

Amex Express Payments Europe S.L.

Sede legale : Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15 – 00148 Roma
Codice Fiscale : 14778691007

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

AEPE_MOGC_02_2021

Approvato il 13 Settembre 2021





- 1. Codice Etico**
- 2. Parte Generale**
- 3. Allegati**
- 4. Parti Speciali**



American Express Payments Europe S.L.

(Succursale per l'Italia)

Sede secondaria per l'Italia: Viale Alexandre Gustave Eiffel 15 – 00148, Roma
Codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
14778691007

Sede legale : Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spagna.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

CODICE ETICO

AEPE_MOGC_02_2021





1. INTRODUZIONE	5
2. AZIONE DISCIPLINARE	6
3. IL NOSTRO IMPEGNO RECIPROCO	6
TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI E DELLE ALTRE PERSONE	6
DIVERSITÀ E pari OPPORTUNITÀ DI LAVORO	6
ASSENZA DI MOLESTIE.....	7
SICUREZZA E SALUTE SUL POSTO DI LAVORO	7
DROGHE E ALCOOL	7
VIOLENZA.....	8
4. IL NOSTRO IMPEGNO NEI CONFRONTI DEGLI AZIONISTI	8
CONFLITTI DI INTERESSE.....	8
POSIZIONI ESTERNE	8
IMPIEGO DI UN FAMILIARE.....	9
OPPORTUNITÀ COMMERCIALI	9
INVESTIMENTI ESTERI	9
LIBRI E REGISTRAZIONI CONTABILI.....	10
BILANCI E CONTABILITÀ	10
FATTURAZIONE INFRAGRUPPO	10
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI	10
RAPPORTI CON REVISORI E FUNZIONARI PUBBLICI O AUTORITÀ DI VIGILANZA.....	11
PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ E DELLE INFORMAZIONI	11
PROPRIETÀ MATERIALE	11
PROPRIETÀ INTELLETTUALE	11
INFORMAZIONI RISERVATE E SEGRETI INDUSTRIALI	11
PROPRIETÀ DI TERZI E INFORMAZIONI	12
PRIVACY	12
COMUNICAZIONI DI AMERICAN EXPRESS VERSO L'ESTERNO	13
OPERAZIONI IN UN AMBIENTE DI RETE APERTO	14
ESPORTAZIONE DI ELEMENTI CRIPTATI	15
INSIDER TRADING	15
ALTRI TIPI DI COMPRAVENDITA DI TITOLI DI AMERICAN EXPRESS	16
DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E TIPPING	16
COMUNICAZIONI CON OPERATORI FINANZIARI E AZIONISTI	16
5. IL NOSTRO IMPEGNO VERSO I CLIENTI E PARTNER AZIENDALI	16
VENDITE E PUBBLICITÀ	16
REGALI E FORME DI INTRATTENIMENTO	17
ANTITRUST E CONCORRENZA LEALE	18
CONTATTI CON LA CONCORRENZA	18
INFORMAZIONI SULLA CONCORRENZA.....	19
CONTATTI CON CLIENTI E FORNITORI	19
6. IL NOSTRO IMPEGNO VERSO LA SOCIETÀ	20
RICICLAGGIO - AUTORIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	20
CORSOZIONE.....	20
PAGAMENTI ILLECITI	21
TANGENTI	21



AMBIENTE	21
ATTIVITÀ POLITICHE	22
ATTIVITÀ POLITICHE PERSONALI.....	22
ATTIVITÀ POLITICHE DI AMERICAN EXPRESS	22
BENEFICENZA.....	22
7. NOTE CONCLUSIVE	22



1. Introduzione

La reputazione di American Express è un capitale inestimabile. Rafforzatasi nel corso di 150 anni, essa induce i nostri clienti e i partners commerciali ad instaurare relazioni d'affari con noi, i nostri azionisti ad investire e induce i migliori talenti a lavorare per American Express. Gli elevati standard di etica commerciale sono esposti nel Codice di Condotta; questi standard devono essere sostenuti in tutti le relazioni interne e con i partners, inclusi i clienti, gli azionisti, i venditori, i nostri partners commerciali e gli enti governativi.

All'interno di questo Codice di Condotta si trovano dei riferimenti ad importanti politiche aziendali.

Non è ammessa nessuna deroga o eccezione alle prescrizioni e ai valori così imposti in nessun caso e per nessun dipendente di American Express o terzi che agiscano in nome e per conto di American Express, indipendentemente dalla tipologia di lavoro svolta o dal ruolo ricoperto.

Il Codice di Condotta American Express è integralmente recepito dal presente Codice Etico (“Codice”), formalmente adottato dalla succursale italiana di American Express Payments Europe S.L. (“Ente” o “Società”), con sede legale a Madrid (Spagna), anche ai fini della prevenzione e del contrasto di possibili illeciti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (“Decreto”).

L’Ente ha, infatti, adottato il Codice come parte integrante del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001.

Anche a questo fine, in linea generale:

- l’Ente ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui esso opera;
- ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- i rapporti commerciali con i clienti privati e pubblici devono essere sempre trasparenti e corretti.

Questo importante strumento di autoregolamentazione estende le regole di condotta e di corporate governance dalla sfera interna a quelle, più ampie, con tutti gli stakeholder.

Ad esso sono tenuti a conformarsi, senza alcuna eccezione, l’Alta Direzione, i dipendenti, i consulenti e i collaboratori, i fornitori, i clienti, i procuratori e qualsiasi altro soggetto che agisca per conto o nell’interesse dell’Ente.

In caso di conflitto con le regole aziendali o, in ogni caso, con la legislazione nazionale, queste prevalgono rispetto alle prescrizioni del Codice.

A fronte di ragioni che fanno credere che un dipendente di American Express o una persona che lavora per conto dell’Ente, possa avere avuto una condotta non etica o illegale, sorge il dovere di segnalare prontamente la situazione, oltre che alle Funzioni specificamente riportate nel corpo del Codice, anche all’Organismo di Vigilanza dell’Ente (per queste ultime segnalazioni può essere utilizzato l’indirizzo di posta elettronica (OrganismodiVigilanzaAEPE@aexp.com)). In questo modo si aiuterà l’Ente ad affrontare meglio le varie problematiche e a prevenire future condotte non corrette.

Le segnalazioni di condotta non corretta saranno trattate con riservatezza, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Tutte le segnalazioni verranno puntualmente e accuratamente investigate dalle



persone preposte a tale compito. Quando richiesto, si è tenuti a collaborare alle indagini su un comportamento non corretto.

Nessun soggetto che sospetti una violazione e la segnali in buonafede sarà soggetto a ritorsioni per averlo riportato. “Buona fede” significa che sono state fornite tutte le informazioni di cui si era in possesso e che tali informazioni sono ritenute veritieri. Inoltre, non vi saranno ritorsioni qualora si partecipi a un’indagine relativa a una segnalazione.

2. Azione Disciplinare

Per mantenere i più elevati standard di integrità, occorre sempre conformarsi al Codice, alle politiche e procedure aziendali, nonché alla normativa vigente. Coloro i quali non si comporteranno in questo modo saranno soggetti ad azioni disciplinari che potranno includere anche il licenziamento. L’entità dell’azione disciplinare dipenderà dalle circostanze in cui è avvenuta la violazione. Tutta la disciplina sarà applicata in conformità con le politiche e prassi aziendali, nonché in conformità con la normativa vigente e con il sistema disciplinare previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Ente ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Inoltre, le Autorità competenti potranno imporre delle ammende e sanzioni civili o penali a coloro che hanno commesso violazioni.

Chiunque commetta un’azione di ritorsione contro una persona, che in buona fede ha effettuato una segnalazione o abbia collaborato a un’indagine, sarà soggetto a un’azione disciplinare che potrà includere anche il licenziamento.

3. Il Nostro Impegno Reciproco

Trattamento dei dipendenti e delle altre persone

Si deve trattare con rispetto e dignità chiunque e ogni persona con cui ci si relaziona a nome della Società.

Trattare tutti con rispetto sul posto di lavoro è un valore della Società che si applica a ognuno di noi. Bisogna trattare con onestà e dignità tutti i colleghi di lavoro, inclusi i non dipendenti con i quali si lavora.

Diversità e pari opportunità di lavoro

Si deve sostenere l’impegno della nostra Società nei confronti della diversità e delle pari opportunità di lavoro.

American Express cerca di sviluppare e conservare una forza lavoro diversificata. La Società riconosce che la varietà delle esperienze, opinioni e talenti arricchisce l’azienda e aiuta il raggiungimento del successo. Si è tenuti, quindi, a garantire pari opportunità di lavoro e un trattamento imparziale. Tutte le decisioni relative all’impiego devono essere prese basandosi sulle qualifiche lavorative, a prescindere dalla razza, etnia, sesso, età, nazionalità, religione, convinzioni, orientamento sessuale, stato civile, cittadinanza, invalidità, servizio militare prestato o qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge nei singoli stati in cui la Società opera.



Assenza di molestie

Si è tenuti a creare un ambiente di lavoro libero da molestie.

Per creare un ambiente di lavoro positivo si devono prendere tutte le misure atte a garantire che non vi siano molestie. Con “molestie” si intendono i comportamenti offensivi che interferiscono con l’adempimento delle mansioni di un’altra persona o che hanno lo scopo o l’effetto di creare un ambiente di lavoro minaccioso, ostile ed offensivo. Il comportamento sarà considerato molesto, a prescindere che sia fisico o verbale, sia se posto in essere di persona che con altri mezzi (come lettere o e-mail moleste), e sia se a sfondo sessuale o comunque inappropriato. Sono considerati comportamenti potenzialmente offensivi approcci non graditi o commenti inappropriati a sfondo sessuale. Sono considerati tali anche insulti, scherzi o commenti denigratori di carattere etnico, religioso o razziale.

Sicurezza e salute sul posto di lavoro

Si deve lavorare insieme per promuovere un ambiente lavorativo salutare e sicuro.

La Società considera ogni dipendente come una preziosa risorsa e s’impegna a garantire i più elevati standard di sicurezza e protezione per i dipendenti. Ogni dipendente ha una responsabilità per far fronte a tale impegno, seguendo tutte le procedure di sicurezza della società, nonché le normative e le leggi vigenti.

In particolare, i principi e i criteri cui deve sempre ispirarsi la gestione delle attività che influiscono sulla salute e sicurezza sul posto di lavoro sono, in sintesi, i seguenti:

- a) eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c) combattere i rischi alla fonte;
- d) rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta degli strumenti di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- g) programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- h) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
- i) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Droghe e alcool

Si è tenuti a svolgere un business libero dall’influenza di qualsiasi sostanza che possa compromettere la prestazione lavorativa. Ciò comprende l’alcool, le droghe illegali, sostanze controllate e in certi casi anche prescrizioni mediche. Inoltre non è possibile vendere, produrre o



distribuire droghe o medicinali sul posto di lavoro. Queste regole si applicano a tutte le persone all'interno delle strutture della Società.

Violenza

Per garantire un ambiente di lavoro sicuro, non è consentito usare o tollerare mai nessuna forma di violenza. Il concetto di "Violenza" comprende le minacce o atti di violenza, intimidazione degli altri o tentativi di incutere paura negli altri. Se si viene a conoscenza di una reale o potenziale violenza sul posto di lavoro, si deve riferire immediatamente la preoccupazione al superiore gerarchico, all'ufficio delle Risorse Umane o alla sicurezza. Se si hanno delle ragioni per credere che qualcuno si trovi in una situazione di pericolo immediato, si deve contattare la sicurezza o le autorità locali.

4. Il Nostro Impegno Nei Confronti Degli Azionisti

Conflitti di interesse

Si devono evitare tutti i reali o potenziali conflitti fra gli interessi personali e quelli di American Express.

È necessario che tutti agiscano nell'interesse della Società e con l'obiettivo di difenderne la reputazione quando lavorano per conto di essa. Questo implica che ogni decisione lavorativa deve essere presa evitando ogni possibile conflitto di interesse. Anche solo l'apparenza di un conflitto di interesse, infatti, può danneggiare la reputazione personale o quella di American Express.

Un "conflitto di interesse" si verifica quando le attività esterne alla società o gli interessi personali sono in conflitto o semplicemente appaiono in conflitto con le responsabilità dei singoli nella Società o si usa la propria posizione all'interno dell'azienda o le informazioni che si sono acquisite grazie al lavoro in un modo che può creare conflitto fra gli interessi personali e quelli dall'azienda o dei suoi clienti. Ogni potenziale o reale conflitto di interessi deve essere segnalato tempestivamente all'Ufficio Legale. Sono inclusi anche quelli in cui si può essere coinvolti inavvertitamente tramite relazioni di lavoro o personali con clienti, fornitori, business associate, colleghi o concorrenti della Società. Molti conflitti di interesse reali o potenziali possono essere risolti.

Le presenti linee guida si applicano alle più comuni situazioni di conflitto di interessi. Queste linee guida si applicano anche ai membri della "famiglia". Ciò include il partner, i genitori, i figli, i nonni, i nipoti, gli zii i cognati e tutte le altre persone con le quali si intrattengono rapporti stretti.

Posizioni esterne

I dipendenti non devono svolgere attività esterne che interferiscono con la capacità di svolgere il proprio lavoro presso la Società. Il lavoro presso la Società deve essere sempre prioritario. Inoltre non è consentito accettare lavori da società esterne o entità che agiscono in qualità di fornitori, partner commerciali, o competitor della Società senza l'approvazione dell'Ufficio Legale e, in molti casi, anche del proprio leader. Potrebbe sorgere un conflitto di interessi anche nel caso in cui un parente stretto o un familiare di un dipendente lavori per una società concorrente o per un partner commerciale o per un fornitore di American Express. Tali situazioni devono essere comunicate immediatamente all'Ufficio Legale.

Non è possibile assumere la funzione di direttore, amministratore o funzionario, membro del consiglio di amministrazione, consulente o posizioni simili, retribuite o meno, in società diverse da American Express o in una delle sue consociate, senza previa approvazione dell'Ufficio Legale.



Questa regola non si applica a organizzazioni sociali pubbliche, politiche e non a scopo di lucro le cui attività non sono in conflitto con gli interessi della Società.

Impiego di un familiare

Se si decide di impiegare o di assumere un familiare di un dipendente o la sua azienda, per fornire beni o servizi alla Società, ci si deve rivolgere prima all’Ufficio Legale. Inoltre, se si è coinvolti in un processo di assunzione, bisogna rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane prima di procedere.

Per evitare conflitti di interesse, inclusa l’apparenza di favoritismi, non si dovrà lavorare direttamente, o lavorare nello stesso reparto, o supervisionare o prendere delle decisioni che coinvolgono il familiare.

Opportunità commerciali

Non è consentito accettare opportunità commerciali, pagamenti, commissioni o accordi finanziari vantaggiosi da un cliente, fornitore, concorrente o partner aziendale della Società. Inoltre, non è consentito acquistare per uso personale beni o servizi dei fornitori della Società a condizioni diverse da quelle normalmente offerte al pubblico o stabilite dalla politica aziendale. Per ogni chiarimento in merito a situazioni da valutare si deve contattare l’Ufficio Legale.

Non è consentito approfittare di opportunità di affari o opportunità di investimento di cui si è venuti a conoscenza per motivi di lavoro, a meno che la Società non abbia avuto l’opportunità di valutarla e abbia scelto di non usufruirne.

Investimenti esteri

Generalmente, si può investire liberamente in società quotate in borsa. Detenere una partecipazione inferiore all’1% di una società quidata in borsa non rappresenta nessun problema. Tuttavia, si deve essere cauti nel caso in cui gli investimenti personali interferiscono o appaiono interferire con la capacità di prendere decisioni per conto della Società. Questo è particolarmente vero quando le funzioni implicano un potere discrezionale in trattative con altre compagnie. Tutte queste situazioni devono essere notificate all’Ufficio Legale.

Inoltre, non è consentito effettuare o conservare investimenti significativi in entità private che sono in competizione, hanno o desiderano avere rapporti d'affari con la Società, senza l'approvazione dell'Ufficio Legale. Un interesse è considerato "significativo" se ha la capacità di limitare, o dare la ragionevole impressione di limitare, la nostra capacità di agire unicamente nell'interesse di American Express. Se è già stato effettuato un tale investimento, è necessario notificarlo immediatamente all'Ufficio Legale.

Queste restrizioni agli investimenti esterni non si applicano ai fondi comuni o investimenti similari dove non abbiamo un controllo diretto o indiretto sugli investimenti sottostanti al fondo.

Non è, inoltre, consentito accettare alcuna offerta di partecipazione in offerte pubbliche iniziali da parte di aziende che hanno o desiderano avere rapporti d'affari con la Società. Per qualsiasi dubbio, consultare il Responsabile Ufficio Compliance.



Libri e registrazioni contabili

Occorre assicurarsi che i registri finanziari e di contabilità della Società soddisfino i più elevati standard di precisione e completezza.

Fornire informazioni accurate, complete e comprensibili sugli affari, guadagni e condizioni finanziarie della Società, è uno dei doveri più importanti. Non si devono mai inserire scritture contabili false o artificiose nei libri o nelle registrazioni contabili. Se si ha ragione di credere che alcuni dei libri o registrazioni contabili siano mantenuti in maniera fraudolenta, non accurata o incompleta, o se si sono subite pressioni per preparare, modificare, nascondere o distruggere documenti in violazione della politica aziendale, occorre segnalare immediatamente la situazione al business unit Controller o al responsabile Ufficio Compliance.

Bilanci e Contabilità

Si devono fornire informazioni su ogni transazione finanziaria in modo accurato, completo, onesto e in maniera tempestiva e comprensibile. Ci si deve anche assicurare che i dati da forniti per la preparazione dei bilanci, dei report per le Autorità e documenti pubblicamente depositati siano conformi a tutti i principi di contabilità applicabili e alle procedure interne di controllo della Società. Gli azionisti confidano nei dipendenti nell'assicurare che questi documenti riflettano onestamente e completamente le operazioni e la condizione finanziaria della Società.

Fatturazione Infragruppo

Correttezza, integrità e trasparenza sono i principi cardine che orientano le attività e i rapporti in essere con le Società appartenenti al gruppo. Le medesime si impegnano non solo a garantire una effettiva regolamentazione contrattuale dei beni e servizi resi e/o ricevuti nel rispetto delle condizioni di mercato, ma altresì ad assicurare la tracciabilità dei flussi e l'identificazione dei soggetti deputati alla trasmissione dei dati contabili e finanziari necessari alla predisposizione delle scritture contabili, in conformità al principio di segregazione dei compiti. Particolare attenzione deve essere, inoltre, riservata all'individuazione dei compiti e delle responsabilità relativi all'assolvimento delle previsioni normative applicabili in materia di consolidato fiscale ovvero IVA di Gruppo, al fine di escludere il compimento di qualsivoglia condotta illecita.

Conservazione dei documenti

E' necessario conservare tutti i documenti in conformità con le norme previste dalla *Records Management Policy*. Questa procedura spiega in dettaglio come conservare, archiviare e gestire in modo appropriato i documenti cartacei ed elettronici. Per conservare i documenti elettronici in modo appropriato, si devono archiviare in modo sicuro le informazioni aziendali sensibili o critiche negli appositi database o reti di archiviazione.

È importante prestare particolare attenzione nel conservare tutti quei documenti relativi a investigazioni imminenti o in corso, procedimenti legali, verifiche che coinvolgono la Società. Ciò significa che non si dovranno mai distruggere, nascondere o modificare documenti o registri che ostacolino investigazioni, azioni legali, verifiche o ispezioni. Il coinvolgimento in suddette attività può esporre persone singole o l'intera Società a responsabilità penale. Si devono osservare tutte le istruzioni relative all'archiviazione di documenti relativi ad azioni legali intentate nei confronti della Società in maniera uniforme e tempestiva.



Rapporti con revisori e Funzionari Pubblici o autorità di vigilanza

Ci si aspetta piena collaborazione con i revisori esterni e interni e con i funzionari pubblici o con l'Autorità di Vigilanza in relazione a qualsiasi verifica o revisione della nostra Società. Ciò significa che si devono fornire esclusivamente informazioni complete e accurate a tali soggetti. Se un funzionario pubblico chiede di prendere parte a un'indagine sulla Società o su di un dipendente, prima di adempiere alla richiesta occorre segnalare la situazione all'Ufficio legale. Prima di iniziare una relazione con un'azienda di revisioni, è necessario ottenere un'approvazione secondo la procedura descritta dall'*Accounting Firm Service Request*.

Non è consentito tentare di influenzare illecitamente un revisore dei conti o un membro dell'Autorità di vigilanza durante il controllo dei bilanci della Società e nemmeno incoraggiare qualcuno a farlo. Esempi di influenze illecite includono il fornire informazioni fuorvianti, l'offerta di denaro od oggetti di valore per il buon esito della verifica. Se si ha ragione di credere che qualcuno abbia rilasciato una dichiarazione fuorviante, incompleta o falsa a un contabile, revisore dei conti, o a un membro dell'Autorità di vigilanza in riferimento alla nostra Società, è necessario segnalarlo immediatamente al business unit Controller o al responsabile dell'Ufficio Compliance.

Protezione della Proprietà e delle informazioni

Occorre proteggere la proprietà della Società, che include tutti i capitali tangibili e non.

American Express richiede il rispetto e la cura per le sue proprietà sempre e al meglio delle capacità dei singoli. È necessario lavorare insieme per prevenire e fermare furti, distruzioni o appropriazioni indebite di tutte le proprietà societarie, incluse le proprietà materiali, le informazioni riservate e la proprietà intellettuale.

Proprietà materiale

La proprietà materiale comprende fondi societari, impianti, attrezzature e sistemi di comunicazione. Se si sospettano irregolarità nei confronti della proprietà materiale della Società, occorre segnalare immediatamente la situazione al rappresentante locale di Global Security.

Proprietà intellettuale

La Proprietà Intellettuale della Società (IP) è uno dei suoi beni più preziosi. Si deve proteggere e, se necessario, far valere il diritto di Proprietà Intellettuale della Società. La "Proprietà Intellettuale" comprende le creazioni dell'intelletto umano che sono protette dalla legge. Ciò include copyright, brevetti, marchi registrati, segreti commerciali, diritti sul design, loghi, know-how e altri tipi di proprietà industriale o commerciale. Ai sensi della legge, i diritti di tutta la proprietà intellettuale — che sia o non sia brevettabile o possa essere protetta da copyright, segreto industriale o marchio registrato — vengono assegnati alla Società. Questo vale per tutti quei materiali creati durante il tempo e a spese dell'azienda nell'ambito delle attività che svolgiamo nella nostra Società.

Informazioni riservate e segreti industriali

Nel corso dell'attività lavorativa, si possono acquisire delle informazioni riservate sulla Società che non sono note al pubblico o alla concorrenza. Alcune di queste informazioni possono essere segreti industriali. I "segreti industriali" sono quelle informazioni che danno alla Società un vantaggio competitivo o economico sui suoi concorrenti. Di seguito alcuni esempi:



- liste clienti o dati;
- termini, tassi di sconto o tariffe offerte a particolari clienti;
- piani di marketing o strategici;
- software, modelli di rischio, strumenti e altri sviluppi di sistemi o tecnologie.
- policy della Società, procedure o linee guida.

Se si ha anche il minimo dubbio sulla confidenzialità delle informazioni riguardanti la Società e le sue attività, sui clienti passati, presenti o potenziali, sui fornitori o impiegati occorre chiedere al manager di riferimento o contattare l'ufficio GCO.

Non si devono divulgare informazioni riservate o segreti industriali a nessuno al di fuori della Società se non per scopi d'affari inclusi familiari e amici. Qualora sia necessario per ragioni di business, è necessaria una preventiva autorizzazione per la divulgazione delle informazioni relative. Si deve stare particolarmente attenti a non divulgare informazioni riservate o segreti industriali quando si è avvicinati da aziende di ricerche di mercato o da studenti o ricercatori, per discutere della Società o dello sviluppo del Settore in generale. Nel caso in cui sia una necessità dettata dal business, si possono divulgare informazioni riservate e segreti industriali della Società a terze parti solamente dopo che è stato messo in atto un accordo di riservatezza. Per ricevere assistenza su tali accordi contattare l'Ufficio legale.

Non è consentito discutere informazioni riservate o segreti industriali in luoghi in cui altri possano sentire come taxi, ascensori, mense aziendali o ristoranti. Inoltre, non è consentito comunicare o trasmettere informazioni riservate o segreti industriali con mezzi non sicuri, come telefoni cellulari, email non protette o fax degli hotel.

Questi obblighi si applicano durante il periodo lavorativo e anche dopo che il contratto di impiego con American Express è terminato. Quando un dipendente lascia la Società deve restituire tutto il materiale contenente informazioni riservate o segreti industriali della Società in suo possesso.

Proprietà di terzi e informazioni

Si deve rispettare la Proprietà Intellettuale appartenente a terzi, e non si deve mai violare intenzionalmente i diritti di proprietà intellettuale altrui. È necessario essere particolarmente attenti nella preparazione di materiali pubblicitari o promozionali, nell'utilizzare nomi o materiale stampato di un'altra azienda, o nell'utilizzare un software su un computer della Società. Sui computer della Società sono consentiti solamente software di cui la Società possiede regolare licenza.

Inoltre, non dovranno essere utilizzate o divulgare informazioni riservate o segreti industriali altrui, comprese informazioni relative al precedente datore di lavoro. Qualora qualcuno lo chieda o faccia pressione, si deve immediatamente segnalare l'accaduto. Non è consentito utilizzare o condividere informazioni divulgate a terzi (intenzionalmente o no) a meno che si sia certi che non siano riservate o non siano segreti industriali. Se non si è sicuri su come utilizzare le informazioni di cui si è venuti possesso o che si sono ricevute, contattare l'Ufficio Legale.

Privacy

Protezione dei Clienti e Privacy dei dipendenti

La Privacy è il principio che governa i sistemi, i processi e le procedure che controllano la raccolta, l'uso e la condivisione di Informazioni Personalari Identificabili (PII) dei clienti e dei dipendenti. In



qualità di membri di American Express, si condivide la responsabilità di proteggere le PII dei clienti e dei colleghi dipendenti. Si fa questo rispettando gli American Express Data Protection and Privacy Principles. Questi principi sono un impegno per i dipendenti e i clienti per raccogliere, usare, archiviare, condividere, trasmettere, cancellare o processare le PII secondo i criteri usati dalla Società. Firmando questo Codice di Condotta, si recepisce l'impegno nei confronti di questi principi.

In aggiunta a questi principi, è importante ricordare che si possono raccogliere, utilizzare o condividere PII solo se si è legittimi a farlo da ragioni di business. Non bisogna mai condividere informazioni relative a clienti o a dipendenti di American Express con familiari o amici. Prima di condividere o rivelare informazioni PII di clienti o di dipendenti con terze parti, assicurarsi che la persona o il fornitore al quale si stanno dando le informazioni sia autorizzato a riceverle per una legittima ragione di business. Inoltre, assicurarsi che la persona o il fornitore coinvolto sia tenuto alla protezione delle Informazioni Personaliali Identificabili da specifici accordi di confidenzialità e dai contratti.

Molti Paesi hanno proprie leggi specifiche che governano l'utilizzo di informazioni personali. Per maggiori informazioni sulle leggi locali, o per altre questioni riguardanti la privacy, contattare l'ufficio locale di Compliance oppure AXXPrivacy.

Comunicazioni di American Express verso l'esterno

Per proteggere le informazioni della Società e assicurarsi che queste vengano diffuse al pubblico in maniera accurata e coerente, le persone che possono parlare in nome di American Express sono designate ufficialmente dalla Società stessa (portavoce ufficiali). Questo comprende anche le comunicazioni effettuate tramite canali multimediali come Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube.

Se si riceve una richiesta di commentare qualsiasi informazione relativa alla Società da parte degli organi dei media, occorre fare riferimento all'ufficio locale Corporate Affairs e Communications group (CA&C). Inoltre, solo i membri del Reparto Communications Department (all'interno di CA&C), o i soggetti dal loro nominati, sono autorizzati a rappresentare o a discutere pubblicamente della Società con i media. Per maggiori informazioni controllate il documento *External Communications and Investor Relations Policy*.

Inoltre non si può rispondere o commentare in alcun post l'attività della Società, i prodotti o i servizi. Questi post possono essere scritti da blogger, giornalisti o consumatori in siti, discussioni online e siti di social networking. Questi post possono essere trovati in qualsiasi altro network o piattaforma online. Per rispondere a questi post è necessario ottenere l'approvazione dal CA&C. Per saperne di più in merito ai principi riguardanti questa materia e su Do's and Don'ts consultate la *Social Media Communications Policy*.

Si potrebbero anche ricevere inviti da gruppi spesso definiti come "expert networks" per consulenze su questioni riguardanti l'attività e il settore in cui opera la Società. Questi inviti possono consistere in richieste a partecipare a consulenze telefoniche, incontri, o eventi scolastici per i clienti di questi network. La partecipazione a questi eventi è consentita solo se è approvata preventivamente dall'Ufficio Legale in accordo con il codice che regola i conflitti di interesse. Inoltre non è permesso fare nessun tipo di consulenza esterna riguardante il settore e le relative questioni, a meno che non si sia stati designati da un portavoce ufficiale o che questa partecipazione sia stata considerata e approvata dall'Ufficio Legale come richiede questo Codice di Condotta per i conflitti di interesse. Questo è valido anche nel caso in cui non sia previsto nessun compenso. Nel caso di dubbi in merito ad un invito di questo genere contattare il Compliance Officer o l'Ufficio Legale.



Operazioni in un ambiente di rete aperto

La Società opera in un ambiente di rete aperto. La Società, infatti, concede la licenza di utilizzo del suo marchio per consentire a terzi di rilasciare carte American Express e acquisire esercizi per la rete American Express Global Network (AEGN o Network). Dato che la rete AEGN è in espansione, spesso si ricevono informazioni confidenziali dai partner, fornitori e da altri soggetti. Occorre, quindi, proteggere le loro proprietà intellettuali e le loro informazioni confidenziali come se fossero nostre.

I seguenti principi, che fanno parte dell'*Open Network Confidentiality Operating Principles* (ONCOP), regolano come le informazioni confidenziali devono essere gestite nella rete AEGN.

Principio 1 – Obbligazioni Legali e Contrattuali

Il primo principio enuncia che occorre rispettare i vincoli legali condividendo informazioni in nessun modo contrario alle norme contrattuali e legali. Questo è un principio molto importante per coloro che disciplinano questa materia e che hanno l'autorità di esaminare il network della Società al fine di assicurarsi che le norme che regolano banche e network vengano rispettate.

La Società protegge le informazioni confidenziali dei partner emittenti e di coloro che acquisiscono esercizi commerciali. Occorre fare in modo che queste informazioni non siano viste o usate se non da coloro che le usano per operare la rete AEGN. Le leggi Antitrust e per il commercio equo proibiscono di condividere prezzi e altre informazioni concorrentiali con i competitors e altre terze parti. Dato che tutti i partecipanti alla rete AEGN competono per i clienti, è importante che, per il successo della stessa rete, si tenga fede agli impegni.

Principio 2 – Condivisione delle informazioni

Il secondo principio richiede che le informazioni confidenziali di un emittente o di un soggetto che acquisisce esercizi commerciali all'interno del Network non siano utilizzate da nessun altro emittente o acquirente di esercizi. Questo è l'elemento principale dell'ONCOP, e costituisce il punto di forza ed affidabilità dell'American Express Global Network.

Per applicare questo principio è necessario prima stabilire se le informazioni sono confidenziali per coloro che le stanno divulgando. Generalmente ogni informazione che non è disponibile pubblicamente viene considerata confidenziale. Nello specifico, queste informazioni includono:

- strategie di business o dei prezzi;
- piani di Marketing;
- dettagli relativi ad accordi o contratti con partner del Network Statistiche riguardanti emittenti o soggetti che acquisiscono esercizi commerciali.

Alcune informazioni confidenziali della nostra Società, anche se non disponibili pubblicamente, si applicano a tutti gli emittenti del Network, come ad esempio:

- policy del Network;
- campagne di Marketing del Network;
- questioni operative del Network.

Queste informazioni possono essere condivise tra gli emittenti del Network ma mai al di fuori del Network stesso.



Principio 3 – Supporto del Network

Il terzo principio riguarda l'accesso alle informazioni confidenziali. Questo prevede che alcuni gruppi a supporto dell'American Express Global Network possano avere accesso ad informazioni confidenziali relative agli emittenti con il solo scopo di supportare il Network. Questo principio è probabilmente il più complesso. Tuttavia, dato che la maggior parte dei dipendenti e dei contractor ha accesso ad informazioni riguardanti un solo emittente, o l'emittente principale o uno degli altri emittenti del Network questo principio generalmente non rappresenta un problema.

Alcuni gruppi, tuttavia, richiedono l'accesso a informazioni riguardanti più di un emittente per lavorare a supporto del Network nel suo complesso. Come dipendenti si può avere accesso a informazioni riguardanti più di un emittente o informazioni riguardanti il Network aggregato quando:

- il ruolo è necessario a supporto del Network e c'è un evidente, essenziale, specifico ed attuale bisogno di avere informazioni su più di un emittente o sul Network nel suo complesso (come per il network marketing);
- il ruolo richiede che venga fatta consulenza e assistenza in diversi settori e non è circoscritto ad un singolo emittente;
- si è a supporto di più di un emittente o acquirente e quindi si deve avere accesso informazioni su tutto il Network per quale si opera. Questo è, spesso, il caso che si verifica al di fuori degli Stati Uniti, dove il Global Network Services è responsabile di più di un emittente e acquirente di American Express. Questi principi sono enunciati nella policy ONCOP e sono ulteriormente spiegati nell'ONCOP standard. Entrambi possono essere trovati nel sito The Square. Eventuali domande sull'applicazione di questi principi possono essere indirizzate a networkinformationstrategy@aexp.com;

Esportazione di elementi Criptati

Ci si deve attenere alla legislazione statunitense e alle leggi internazionali relative all'esportazione (o lo spostamento) di tecnologia di criptaggio da un Paese all'altro. Sono esempi di tecnologia criptata i computer portatili e fissi che hanno dischi completamente criptati, prodotti software come Microsoft Outlook e Microsoft Communicator e GLOBE e Probe utilizzati dal Global Network Services. Dobbiamo attenerci a tutte le leggi e direttive vigenti per assicurare che la Società mantenga i suoi privilegi di esportazione ed eviti sanzioni penali risultanti dalla mancata conformità alle leggi e direttive di esportazione.

Per maggiori informazioni, consultare la Encryption *Export Compliance Policy*.

Insider trading

Non è consentito effettuare azioni di insider trading o tipping.

Per motivi di lavoro, un dipendente può venire a conoscenza di informazioni riservate relative ad American Express o altre aziende. Le informazioni riservate (chiamate anche "informazioni privilegiate") sono le informazioni su un'azienda che non sono note all'opinione pubblica e che possono influenzare le decisioni di un tipico investitore di acquistare, vendere o detenere i titoli di tale azienda. Le informazioni cessano di essere privilegiate quando vengono divulgati al pubblico e dopo che è passato un ragionevole lasso di tempo per consentire a tali informazioni di essere assorbite dal mercato.



L'acquisto o la vendita di titoli di un'azienda effettuate mentre si è in possesso di informazioni privilegiate (anche detto "insider trading") è un reato penale in molti Paesi ed è proibito dalla politica aziendale. Ciò si applica ad azioni, opzioni, titoli di debito od ogni altro titolo di American Express o altra azienda, e anche a trasferimenti da e verso il fondo d'investimento aziendale sotto forma di piani pensionistici o di risparmio. La vostra unità aziendale può pubblicare requisiti aggiuntivi e restrizioni riguardo l'attività di compravendita per scopi personali come conseguenza della propria responsabilità lavorativa. Se non si è sicuri di possedere o meno informazioni privilegiate, non divulgateli. Piuttosto, chiedete consiglio all'Ufficio Legale.

Anche se fate del trading per ragioni estranee alle informazioni privilegiate in vostro possesso, potreste essere ritenuti responsabili di insider trading. Possono esservi delle eccezioni nel caso in cui abbiate sottoscritto un piano, legalmente riconosciuto, di vendita o acquisto di strumenti finanziari preventivamente approvato dall'Ufficio Legale.

Altri tipi di compravendita di titoli di American Express

Si è incoraggiati a investire a lungo termine nei titoli di American Express, sia direttamente che attraverso i piani di indennità e previdenziali della Società. Non ci è consentito effettuare vendite allo scoperto o compravendita di azioni call e put su titoli American Express (ad eccezione di quelle previste dai piani di esercizio di stock option riconosciuti ai dipendenti). Per maggiori informazioni relative alla compravendita di titoli societari, contattare l'Ufficio Legale. Non sono inoltre ammesse speculazioni sui titoli della Società che lasciano intendere il tentativo di fare profitto sulle variazioni di prezzo a breve periodo come il "day trading".

Diffusione di informazioni Privilegiate e tipping

Se si rivelano informazioni privilegiate a qualsiasi soggetto, anche a un parente o familiare, e tale persona, in seguito, acquista o vende titoli (o passa le informazioni a qualcun altro che compra o vende titoli), potreste essere accusati di "tipping". L'accusa è valida anche se non avete sfruttato personalmente tali informazioni. Il tipping è una violazione del Codice e delle leggi sull'insider trading, e comporta pene severe, inclusa una potenziale responsabilità penale.

Comunicazioni con operatori Finanziari e azionisti

Generalmente, solo dei portavoce ufficiali posso parlare agli operatori finanziari o agli azionisti a proposito della Società. Occorre, quindi, riferire tutte le richieste provenienti da quest'ultimi all'Ufficio Legale. Se si è in contatto con operatori finanziari nel corso delle proprie normali attività aziendali, è consentito interagire con essi senza che sia richiesta la presenza di un rappresentante dell'Ufficio Legale. Comunque, non è consentito divulgare informazioni riservate.

5. Il Nostro Impegno Verso I Clienti E Partner Aziendali

Vendite e pubblicità

Tutte le nostre attività di vendita, marketing e pubblicità devono essere effettuate con onestà e integrità.

Ci si aspetta una concorrenza vigorosa ed efficace, ma mai scorretta. Per questa ragione, l'onestà deve essere una guida in tutte le nostre attività di vendita, marketing e pubblicità. Dovremo rilasciare solamente dichiarazioni complete, reali e veritieri sulla Società, sui suoi prodotti e servizi. Tutti gli slogan pubblicitari e di marketing devono essere approvati e devono contenere tutte le informazioni



e divulgazioni necessarie per renderli accurati e completi. Dobbiamo prestare attenzione a che tutte le divulgazioni siano scritte in modo comprensibile per il pubblico a cui sono destinate. Inoltre, non dovremo mai fare commenti denigratori sui nostri concorrenti o fare dei paragoni scorretti tra i prodotti e servizi dei concorrenti e i nostri. Occorre conoscere le procedure di vendita, marketing e pubblicità che si applicano al lavoro. Con le nuove leggi e direttive, e anche con l'aumento dell'attenzione politica e mediatica, è fondamentale conoscere gli ultimi requisiti relativi alla divulgazione e gli altri vincoli giuridici. Per maggiori informazioni contattare il manager di riferimento, il Responsabile Ufficio Compliance o l'Ufficio Legale.

Regali e forme di intrattenimento

Non è consentito sollecitare, accettare od offrire regali in grado di influenzare decisioni aziendali.

Occorre essere cauti nell'offrire o nell'accettare regali o altre forme di intrattenimento con chiunque ha o cerca di avere relazioni commerciali con la Società. Ciò potrebbe influenzare, o dare l'impressione di influenzare, la capacità di prendere decisioni aziendali obiettive. Inoltre, non si dovranno chiedere od offrire regali ad attuali o potenziali clienti o ad altri partner aziendali.

Non si dovranno mai accettare od offrire regali, omaggi o altre utilità nelle seguenti forme:

- oggetti che hanno un valore significativo o che possono sembrare di valore significativo agli altri;
- trattamenti di favore.
- Inoltre, non si dovranno mai accettare od offrire intrattenimento come omaggio che abbia:
- valore eccessivo;
- nessuna relazione con l'attività lavorativa svolta;
- con una forma non appropriata.

È consentito accettare pasti, forme di intrattenimento, regali occasionali o favori in relazione alla propria posizione aziendale solo quando il loro valore non è significativo e solo quando tali regali non danno l'impressione di creare una situazione reale o apparente di debito nei confronti del donatore. Questa norma si applica anche a qualsiasi dono o forma di intrattenimento offerto ai familiari. Se non si è certi dell'adeguatezza di un dono o di una forma di intrattenimento, contattare il manager di riferimento.

In alcuni Paesi è tradizione offrire regali alle persone con cui si fanno affari per dimostrare cortesia o apprezzamento. È consentito fare regali a funzionari non-pubblici nelle località in cui tali regali sono consuetudinari, generalmente accettati e compatibili con le leggi e le direttive. Tali doni devono avere un valore ragionevole e devono essere segnalati in modo appropriato.

Qui di seguito alcuni esempi.

ACCETTABILE

Una bottiglia di vino di valore accettabile.

Un libro che riguarda un soggetto correlato a un rapporto di affari.

Un modesto omaggio aziendale che porta il logo della società (una penna, un notepad).

Un modesto segno di gratitudine (cioccolatini, fiori, un cesto di frutta).



ECCESSIVO

Una cassa di champagne di marca.

Un viaggio per un week end che non ha nessuna attinenza lavorativa.

Denaro, equivalenti del denaro, oggetti di investimento o buoni (tali doni sono troppo simili al denaro).

Un sontuoso regalo personale come un gioiello di valore.

Denaro, o equivalente monetario come carte regalo o voucher.

Non bisogna mai offrire regali o intrattenimenti a rappresentanti del governo con i quali si lavora o con i quali vi siano trattative per business futuri. In aggiunta, occorre evitare lo stesso comportamento anche con agenzie del governo che direttamente o indirettamente regolamentano il business relativo alla nostra società. Questi principi limitano estremamente la possibilità di ricevere o di fare regali. Per maggiori informazioni si rinvia alla successiva sezione “Anticorruzione” del Codice; per ulteriori indicazioni sull’applicazione delle regole contattare l’ufficio Compliance o l’Ufficio Legale.

Antitrust e Concorrenza leale

Occorre rispettare pienamente la lettera e lo spirito delle leggi intese a proteggere la concorrenza libera e aperta.

American Express sostiene la concorrenza vigorosa ma leale. Tutti devono sottostare alle leggi sulla concorrenza (chiamate anche leggi su “antitrust”, sui “monopoli” o sui “cartelli”), che sono redatte per proteggere una concorrenza libera e aperta. Tali leggi variano, ma il loro scopo comune è di promuovere un mercato concorrenziale che fornisca ai consumatori beni di elevata qualità e servizi a prezzi equi. La mancata osservanza di queste leggi può comportare conseguenze serie e di ampia portata per la Società e per i soggetti che agiscono per conto e/o nell’interesse della Società.

- Inoltre, nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale, non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni (susceptibili di costituire “corruzione tra privati”, fatti specie penalmente punita dalla legislazione nazionale):
- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi (salvo quelli ammessi a norma del presente Codice e delle regole aziendali in materia);
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Contatti con la Concorrenza

Bisogna evitare anche solo di dare l'impressione di accordarsi con un concorrente per limitare la concorrenza. È anche importante che si rispettino tutte le leggi vigenti sulla concorrenza mentre si intrattengono rapporti con i nostri fornitori, clienti e altri partner aziendali che possono essere in concorrenza con noi. Non bisognerà mai discutere dei seguenti argomenti con i concorrenti:

- prezzi o politiche di prezzi, costi, piani di marketing o strategici;
- ogni informazione riservata, proprietaria o particolarmente importante per la concorrenza;
- accordi sui prezzi che verranno applicati ai clienti;
- accordi sulla divisione di clienti, mercati, territori o Paesi;



- boicottare determinati clienti, fornitori o concorrenti.

Anche in assenza di un accordo formale scritto, il semplice scambio di informazioni può^[SEP] creare l'impressione di un accordo informale tra concorrenti, producendo potenziali rischi^[SEP] di concorrenza leale. È necessario essere cauti nell'intrattenere rapporti con i concorrenti durante conferenze ed eventi simili. Se un concorrente tenta di avere una discussione su alcuni degli argomenti di cui sopra, è necessario interrompere immediatamente la discussione, anche se questo può dare l'impressione di essere maleducati o bruschi. Quindi, segnalare immediatamente l'accaduto all'Ufficio Legale.

Per ulteriori indicazioni riguardanti qualsiasi aspetto delle leggi sulla concorrenza, fare riferimento alla *Antitrust Guidelines* o contattare l'Ufficio Legale.

Informazioni sulla concorrenza

La Società ha bisogno di sapere cosa stanno facendo i concorrenti per poter essere competitiva in modo efficace. Tuttavia, nessuno dei dipendenti può raccogliere informazioni confidenziali direttamente da o sui concorrenti (come politiche di prezzo, lista dei concorrenti, programmi di sviluppo sui prodotti o piani strategici) con l'inganno, furto o altri mezzi illeciti o non etici. Inoltre, non possono essere ingaggiate terze parti per la raccolta di queste informazioni per conto della Società. Bisogna prestare particolare attenzione a non richiedere informazioni ai neo-assunti sul loro ex datore di lavoro. Bisogna essere molto attenti anche nel condurre ricerche di mercato (inclusi i prezzi di riferimento), direttamente o tramite i fornitori.

È consentito raccogliere informazioni pubbliche sui concorrenti utilizzando ogni canale attraverso il quale queste informazioni sono disponibili al pubblico. Si possono anche raccogliere informazioni sui concorrenti quando questi stessi esprimono un invito pubblico a farlo. Tuttavia, non dovremo mai:

- dichiarare false generalità o falsi intenti per ottenere informazioni riguardanti un concorrente;
- cercare di influenzare un'altra persona per rompere un accordo di riservatezza (inclusi ex-dipendenti di società concorrenti o clienti di concorrenti);
- contattare direttamente o indirettamente giornalisti per una qualsiasi ragione, se non si è autorizzati da *Communications Department*. Per maggiori informazioni, consultare la *Conducting Competitive Intelligence Activities Policy* e la *Ethical Guidelines for Conducting Outside Investigations Policy*.

Contatti con Clienti e Fornitori

Problemi con le leggi sulla concorrenza possono sorgere anche quando si ha a che fare con clienti, fornitori e altre persone che non sono concorrenti della Società. Consultare l'Ufficio Legale prima di:

- stipulare un accordo di esclusiva con un cliente o un fornitore;
- stabilire i prezzi o i termini in base ai quali i nostri clienti o licenziatari rivendono i nostri prodotti o servizi;
- applicare a differenti clienti dei prezzi differenti per lo stesso prodotto o servizio.

Si è, inoltre, soggetti a norme e direttive severe che riguardano la capacità di condizionare le vendite, o di "legare" insieme i nostri prodotti. Gli accordi in cui l'Ente o le società affiliate legano la disponibilità o il prezzo di un prodotto all'acquisto di un altro, necessitano una revisione accurata. Consultare l'Ufficio Legale per consigli sulle restrizioni previste dalla legge in materia di diritto della concorrenza.



6. Il Nostro Impegno Verso La Società'

Riciclaggio - Autoriciclaggio e Finanziamento del terrorismo

Ogni dipendente deve vigilare attivamente per evitare l'uso dei prodotti e dei servizi dell'azienda a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

American Express è impegnata nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che continuano a essere oggetto di notevole attenzione da parte dei governi, delle organizzazioni internazionali e degli organismi giudiziari in tutto il mondo. Questo è un problema che la Società prende in considerazione molto seriamente.

Il riciclaggio di denaro e l'"autoriciclaggio" sono processi con i quali i proventi di attività criminali vengono fatti passare attraverso il sistema finanziario per nascondere ogni traccia della loro origine criminale. Il "finanziamento del terrorismo", tra le altre cose, riguarda la destinazione e l'uso di fondi che possono avere un'origine legittima e/o criminale. È estremamente importante conoscere e rispettare tutte le leggi e direttive preposte a bloccare l'attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Ogni unità di business adotta un programma specifico per assicurare il rispetto di questi principi. È responsabilità dei Dipendenti conoscere e comprendere la *Global Anti-Money Laundering Policy*.

Occorre essere vigili e usare il buon senso nella gestione delle transazioni di clienti insolite e sospette. Riferire sempre al proprio manager di riferimento ogni situazione che sembra inappropriata o sospetta. Se vi sono altre domande o preoccupazioni, contattare il responsabile Ufficio Compliance o l'Ufficio Legale.

La Società è tenuta a prendere ogni precauzione al fine di scegliere i partner aziendali che [SEP] non useranno il marchio, i prodotti o i servizi di American Express per intraprendere azioni illegali. Se sorgono preoccupazioni sulle attività svolte da un partner aziendale, segnalare immediatamente la situazione al manager di riferimento, al responsabile Ufficio Compliance o all'Ufficio Legale. Inoltre, qualora un dipendente venga contattato da un ente pubblico per indagini relative a riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, dovrà contattare immediatamente il responsabile dell'Ufficio Compliance o l'Ufficio Legale.

Corruzione

Non è consentito offrire o accettare pagamenti, omaggi o regali impropri con l'intento (o l'apparente intento) di ottenere o mantenere rapporti d'affari o servizi.

La corruzione colpisce non solo la Società, ma anche le società con cui si intrattengono affari. I governi stanno adottando misure per combattere la corruzione, e molti dei Paesi in cui American Express ha affari hanno delle specifiche leggi restrittive contro di essa. Per queste ragioni, la Società ha adottato delle norme di "tolleranza zero" nei confronti della corruzione, a prescindere da dove essa si verifichi. Ciò significa che non dovremo prendere parte a nessuna forma di corruzione, compresa l'offerta o l'accettazione di oggetti di valore, direttamente o indirettamente, al fine di ottenere o conservare rapporti d'affari o servizi (sia nei rapporti con i privati che nei rapporti con gli enti pubblici o governativi). Non si fa eccezione per piccoli importi. È importante ricordare che prendere parte ad azioni di corruzione, o anche l'apparente tentativo di farlo, può esporre il singolo o la Società a una responsabilità penale.



Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione (o con clienti privati), non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi (salvo quelli ammessi a norma del presente Codice e delle regole aziendali in materia);
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Pagamenti illeciti

E' necessario prestare particolare attenzione al fine di evitare casi di corruzione ogni qualvolta si hanno rapporti con funzionari pubblici, compresi funzionari di organizzazioni internazionali e partiti politici, e anche con dipendenti di aziende pubbliche. Ciò include anche dipendenti di aziende e partner di joint venture che sono state nazionalizzate o che hanno una grossa partecipazione da parte del governo. Non è consentito offrire o promettere beni di valore, al fine di influenzare le azioni o le decisioni, o ottenere un vantaggio improprio da funzionari pubblici o organismi pubblici, che possono influenzare. Se si hanno domande su pagamenti impropri a dipendenti pubblici, contattare il vostro responsabile Ufficio Compliance o l'Ufficio Legale.

Per maggiori informazioni consultare l'American Express *Global Anti-Corruption Policy* e il sito square.aexp.com/anticorruption.

Tangenti

Le tangenti (note anche come pagamenti "di facilitazione" o di "agevolazione") sono pagamenti volti a velocizzare o a garantire le prestazioni di normali iter burocratici, come la concessione di un visto o sdoganamenti. Nel mondo molti Paesi considerano questi pagamenti come illegali. È proibito pagare tangenti a impiegati governativi, indipendentemente dal luogo in cui svolgono il loro lavoro. Ciò si applica indipendentemente da usanze locali dei luoghi in cui facciamo business.

Ambiente

I dipendenti devono comportarsi rispettando l'ambiente quando lavorano per conto dell'azienda.

L'impegno dell'Ente verso la società consiste, anche, nello sforzarci per minimizzare ogni impatto negativo del lavoro svolto sull'ambiente. Ciò significa che occorre rispettare la normativa ambientale vigente e le linee guida adottate dalla Società. Si deve lavorare tutti nel rispetto dell'ambiente minimizzando ogni rischio, per conservare e proteggere le risorse naturali e per gestire l'utilizzo energetico. A tal riguardo l'Ente:

- persegue un consumo consapevole delle risorse necessarie per svolgere la propria attività, anche attraverso l'implementazione di un sistema di gestione ambientale e il progressivo miglioramento dell'efficienza energetica delle attività;
- punta ad un miglioramento continuo del comportamento nei confronti dell'ambiente anche attraverso la sensibilizzazione delle persone che lavorano presso la Società.



Attività politiche

Il nostro coinvolgimento nelle attività politiche deve avvenire a nostre spese e durante il nostro tempo libero.

Attività politiche personali

American Express incoraggia a sostenere il benessere comune, partecipando alla vita politica. Tuttavia, occorre essere attenti per proteggere la reputazione della Società partecipando a tali attività solo a proprie spese e durante il tempo libero. Non è consentito durante le campagne elettorali o ai candidati sfruttare i fondi o i beni, le attrezzature, le strutture aziendali o i marchi. Inoltre non si dovrà mai usare il nome dell'azienda quando si partecipa a tali attività.

Attività politiche di American Express

In certe situazioni, è consentito dalla legge locale rappresentare la Società in un forum politico. Ad esempio, negli Stati Uniti è consentito destinare dei fondi personali per American Express Company Political Action Committee (AXP PAC). La partecipazione è puramente volontaria. Tramite l'AXP PAC, si possono sostenere i candidati eletti che condividono le idee aziendali riguardo alle più importanti questioni politiche. Di tanto in tanto, l'AXP PAC può ospitare dei dibattiti politici con candidati o con funzionari eletti nelle strutture di proprietà della Società. Per quanto riguarda il finanziamento ai partiti e la legislazione in materia, occorre osservare rigorosamente la normativa italiana.

Non è consentito usare la propria posizione per costringere o spingere dipendenti a prendere parte ad alcuni eventi politici organizzati, o per altri fini politici.

Per maggiori informazioni sulle attività politiche dell'azienda, incluso l'AXP PAC e i requisiti per farne parte, visionare la *Political Contributions, Lobbying Activities and Provision of Gifts or Entertainment to Public Officials Policy*.

Beneficenza

American Express sostiene vari istituti di beneficenza e incoraggia il coinvolgimento del proprio personale attraverso vari programmi portati avanti dalla Società. Tuttavia, solo il Philanthropy Office o l'ufficio del Presidente possono effettuare donazioni per conto della Società. Per maggiori informazioni si prega di consultare le *Charitable Contributions, Unsolicited Proposals and Transactions with Charities Policy*.

7. Note Conclusive

In conclusione, ferma l'esigenza di conformarsi sempre ai Valori e ai Principi di condotta stabiliti dal Codice e, più in generale, dalla legislazione e dalle regole aziendali, locali e internazionali, e di agire sempre in maniera etica, non è sempre chiaro il modo in cui ciò deve essere fatto. A volte si possono incontrare situazioni in cui è necessario prendere delle ferme decisioni su cosa si intende per etico e lecito. Questi dilemmi non sempre hanno delle risposte chiare. Anche se questo Codice, le regole aziendali e il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e le risorse fornite aiutano a fare la scelta giusta, tali strumenti non sempre rispondono a tutti i possibili quesiti. Prima di prendere una decisione e di scegliere cosa fare, basta chiedersi:



- è coerente con i Valori aziendali, con il Codice e con le regole aziendali?
- come mi sentirei io se i miei amici o la mia famiglia lo scoprissero?
- come mi sentirei se ciò venisse trasmesso nel TG serale?
- la situazione potrebbe essere vista come non appropriata, non etica o rischiosa?

Se ci si sente ancora insicuri su cosa fare dopo essersi fatte queste domande, allora prima di agire è bene chiedere al manager di riferimento, al Responsabile Ufficio Compliance o all'Organismo di Vigilanza.



American Express Payments Europe S.L.

(Succursale per l'Italia)

Sede secondaria per l'Italia: Viale Alexandre Gustave Eiffel 15 – 00148, Roma
Codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
14778691007

Sede legale : Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spagna.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE

AEPE_MOGC_02_2021



Indice

1	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	4
2	LA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E S.M.I.	10
2.1	IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI (ENTI)	10
2.2	I REATI-PRESUPPOSTO SUI QUALI SI FONDA LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	12
2.3	LE SANZIONI APPLICABILI	12
2.4	L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI	14
3	L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI AEPE	17
3.1	OBIETTIVI PERSEGUITSI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	17
3.2	LA SUCCURSALE, AEPE SPAGNA E IL GRUPPO AMERICAN EXPRESS	17
3.2.1	Le attività svolte dalla Succursale e il Gruppo American Express.....	17
3.2.2	La struttura del Gruppo e la governance di AEPE Spagna.....	19
3.2.3	La struttura organizzativa della Succursale.....	21
3.2.4	Il sistema dei controlli interni di AEPE	22
3.2.5	Il sistema di gestione dei rischi di AEPE	24
3.3	I PRINCIPI ISPIRATORI E LE LINEE GUIDA PER L'ADOZIONE DEL MODELLO	26
3.4	LA STRUTTURA DEL MODELLO E DESTINATARI	28
3.5	LA PROCEDURA DI ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	31
3.5.1	La procedura di costruzione del Modello	31
3.5.2	La procedura di attuazione e aggiornamento del Modello	33
4	I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E I VALORI ETICI.....	34
4.1	LE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA	34
4.2	IL CODICE ETICO DELLA SUCCURSALE	34
5	FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	35
5.1	SELEZIONE DEL PERSONALE	35
5.2	FORMAZIONE DEL PERSONALE	36
6	ESTERNALIZZAZIONE.....	37
6.1	SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI E FORNITORI	37
6.2	INFORMATIVA AI COLLABORATORI ESTERNI E AI FORNITORI.....	37
6.3	OBBLIGHI DI VIGILANZA	37
7	IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING E LA TUTELA DEGLI AUTORI DELLE RELATIVE SEGNALAZIONI.....	38
7.1	LA NORMATIVA	38
7.2	PRINCIPI GENERALI	39
7.3	LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	39
8	IL SISTEMA DISCIPLINARE E I MECCANISMI SANZIONATORI.....	44
8.1	PRINCIPI GENERALI	44
8.2	MISURE NEI CONFRONTI DEI LEGALI RAPPRESENTANTI	45
8.3	MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	45
8.4	MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	47
8.5	MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, AGENTI, CONSULENTI, COLLABORATORI, FORNITORI, ECC. (ALTRI DESTINATARI)	47



9 L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	48
9.1 PREMESSA.....	48
9.2 L'INDIPENDENZA E LA STRUTTURA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	48
9.3 LA NOMINA, DURATA E REVOCÀ DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	49
9.4 I COMPITI E ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	50
9.5 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO	52
9.5.1 Modalità delle segnalazioni	53
9.6 REPORTING DELL'ORGANISMO NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI	54
9.7 L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO: CONTROLLI, RIUNIONI E DELIBERAZIONI	55
9.8 LA RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	55
9.9 RISERVATEZZA.....	55
10 REVISIONI PERIODICHE	56



1 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

- **AEMP:**

“American Express Management Policy” (denominazione che individua un set di linee di condotta di Gruppo – v. AEMP 15 – “Policy Management & Framework”).

- **AEPE o AEPE Italia:**

AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE S.L., Succursale per l’Italia (Sede legale: Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid; sede secondaria per l’Italia: Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15, 00148 Roma).

- **AEPE Spagna:**

AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE S.L., con sede legale in Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid.

- **“Alta Direzione”:**

top management della Società, ossia il gruppo di persone che ha l’autorità e la responsabilità di controllare direttamente il l’organizzazione aziendale al più alto livello.

- **“Attività sensibili” (o “processi sensibili”):**

le attività svolte dalla Società nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati. Le attività sensibili si distinguono in:

- a) **“attività operative”**, costituite dai processi aziendali nel cui ambito possono essere (direttamente) commessi i reati-presupposto (es.: “ispezioni degli organi di controllo”, per quanto si riferisce al reato di corruzione; “gestione dei contributi pubblici”, per quanto si riferisce al reato di malversazione; “rapporti infragruppo”, per quanto si riferisce al reato di associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale);
- b) **“attività strumentali”**, costituite dai processi aziendali attraverso i quali possono essere creati, in astratto, i mezzi o le modalità per la commissione dei reati; in altri termini, i processi che favoriscono o si collegano, rendendoli possibili, a comportamenti (commissivi od omissivi) costituenti direttamente fattispecie di reato, quali:
 - tipicamente, le attività di gestione di strumenti di tipo finanziario (es.: “rimborsi spese ai dipendenti” e “sistema premiante del personale” per quanto si riferisce al reato di corruzione);
 - altre attività strumentali (es.: “rapporti intercompany” o “intracompany” per quanto si riferisce al reato di corruzione).

- **“Autorità”:**

Ministeri o Enti Pubblici, Agenzie Pubbliche o Concessionarie di servizi pubblici (Agenzia delle entrate, Equitalia), Forze dell’Ordine (es. Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri), Direzione Investigativa Antimafia (DIA), Autorità Giudiziaria, Autorità di vigilanza (es. Banca d’Italia, Consob, IVASS, AGCOM, UIF), ogni altra Autorità pubblica o Concessionaria di servizi pubblici.



- **“Board of Directors”:**

Consiglio di Amministrazione di AEPE Spagna.

- **“CCNL”:**

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in vigore e applicato dalla Succursale.

- **“CIA”:**

il Contratto Integrativo Aziendale di secondo livello stipulato dalla Società con le organizzazioni sindacali, in vigore e applicato.

- **“Clienti”:**

controparti nei processi di vendita di beni e servizi.

- **“Codice Etico”:**

codice di comportamento adottato con riferimento allo svolgimento delle attività e del business, per definire i principi ispiratori, le leggi e le normative nonché le regole interne (valide per tutte le società del Gruppo American Express e), in un quadro di valori etici di correttezza, riservatezza, trasparenza e conformità alle disposizioni applicabili (di origine esterna o interna); il Codice Etico è parte integrante del Modello.

- **“Collaboratori esterni”:**

coloro che collaborano con la Società in forza di un contratto di collaborazione/d’opera di qualsiasi natura.

- **“Control and Risk Self Assessment” o “CRSA”:**

metodologia che ha come obiettivo quello di migliorare la cultura del controllo a tutti i livelli manageriali e operativi, e in secondo luogo, di ottemperare alle recenti regolamentazioni di Corporate Governance nazionali ed estere (se applicabili). Il CRSA prevede un sistema di autovalutazione strutturata del profilo di rischio da parte del management, in relazione agli obiettivi aziendali definiti. Per le aree di rischio significative segue la rilevazione dei controlli esistenti e la pianificazione di opportune contromisure. L’autovalutazione di Controlli e Rischi è svolta da ciascuna funzione aziendale interessata, con il supporto delle funzioni Compliance, Operational Risk, Internal Audit e Legale, al fine di identificare le eventuali aree “sensibili” ove ipoteticamente sarebbe possibile la realizzazione dei reati.

- **“Decreto Sicurezza” o “Testo unico sicurezza”:**

il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

- **“Decreto 231” o “Decreto” o “D.Lgs. n. 231/2001”:**

il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e s.m.i.



- **“Destinatari” o “Soggetti destinatari”:**

tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Succursale, vale a dire, a titolo esemplificativo: amministratori, dirigenti, dipendenti, membri degli organismi di controllo e vigilanza nonché collaboratori esterni, fornitori, partners, ecc. (in quanto operanti e/o interessati/coinvolti nelle aree/attività a rischio di reato).

- **“Dipendenti”:**

tutti i dipendenti della Succursale.

- **“Dirigenti”:**

tutti i dirigenti della Succursale.

- **“Enti/e”:**

- a) inteso in senso generale: soggetti/o sottoposti/o alla disciplina in materia di responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001, vale a dire “enti forniti di personalità giuridica e [omissis] società e associazioni anche prive di personalità giuridica”
- b) “Ente” (o “Succursale” o “AEPE” o “AEPE Italia”), inteso in senso specifico: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE S.L., Succursale per l’Italia (sede legale: Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid; sede secondaria per l’Italia: Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15, 00148 Roma).

- **“Esponenti aziendali”:**

gli Organi sociali e di controllo della Succursale.

- **“Succursale”:**

AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE S.L., Succursale per l’Italia (Sede legale: Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid; sede secondaria per l’Italia: Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15, 00148 Roma).

- **“Fornitori”:**

controparti nei processi di acquisto di beni e servizi.

- **“Gruppo”:**

Gruppo American Express.

- **“Incaricato di pubblico servizio”:**

L’art. 358 del codice penale stabilisce che “*1. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. 2. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*



L'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, dunque, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente cui il soggetto appartenga ma dalle funzioni affidate al soggetto medesimo, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Tale qualifica deve pertanto essere riconosciuta a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio e che, pur agendo nell'ambito di una attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, difettano dei poteri tipici dell'espletamento della medesima (siano essi autoritativi, certificativi o giudiziari), fatto salvo lo svolgimento di mansioni d'ordine o di prestazione di una attività meramente materiale.

- **"Legali rappresentanti":**

Preposti della Succursale.

- **"Linee guida 231":**

- *Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione ex D.Lgs. 231/01*, elaborate e diffuse da Confindustria aggiornate alla versione pubblicata nel mese di giugno 2021 **"Modello"** o **"Modello 231"**:

- a) inteso in senso generale: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001;
- b) inteso in senso specifico: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato dalla Succursale ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

- **"Operazione sensibile":**

operazione o atto che si colloca nell'ambito delle "Attività sensibili".

- **"Organismo di Vigilanza" o "OdV":**

organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento, previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

- a) inteso in senso generale: l'organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento, previsto dal D.Lgs. n. 231/2001;
- b) inteso in senso specifico: l'organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento, nominato dai Legali rappresentanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

- **"Organi sociali":**

organismi cui è demandata la gestione, l'amministrazione e il controllo della Succursale.

- **"Partner":**

controparte/i contrattuale/i della Società (quali ad es.: fornitori, distributori, ecc.), sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la stessa Succursale addivenga ad una qualunque forma di rapporto



contrattualmente regolato (associazione temporanea d'impresa - ATI, joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle “Attività sensibili”.

- **“Presidi di controllo”:**

insieme delle misure (di natura organizzativa, gestionale e di controllo) poste a presidio della prevenzione dei reati in ambito aziendale (con specifico riferimento ai reati presupposto); a titolo esemplificativo: Codice Etico, linee di condotta, sistema delle deleghe e procure, sistemi di controllo e gestione dei rischi, sistema disciplinare, formazione del personale, informazione rivolta ai Destinatari, ecc.

- **“Procedura”:**

serie di azioni, compiti, responsabilità e steps di un processo/attività che devono essere osservati per il raggiungimento del risultato atteso.

- **“Processi sensibili”:**

si veda voce “Attività sensibili”.

- **“Procuratori”:**

coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato.

- **“Pubblica Amministrazione”:**

Secondo la Relazione ministeriale al codice penale, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgono *“tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”*. Agli effetti della legge penale viene considerato *“Ente della pubblica amministrazione”* qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Per una esemplificativa elencazione dei soggetti giuridici appartenenti a tale categoria, è possibile fare riferimento all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.

- **“Pubblico ufficiale”:**

ai sensi dell'art. 357, primo comma, del codice penale: *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*.

Tale qualifica deve pertanto essere riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, possono ovvero debbono formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

- **“Reato/i” o “Reato/i presupposto”:**

il/i reato/i ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 (per il testo delle norme incriminatrici si rinvia all'Allegato 1).



- **“Reato/i rilevante/i”:**

i reati, tra i reati presupposto, che - tenuto conto dell’attività o della natura giuridica di AEPE - possono essere astrattamente commessi (ad esempio, non sono rilevanti i reati di “market abuse” poiché non possono neanche astrattamente essere commessi).

- **“Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro” o “SGSL”:**

- a) inteso in senso generale: il sistema procedurale previsto dall’art. 30, D.Lgs. n. 81/2008;
- b) inteso in senso specifico: il sistema procedurale previsto dall’art. 30, D.Lgs. n. 81/2008, adottato dalla Succursale (Allegato 2 alla Parte Generale del Modello).

- **“Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi” o, più brevemente, “Sistema di controllo interno” o “Sistema dei controlli interni”:**

il termine può riferirsi sia a un “processo” che a un “insieme di regole, procedure e strutture organizzative”, come di seguito precisato (in linea generale):

- i. “processo, attuato dal consiglio di amministrazione, dai dirigenti e da altri soggetti della struttura aziendale, finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie:
 - efficacia ed efficienza delle attività operative;
 - attendibilità delle informazioni di bilancio;
 - conformità alle leggi ed ai regolamenti in vigore”;
- ii. “l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati”.

- **“Soggetti Apicali”:**

persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ex art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto.

- **“Soggetti Sottoposti”:**

persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti in posizione apicale ma che possono comunque commettere reati o ne consentono la commissione a causa di impropria o negligente esecuzione delle operazioni aziendali.



2 LA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E S.M.I.

2.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI (ENTI).

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (entrato in vigore il successivo 4 luglio 2001) recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica».

Tale decreto, emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità di determinati soggetti ad alcune Convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha già da tempo aderito, come la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

- a) Con la citata disposizione, nell'ordinamento italiano è stato introdotto un **regime di responsabilità amministrativa** - cioè, un sistema sanzionatorio ulteriore a quello penale - a carico di determinati soggetti, denominati "Enti", per reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi.
- b) Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la "*nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia*".

L'ampliamento della responsabilità mira, quindi, a coinvolgere nella sanzione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse il reato sia stato commesso.

Il regime di responsabilità si applica a tutti gli Enti con o senza personalità giuridica che, nell'ambito di una realtà imprenditoriale, ispirano la propria gestione – esclusivamente o prevalentemente – a finalità di lucro (cioè, di profitto in senso economico).

A titolo esemplificativo:

- persone fisiche (artigiani, commercianti);
- società di persone, associazioni, enti ed organismi aventi carattere personale;
- società di capitali (S.p.A., S.r.l., ecc.).

Sono, invece, esclusi dal regime di responsabilità amministrativa:

- gli enti privi di personalità giuridica che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, cioè depositari di funzioni che trovano espresso riconoscimento nella Costituzione (ad es.: *partiti politici, organizzazioni sindacali*);
- lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti ed organizzazioni associative "a soggettività pubblica" - non privatizzate - che svolgono un pubblico servizio (ad es.: *ACI, CRI, CAI, Accademie culturali, Ordini e Collegi professionali*).



La giurisprudenza ha affermato l'applicabilità del regime di responsabilità anche agli **enti stranieri operanti sul territorio nazionale** (anche in assenza di una sede secondaria in Italia)¹.

L'art. 5 del Decreto stabilisce che l'Ente è responsabile per i reati commessi dal proprio personale dipendente (siano essi in posizione apicale oppure in posizione sottoposta, cioè soggetti alla direzione e vigilanza di un soggetto apicale) nel suo interesse o a suo vantaggio.

Ne consegue che l'Ente non risponde del reato se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse o a vantaggio "esclusivo" proprio o di terzi.

In senso inverso, l'**ente è responsabile anche nel caso di reati commessi da soggetti estranei alla propria organizzazione** (come, ad esempio, controparti contrattuali o collaboratori esterni e consulenti), sempre che non siano sottoposti ad altrui direzione o vigilanza e che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

L'ente è responsabile anche quando le fattispecie incriminatrici, comprese nel catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto di cui al Decreto, siano integrate anche solo allo stadio di **tentativo di reato** (si veda, sul punto, il successivo paragrafo 2.3).

Inoltre, la responsabilità prevista dal citato Decreto si configura anche in relazione a **reati commessi all'estero**, al ricorrere di determinate condizioni².

In forza del principio dell'autonomia della responsabilità della società, la responsabilità ex D. Lgs. n. 231/01 sussiste in capo alla società anche nel caso in cui:

- l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile;
- il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

Il **procedimento di accertamento** degli illeciti amministrativi dipendenti da reato segue le regole del codice di procedura penale e delle relative norme di attuazione ed è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato-presupposto (per l'elencazione di tali reati si rinvia all'Allegato 1).

¹Cass. Pen. Sez. VI n. 11626/2020 "afferma «il principio di diritto secondo il quale la persona giuridica è chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo derivante da un reato-presupposto, per il quale sussista la giurisdizione nazionale, commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, in quanto l'ente è soggetto all'obbligo di osservare la legge italiana e, in particolare, quella penale, a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove esso abbia la propria sede legale ed indipendentemente dall'esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che disciplinino in modo analogo la medesima materia anche con riguardo alla predisposizione e all'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione atti ad impedire la commissione di reati fonte di responsabilità amministrativa dell'ente stesso (conf. Caso Siemens - Trib. Milano, 28.04.2004)

²I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del Decreto) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per i reati commessi all'estero sono i seguenti:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) la società può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole, persona fisica, sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro la Società solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Inoltre, il rinvio agli artt. da 7 a 10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-terdecies del Decreto; pertanto, considerato altresì il principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto, a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. da 7 a 10 c.p., l'ente può rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- d) se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui sia stato commesso il fatto.



La **competenza** a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene quindi al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2.2 I REATI-PRESUPPOSTO SUI QUALI SI FONDA LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Il Decreto n. 231/2001 e altri provvedimenti di legge indicano espressamente le tassative ipotesi di reato costituenti presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste dallo stesso Decreto (Allegato 1).

Dalla data di emanazione del Decreto, l'elenco dei reati presupposto si è, nel corso degli anni, sensibilmente ampliato sino a ricoprendere la quasi totalità dei "reati d'impresa", nonché un cospicuo numero di reati di criminalità organizzata e comuni.

Per l'elenco completo dei reati-presupposto e il testo delle relative norme incriminatrici si rinvia al citato Allegato 1.

2.3 LE SANZIONI APPLICABILI

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato – tutte applicabili da parte del giudice penale – sono le seguenti:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive³;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La **sanzione pecuniaria** è sempre applicabile (art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001).

Essa si applica con il "sistema delle quote"; le quote variano da un minimo di cento ad un massimo di mille. Il valore unitario della quota può oscillare da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro.

Conseguentemente, detta sanzione – che si prescrive nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato-presupposto – è **non inferiore a 25.822 euro e non superiore a 1.549.371 euro**.

Per la sua determinazione il giudice deve tener conto di diversi fattori; al riguardo, un particolare rilievo assumono: la gravità del fatto; il grado di responsabilità dell'ente; l'attività svolta per attenuare le conseguenze del reato o per evitare la reiterazione degli illeciti; le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le possibili **sanzioni interdittive**, particolarmente gravi, sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

³ V. artt. 13 e segg., D.Lgs. n. 231/2001.



- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni si applicano, però, solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (al riguardo si rinvia alla lettura dei testi normativi riportati nell'Allegato 1) e non trovano applicazione quando l'autore ha commesso il reato nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo e quando è stato cagionato un danno di particolare tenuta.

Inoltre, deve ricorrere una delle seguenti ipotesi e condizioni:

- se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale: l'ente deve aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- se il reato è commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione: la commissione del reato deve essere stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.

La legge 9 gennaio 2019, n.3 recante “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*” ha disposto un inasprimento del trattamento sanzionatorio con riferimento ad alcuni reati contro la PA (nel cui novero rientrano le ipotesi di concussione; corruzione propria, semplice e aggravata dal rilevante profitto conseguito dall'ente; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; dazione o promessa al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità da parte del corruttore; istigazione alla corruzione) prevedendo due diverse forbici edittali a seconda della qualifica del reo. Se il reato è stato commesso da un soggetto apicale le sanzioni interdittive potranno avere una durata compresa tra 4 e 7 anni; se il reato è stato commesso da un soggetto subordinato la durata sarà compresa tra i 2 e i 4 anni. La legge ha altresì disposto l'applicazione delle sanzioni interdittive nella misura base cristallizzata nel comma 2 dell'art. 13 del Decreto (da 3 mesi a 2 anni) qualora nel caso dell'avvenuta commissione dei predetti delitti e prima della sentenza di condanna di primo grado, l'ente si sia adoperato per evitare ulteriori conseguenze del reato e abbia collaborato con l'autorità giudiziaria per assicurare le prove dell'illecito, per individuarne i responsabili e abbia attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire nuovi illeciti ed evitare le carenze organizzative che li hanno determinati.

Con la sentenza di condanna il giudice dispone sempre la **confisca del prezzo o del profitto del reato** (somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato), salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e salvi i diritti dei terzi in buona fede.

Quando viene applicata una delle sanzioni interdittive sopra menzionate il giudice può poi ordinare la **pubblicazione della sentenza** di condanna una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali da lui scelti oppure mediante affissione nel comune dove l'ente ha sede.

Infine, si precisa che si applicano solo le sanzioni pecuniarie quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente:

- ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose o si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;



- ha messo a disposizione il profitto conseguito dalla commissione del reato ai fini della confisca.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, nell'ipotesi di commissione, nelle forme del **tentativo**, dei delitti per i quali è prevista la responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001:

- le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà (comma 1, art. cit.);
- l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (comma 2, art. cit.)⁴.

2.4 L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

Il Decreto disciplina la responsabilità dell'ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole; i criteri di imputazione di natura soggettiva attengono al profilo della colpevolezza dell'ente.

In particolare, l'ente è ritenuto responsabile qualora non abbia adottato, o non abbia rispettato, standard di buona gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività. La colpa dell'ente, e quindi la possibilità di muovergli un rimprovero, dipende dall'accertamento di una politica di impresa non corretta o di deficit strutturali nell'organizzazione aziendale che non abbiano prevenuto la commissione di uno dei reati presupposto.

La responsabilità dell'ente è esclusa nel caso in cui questo, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Infatti, nell'introdurre il "regime di responsabilità amministrativa degli Enti", l'art. 6 del Decreto dispone, altresì, che la responsabilità dell'Ente è esclusa qualora sia stato **adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi**.

In sostanza, la predetta norma prevede una forma specifica di esonero (condizione esimente) da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il relativo aggiornamento, è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) vi sia stata concreta e adeguata vigilanza da parte del predetto organismo di controllo;
- d) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il predetto Modello.

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati - i Modelli di cui alla lettera a) debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le **attività** nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;

⁴ Rappresenta un'ipotesi particolare del cd. "recesso attivo" previsto dall'art. 56, comma 4, c.p..



2. prevedere specifici **protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni** dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere **obblighi di informazione nei confronti dell'organismo** deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un **sistema disciplinare** interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ne consegue che la realizzazione della condizione esimente delle responsabilità dell'Ente è concentrata sull'adozione di un modello organizzativo che, nell'ambito delle specificità della gestione dell'impresa e dei suoi peculiari profili di rischio di reato, assicuri un funzionamento incisivo, reso possibile:

- da assetti di *governance* atti a sostenere il modello;
- dal coinvolgimento del personale dell'impresa stessa;
- dall'introduzione di sistemi operativi che agiscano da "sensori" dei rischi di reato e che consentano un'efficace attività di monitoraggio e segnalazione.

L'efficacia esimente del Modello è, dunque, imperniata sui seguenti interventi organizzativi:

1. definizione dei reati;
2. redazione di un Codice Etico, espressivo dei valori e delle prescrizioni a cui l'impresa intende conformarsi;
3. mappatura delle aree e delle attività, nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
4. evidenziazione delle circostanze e dei processi sensibili, che necessitano di idonei presidi, e relativa graduazione secondo una scala di priorità di esposizione ai rischi di reato in questione;
5. disciplina dei processi sensibili e dei meccanismi di controllo in ordine alle finalità del Decreto, nonché definizione delle modalità di informazione e segnalazione, da parte del personale, di criticità e di fatti rilevanti sul piano delle responsabilità di reato;
6. per quanto di loro rispettiva competenza, informazione al proprio personale e a stabili *partners* dell'impresa (consulenti, agenti, fornitori, ecc.) del contenuto del Codice Etico, del Modello e dei comportamenti individuali, finalizzati all'osservanza della legalità e della correttezza amministrativa;
7. definizione di un sistema disciplinare atto a sanzionare i comportamenti lesivi del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
8. costituzione di un apposito Organismo che vigili sul corretto funzionamento del Modello e sulla sua adeguatezza nel tempo.

Ove l'Ente adotti il Modello, l'accertamento dell'efficacia esimente di quest'ultimo, in caso di commissione di un reato presupposto, opera diversamente a seconda dell'autore del reato.

Nel caso in cui il reato sia commesso dai Soggetti Apicali, il Decreto prevede un particolare meccanismo di inversione dell'onere della prova: la responsabilità dell'ente si presume, salvo che l'Ente stesso non riesca a dimostrare la propria estraneità al reato fornendo la prova di avere adottato e attuato un adeguato Modello di Organizzazione e di Gestione per prevenire il rischio della



commissione di reati della specie, e la prova che il Modello adottato sia stato, nel caso concreto, fraudolentemente eluso dagli amministratori o altri Soggetti Apicali infedeli.

Diversamente, nel caso dei Soggetti Sottoposti, è l'Autorità Giudiziaria a dover accettare e provare che la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei vertici aziendali, nonché dalla mancata adozione e attuazione di un idoneo Modello.

Considerato, quindi, che il Modello deve essere idoneo a prevenire i reati di origine sia *dolosa* che *colposa* previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, il primo obiettivo per la costruzione del Modello è la **procedimentalizzazione delle attività che comportano un rischio di reato**, al fine di evitarne la commissione: il Modello e le relative misure devono, cioè, essere tali che l'agente non solo dovrà "volere" l'evento reato (ad esempio corrompere un pubblico funzionario) ma potrà attuare il suo proposito criminoso soltanto aggirando fraudolentemente (ad esempio attraverso artifizi e/o raggiri) le indicazioni dell'ente.

L'insieme di misure che l'agente, se vuol delinquere, sarà costretto a "forzare", dovrà essere realizzato in relazione alle specifiche attività dell'ente considerate a rischio e ai singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse⁵.

⁵La logica di cui nel testo è coerente con i consolidati riferimenti internazionali in tema di controllo interno e di *corporate governance* ed è alla base dei sistemi di autovalutazione dei rischi (*Control SelfAssessment*) già presenti nelle più avanzate realtà aziendali italiane e, comunque, in rapida diffusione nel nostro sistema economico anche dietro l'impulso di recenti regolamentazioni. Il riferimento internazionale comunemente accettato come modello di riferimento in tema di *governance* e controllo interno è il "CoSO Report", prodotto in USA nel 1992 dalla Coopers & Lybrand (ora PricewaterhouseCoopers) su incarico del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (con l'*Institute of Internal Auditors* e l'AICPA fra le *Sponsoring Organizations*) che lo ha adottato e proposto quale modello di riferimento per il sistema di controllo delle imprese. Ad esso si sono ispirate le regolamentazioni nazionali di tutti i principali paesi (Regno Unito, Canada, ecc.). Il CoSO Report rappresenta anche in Italia la *best practice* formalmente riconosciuta per le società quotate in Borsa (cfr. la menzione contenuta nello stesso Codice di Autodisciplina adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate presso la Borsa Italiana nel 1999 ed aggiornato da ultimo nel 2006), oltre a costituire un evidente riferimento concettuale della Guida Operativa Collegio Sindacale del 2000, delle Circolari dell'ISVAP e della Banca d'Italia.



3 L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI AEPE

3.1 OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO

AEPE, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei propri stakeholders e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione ed effettiva implementazione del Modello previsto dal Decreto considerandolo un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di AEPE, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle aree e delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto ("Aree a Rischio") e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di AEPE nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da AEPE in quanto (anche nel caso in cui la medesima fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui AEPE intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a AEPE, grazie a un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

3.2 LA SUCCURSALE, AEPE SPAGNA E IL GRUPPO AMERICAN EXPRESS

3.2.1 Le attività svolte dalla Succursale e il Gruppo American Express

American Express Payments Europe S.L., Succursale per l'Italia, con rappresentanza stabile dell'omonimo istituto di pagamento costituito in Spagna, fa parte del Gruppo American Express, gruppo globale che opera prevalentemente nei servizi finanziari, di pagamento e di viaggio.

La società capogruppo (la “**Capogruppo**”) ha la propria sede centrale a New York (Stati Uniti d’America) ed è una delle trenta società quotate in borsa prese in considerazione nella rilevazione dell’indice “Dow Jones Industrial Average”.

American Express Payments Europe S.L. è una società iscritta al Registro delle imprese spagnolo ed è autorizzata e regolata dal *Banco de España*. a far data dal 1° marzo 2019, ad esito di un più ampio processo di riorganizzazione che American Express ha intrapreso per le proprie filiali europee, AEPE è subentrata in tutti i rapporti giuridici precedentemente in capo ad American Express Payment Services Limited (AEPSL).

Tale ristrutturazione in Italia è avvenuta attraverso una cessione di ramo d’azienda dalla Succursale AEPSL a quella di nuova costituzione l’AEPE.



Con specifico riferimento alle attività e ai servizi oggetto di *outsourcing*, il Comitato di Governance della Succursale (Branch Governance Committee) assiste il Comitato Operational Risk di AEPE Spagna per ciò che concerne tutti gli accordi di outsourcing della Succursale (compresi tutti quelli per effetto dei quali la Succursale riceva ovvero eroghi servizi in *outsourcing*). Il Comitato di Governance della Succursale, inoltre, assiste i Legali Rappresentanti e i Dirigenti della Succursale per far sì che tutti i servizi di *outsourcing* si svolgano nel rispetto delle *policy/linee* di condotta e delle procedure dell’Ente stabilite al riguardo, nonché nel rispetto di tutte le disposizioni di vigilanza vigenti in Italia.

Sono svolte in outsourcing da AESEL a favore di AEPE Italia, ai sensi di specifici rapporti *intercompany* definiti a livello di Gruppo, le seguenti attività:

- Taxation;
- Procurement - Global Supply Management;
- Global Real Estate & Workplace Enablement;
- Global Security;
- Human Resources;
- Technology Services

Sono svolte in outsourcing da AEI a favore di AEPE Italia, ai sensi di specifici rapporti *intercompany* definiti a livello di Gruppo, le seguenti attività:

- Compliance;
- General Counsel Office;
- Internal Audit;
- Corporate Affairs & Communication;
- Corporate Governance;
- Controllership.

I membri del Comitato di Governance della Succursale garantiscono la loro conoscenza delle *policy/linee* di condotta e delle procedure di AEPE con riguardo all’*outsourcing*, nonché di tutte le relative disposizioni di vigilanza italiane.

In aggiunta a ciò, il Comitato assiste i Legali Rappresentanti e i Dirigenti della Succursale nella previsione e supervisione di procedure volte a garantire che i contratti rilevanti di prestazione di servizi ed altri accordi significativi con altri soggetti del gruppo siano gestiti e controllati adeguatamente.

- Infine si fa presente che:
- il modello di esternalizzazione adottato coinvolge sia altre società del gruppo già preposte alla fornitura di specifici servizi per tutte le controllate del gruppo localizzate in diversi paesi (c.d. centri di eccellenza), sia soggetti terzi di comprovata competenza.
- le attività oggetto di esternalizzazione svolte da società del Gruppo sono regolati nell’ambito di specifici rapporti *intercompany* definiti a livello di Gruppo così come le attività svolte da soggetti terzi sono regolati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali;
- il modello di esternalizzazione adottato è espressamente descritto dalla procedura “AEPE Outsourcing Policy” che “(...) disciplina e formalizza il processo di esternalizzazione e la



governance delle attività esternalizzate in conformità con la normativa di riferimento e le più recenti linee guida emesse dalla European Banking Authority (EBA)”, e tra l’altro, prevede espressamente: i) ruoli e responsabilità; ii) le fasi del processo di esternalizzazione (valutazione dell’esigenza di esternalizzazione; selezione del fornitore; fase contrattuale; transizione/implementazione; monitoraggio dell’esternalizzazione; conclusione dell’accordo di esternalizzazione); iii) la tenuta e tenere aggiornato il Registro dei Contratti di Esternalizzazione da parte dell’Outsourcing Governance Team.

3.2.2 La struttura del Gruppo e la governance di AEPE Spagna

Il Gruppo American Express è caratterizzato da un’operatività multinazionale organizzata secondo una struttura cosiddetta “a Matrice”, nella quale le linee funzionali riportano per linee “verticali” alle direzioni centrali, e al contempo sono presenti, a vari livelli e fino al livello del mercato di riferimento, flussi informativi “orizzontali” che garantiscono il coordinamento e il controllo dell’operatività.

Questa struttura organizzativa, utilizzata da molti gruppi internazionali, ha l’obiettivo di consentire la diffusione di linee strategiche comuni a tutto il gruppo, la cui esecuzione si sviluppi in modo conforme al contesto normativo ed economico del mercato dove l’operatività effettivamente si svolge.

In tale contesto la Direzione e le funzioni di AEPE Italia, come avviene per qualsiasi altra succursale, hanno la responsabilità di garantire lo sviluppo delle strategie di gruppo in modo armonico e conforme ai requisiti del mercato nel quale operano, mediante un continuo coordinamento e scambio d’informazioni: la struttura organizzativa di American Express prevede, a tal fine, idonei strumenti di coordinamento (comitati, gruppi interfunzionali, mappa dei flussi informativi) e funzioni di supporto le quali, avvalendosi di un articolato sistema di flussi informativi e di controlli di secondo livello, hanno il compito di favorire lo sviluppo del sistema dei controlli e di governo dei rischi della Società, che possa soddisfare i requisiti richiesti dal Regolatore.

La coesione della struttura organizzativa della Succursale è stata ulteriormente rafforzata attraverso la creazione di strutture permanenti di coordinamento (tra le quali, il Comitato di Governance) e la formalizzazione del sistema di deleghe in materia di controllo e governo dei rischi.

La struttura organizzativa che ne risulta, pertanto, ha lo scopo di garantire i requisiti di tracciabilità dei processi decisionali, dell’attività di coordinamento e degli strumenti di controllo e governo dei rischi previsti per gli intermediari finanziari.

La struttura di governance della sede principale AEPE Spagna è caratterizzata dall’attribuzione a specifici Organi Sociali delle funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo verso tutte le entità giuridiche rientranti all’interno del perimetro di consolidamento (*sub-entities*) e le filiali (come è il caso di AEPE Italia).

In particolare il *Board of Directors* di AEPE Spagna è responsabile della funzione di supervisione strategica e titolare della funzione esecutiva, che può delegare in tutto o in parte a membri dello stesso Board of Directors ovvero all’interno della struttura organizzativa, attraverso la nomina di legali rappresentanti e/o direttori generali.

Tra le responsabilità assegnate al *Board of Directors*, vi è anche il compito di assicurare che le attività di AEPE siano svolte in maniera efficace, in linea con i requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalle procedure e politiche aziendali esistenti emanate dalla Capogruppo.




Il sistema di *governance* prevede un sistema di comunicazione delle informazioni e di deleghe che consente di ricondurre le decisioni rilevanti all'appropriato livello deliberativo. Quanto precede si attua anche con rispetto alle deleghe rilasciate ai Legali Rappresentanti di AEPE Italia.

Infatti, per alcune predefinite categorie di decisioni rilevanti, ed ogni qual volta lo ritengano opportuno all'interno dei limiti delle proprie deleghe, i due Legali Rappresentanti di AEPE Italia hanno la possibilità di attivare un processo autorizzativo (definito “*escalation*”) il quale prevede e consente sulla base di regole definite, di sottoporre specifiche tematiche all'attenzione sia dei comitati che al *Board of Directors* di AEPE Spagna.

Il Board ha istituito 6 sub-committes (“*Board Committees*”), l'*Audit Commission*, il Comitato Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing, Il Comitato Corporate Crime Prevention (Órgano de Prevención Penal), Il Comitato dei Rischi, il Comitato dei Rischi operativi e l'*External Acquiring Committee* per gestire gli ambiti specifici di propria competenza.

L'interazione tra Board, *Board Committees* a livello AEPE Spagna e i Comitati di Governance delle singole filiali, con i relativi flussi informativi e di escalation viene così rappresentato:



3.2.3 La struttura organizzativa della Succursale

La funzione di gestione è delegata, dal *Board of Directors* di AEPE Spagna, ai due Legali Rappresentanti (in qualità di Preposti alla sede secondaria di Roma).

I Legali Rappresentanti sono dotati dei più ampi poteri di rappresentanza nella gestione ordinaria e straordinaria della Succursale, che possono esercitare in modo congiunto senza limitazioni, ovvero in modo disgiunto entro precisi limiti d'importo.

In aggiunta ai poteri sopra descritti, ai Legali Rappresentanti sono stati espressamente delegati specifici poteri in materia di organizzazione della Succursale, da esercitarsi congiuntamente, tra i quali, in particolare (si citano espressamente quelli che assumono rilevanza ai fini del D.Lgs. n. 231/2001):



- definire compiti e responsabilità dei dirigenti della Succursale (ivi inclusi i membri del Comitato di Governance);
- nominare e definire i poteri e le responsabilità dei soggetti che rivestono all'interno della Succursale il ruolo di:
 - Responsabile del trattamento dei dati;
 - Responsabile della Sicurezza
 - Responsabile della Funzione Antiriciclaggio;
 - Responsabile della segnalazione delle operazioni sospette.

La struttura organizzativa prevede, poi, un direttore generale (mansion attribuita a uno dei due Legali Rappresentanti), cui sono state delegate le funzioni di “Datore di Lavoro”; a quest'ultimo, ai sensi del D.Lgs. 81/08, è attribuito il potere di nomina dei Delegati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

L'Alta Direzione è responsabile delle seguenti attività:

- garantire un'efficace supervisione e controllo sulla gestione dell'operatività aziendale e sui rischi cui la Succursale si espone, definendo procedure di controllo adeguate (v. succ. para. 3.2.4);
- individuare e valutare i fattori di rischio della Succursale (v. succ. para. 3.2.5.);
- verificare la funzionalità, l'efficacia e l'efficienza del sistema dei controlli interni, provvedendo al suo adeguamento alla luce dell'evoluzione dell'operatività (v. succ. para. 3.2.4);

definire i compiti delle strutture dedicate alle funzioni di controllo, assicurandosi che le medesime siano dirette da personale qualificato in relazione alle attività da svolgere;

- definire i canali per la comunicazione a tutto il personale delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità nonché i flussi informativi necessari a garantire alla dirigenza la piena conoscenza dei fatti aziendali;
- rendere effettive le direttive del Board of Directors di AEPE Spagna e dei Board Committees per la realizzazione e la verifica della funzionalità dei sistemi informativi aziendali.

I Legali Rappresentanti individuano, suddividono e assegnano le responsabilità di gestione tra i membri del Comitato di Governance e il personale della Succursale.

A quest'ultimo proposito, in particolare, ferma restando la funzione di supervisione del Comitato di Governance (*Branch Governance Committee*) istituito dalla Succursale sugli affari svolti dalla stessa nella sua interezza, ciascuno dei soggetti individuati come titolari di specifiche responsabilità gestorie da parte dei Legali Rappresentanti è responsabile per il corretto adempimento dei compiti del proprio ufficio.

Per quanto riguarda specificamente la disciplina di cui al Decreto, la Succursale ha nominato un apposito Organismo di Vigilanza (v. succ. para. 9).

3.2.4 Il sistema dei controlli interni di AEPE

La Succursale si è dotata di un sistema locale di controlli interni articolato in **tre livelli**, attribuiti alle diverse articolazioni aziendali come segue:



- primo livello: affidato alle funzioni che svolgono direttamente le attività (sussistenza di procedure, sussistenza di tool informatici e di procedure di back office; formalizzazione dei ruoli e delle responsabilità);
- secondo livello: attribuito alla funzione di Compliance, quest'ultima svolta in outsourcing dalla corrispondente funzione dell'AEI;
- terzo livello: attribuito in outsourcing alla Funzione Internal Audit di AEI;

A tale sistema è riconosciuta una rilevanza centrale.

Più in dettaglio, seppur in sintesi, in merito alla **struttura del Sistema dei controlli interni** della Succursale si precisa quanto segue:

- Controlli di linea (o di primo livello): controlli diretti volti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Sono incorporati nelle procedure aziendali, e sono presidiati dalle strutture operative (e.g. funzioni di *business* o di supporto) ovvero eseguiti nell'ambito delle attività di *back-office* e *front-office*;
- Controlli sulla gestione dei rischi (o di secondo livello): sono svolti da strutture diverse da quelle operative e svolgono compiti di monitoraggio e gestione dei tipici rischi aziendali (si pensi ai rischi operativi, finanziari, di mercato, di *non-compliance*, etc.). Tali controlli concorrono alla definizione delle metodologie di misurazione dei rischi, verificano il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e controllano che le varie attività rientrino nei parametri rischio-rendimento prefissati;
- Controlli di revisione interna (o di terzo livello): attività di *internal auditing*, svolta da unità indipendenti e diretta ad individuare andamenti anomali o violazioni delle procedure, nonché a valutare periodicamente la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

In tal senso AEPE ha provveduto a definire un **set di regole, procedure e strutture organizzative**, volte al rispetto di strategie aziendali e al conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi, dell'affidabilità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, con le disposizioni normative nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

I **principi chiave con cui è stato definito il Sistema dei controlli interni** sono stati:

- *segregation of duties*: definizione dei processi aziendali in modo tale da permettere una chiara e formalizzata individuazione di ruoli e responsabilità e la separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze
- *sistemi informativi*: dotazione di idonei sistemi informativi in grado di assicurare adeguata diffusione di flussi informativi all'interno e all'esterno della struttura aziendale e dotazione di adeguati livelli di sicurezza che garantiscano la sicurezza fisica e logica dell'hardware e del software
- *tracciabilità*: definizione e manutenzione di idonei presidi per la conservazione e archiviazione dei documenti
- *reporting*: definizione di idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo; garantire che le anomalie riscontrate dalle unità operative e dalle funzioni di controllo siano tempestivamente portate a conoscenza dei livelli appropriati dell'Ente (ad esempio Legali Rappresentanti, *Branch Governance Committee*, etc.) e gestite con adeguate tempistiche; definizione di canali di comunicazione efficaci al fine di assicurare



che tutto il personale sia a conoscenza delle politiche e delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità.

Per ulteriori dettagli sul sistema dei controlli interni, si rinvia alla menzionata “Relazione sulla struttura organizzativa” e alle policy/linee di condotta e procedure di Gruppo e aziendali.

3.2.5 Il sistema di gestione dei rischi di AEPE

Il Regolamento del Comitato di Governance di AEPE Italia prevede che i singoli esponenti aziendali, ciascuno secondo la propria area di competenza, abbiano la responsabilità di riferire e sottoporre gli eventuali rischi rilevati nello svolgimento delle attività in loro responsabilità all’attenzione dei Legali Rappresentanti, in modo che sia ad essi garantito l’esercizio del controllo e la possibilità di prendere decisioni informate.

In merito ai flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza si rinvia al succ. para. 9.5.

A fronte di quanto portato alla loro attenzione, i Legali Rappresentanti (e l’Organismo di Vigilanza) possono richiedere ulteriori analisi e/o approfondimenti alle funzioni coinvolte, per quanto concerne le tematiche oggetto di discussione e/o prendere una decisione informata nonché, in caso si riscontrasse un impatto rilevante sulle attività o sul profilo di rischio della Succursale che lo rendesse opportuno, attivare il processo di “escalation”, il quale, nelle sue modalità operative, prevede che la tematica sia sottoposta all’attenzione del *Board of Directors* di AEPE Spagna o dei suoi “committees”.

In particolare, dal punto di vista della gestione del rischio della Succursale, i Legali Rappresentanti ed i Dirigenti della Succursale individuano, verificano e gestiscono i rischi che possono pregiudicare l’attività della Succursale. Il Comitato di Governance di AEPE funge da forum per la discussione, revisione, e decisione degli aspetti attinenti alla compliance o al rischio e supporta altri comitati, i Legali Rappresentanti ed i Dirigenti della Succursale, ciascuno secondo il proprio ruolo nell’assunzione delle decisioni e nella gestione del rischio, con particolare riferimento a quanto segue:

- A. **Valutazione dei Rischi:** identificazione e valutazione di tutti i rischi, legali, di compliance, operativi, di mercato, di frode, reputazionali e altri rischi ai quali la Succursale può essere esposta;
- B. **Supervisione del Rischio:** supervisione delle misure per garantire che i rischi di business, strategici e operativi nonché gli altri rischi siano gestiti in modo efficace (incluso il sistema di gestione dei rischi di American Express in generale, sia a livello globale che a livello della sola Succursale), e informare gli stakeholder circa l’effetto che le decisioni strategiche relative alla Succursale possono avere sul livello di rischio.
- C. **Supervisione del Rischio di non Conformità e dei Rischi Reputazionali:** individuazione, gestione e controllo dei rischi connessi al riciclaggio di denaro e contrasto di finanziamento al terrorismo, alla trasparenza, alla protezione dei dati personali, nonché ad altri rischi di vigilanza e reputazionali. In particolare, nell’adempimento della propria funzione il Comitato di Governance:
 - analizza le relazioni ed i piani, contenenti le azioni correttive che fossero necessarie, elaborati dalle funzioni Legale e/o Compliance;
 - analizza con il responsabile della Funzione di Compliance della Succursale e con i rappresentanti del General Counsel Office ogni nuova legge o regolamento che possa



influire sulle attività della Succursale, nonché ogni altro elemento o tendenza che possa avere lo stesso effetto;

- analizza con il responsabile di Compliance della Succursale, e con ogni altro soggetto competente, la coerenza delle policy/linee di condotta e dei processi di compliance con quanto previsto dalla legge, o da altre fonti di natura regolamentare o di vigilanza;
- funge da forum per il responsabile della Funzione di Compliance della Succursale e per i rappresentanti del General Counsel Office, per la revisione delle relazioni e degli aggiornamenti circa questioni rilevanti sia legali che regolamentari, incluso il contenzioso di particolare rilievo nel quale la Succursale sia coinvolta.

- D. **Rispetto delle Procedure di Risk Management e delle Policy/linee di condotta di controllo interno:** supervisione dell'attuazione e adesione alle policy/linee di condotta sul rischio, ai processi, alle direttive e alle procedure di controllo interno di American Express, sia a livello globale che al livello della Succursale, compresi i relativi modelli di reportistica al management;
- E. **Internal Audit:** Il Comitato di Governance discute e prende atto del piano annuale di Internal Audit predisposto per la Succursale dalla funzione di *audit* di Gruppo (“**Internal Audit Group**” o “**IAG**”).

Inoltre, al fine di supervisionare la gestione dei rischi, il Comitato di Governance si occupa dei seguenti aspetti:

- a. informazioni finanziarie circa i risultati operativi ottenuti in relazione alle previsioni e alle condizioni effettive della Succursale;
- b. ogni informazione proveniente dall'Internal Audit Group o dal responsabile del controllo interno, compresa la loro opinione circa l'adeguatezza dei controlli interni;
- c. relazioni sulle policy/linee di condotta e prassi societarie di gestione dei rischi, compreso il rispetto delle policy/linee di condotta societarie approvate, al fine di verificare che la gestione del livello di rischio della Succursale sia adeguata e funzioni effettivamente;
- d. relazioni su tutti gli altri rischi significativi, secondo quanto ritenuto necessario;
- e. delle eccezioni alle policy/linee di condotta societarie e ai controlli interni, e delle conseguenze di queste eccezioni nell'ambito della Succursale, nonché dei progressi compiuti nell'eliminazione di ogni carenza;
- f. delle relazioni e delle raccomandazioni degli altri comitati tra cui: il Comitato Audit & Finance, il Comitato Rischi nonché il Comitato External Acquiring;
- g. delle relazioni e degli aggiornamenti provenienti dal General Counsel Office, da Compliance e da altre funzioni di supporto, quando opportuno.

Per ulteriori dettagli sul sistema dei rischi si rinvia alle policy/linee di condotta e alle procedure aziendali.

In merito a queste ultime, si riporta qui di seguito una Figura rappresentativa delle policy/linee di condotta in materia di Risk Management.




Figure 1: AEMP 50 – Enterprise Risk Management Policy Structure

Figura 1: le policy/linee di condotta (AEMP) in materia di Risk Management

Il rischio di commissione di reati (compresi, evidentemente, quelli rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001) è qualificato quale “rischio operativo” (“Operational Risk” - v. Policy AEMP47)⁶.

3.3 I PRINCIPI ISPIRATORI E LE LINEE GUIDA PER L’ADOZIONE DEL MODELLO

Il Modello della Società è innanzitutto, come già indicato, adottato allo scopo di realizzare la diligente gestione di un efficiente sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili, al fine della prevenzione sulla commissione, anche tentata, dei reati soggetti alla disciplina in tema di “responsabilità amministrativa degli enti” prevista dal D.Lgs. n. 231/2001.

Detta finalità preventiva si esplica nei confronti sia dei Soggetti Apicali sia dei Soggetti Sottoposti all’altrui direzione.

L’adozione del Modello e la sua efficace implementazione contribuiscono, inoltre, a migliorare la gestione e l’efficacia del Sistema di controllo interno, favorendo, altresì, il consolidarsi di una cultura aziendale che valorizzi i principi di trasparenza, eticità, correttezza e rispetto delle regole anche a beneficio dell’immagine della Succursale e del Gruppo e del rafforzarsi del sentimento di fiducia degli stakeholder.

L’ulteriore rafforzamento del Sistema di controllo interno, unitamente alla definizione e divulgazione di principi etici, migliora, infatti, i già elevati standard di comportamento adottati e contribuisce a

⁶ AEMP47 “Enterprise-Wide Operational Risk Management Policy”, Table 2, relativa alla definizione dei rischi rientranti in questa categoria (estratto): “Legal/Regulatory: the risk of legal or regulatory sanctions, financial loss or damage to the reputation of AXP resulting from failure to comply with laws, regulations, rules, other regulatory requirements, or codes of conduct and other standards of self regulatory organizations applicable to banking and financial service; Financial Reporting: the risk that financial statements (and related disclosures) do not present fairly in all material respects, the financial position of the Company as of a defined period (or point in time) in accordance with generally accepted accounting principles of a defined jurisdiction. This includes financial information made available for public consumption and used for internal decision making; People: the risk that the Company fails to ensure an appropriate workplace environment is established; roles and responsibilities are unclear; organizational structure is inadequate to support operations; and employees are not qualified and trained to fulfill their responsibilities.”



meglio regolare i comportamenti e le decisioni di quanti, quotidianamente, sono chiamati ad operare nell'interesse dell'ente.

A tali fini, il Modello è stato adottato tenendo conto:

- del Codice di condotta di American Express;
- delle *policy/linee* di condotta e procedure di American Express, ove applicabili;
- delle procedure locali;
- del sistema di controllo e di gestione dei rischi in essere;
- delle indicazioni delle menzionate Linee guida Confindustria e ABI;
- delle best practices in materia di costruzione dei Modelli 231;
- della normativa penale e di settore applicabile agli ambiti di applicazione della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001.

Il Modello di AEPE:

- individua le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (v. Parte Speciale del Modello e documentazione relativa alla mappatura delle attività sensibili);
- sancisce precise regole etiche e comportamentali (v.: Codice Etico; Parte Generale e Parte Speciale del Modello; policy/linee di condotta e procedure di Gruppo, ove applicabili, e locali);
- prevede specifici protocolli operativi diretti a programmare e definire l'assunzione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevede appositi obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (v. succ. para. 9), oltre che nei confronti delle Funzioni di supporto (v.: Codice Etico);
- prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (v. succ. para. 6);
- prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione e delle singole attività svolte, misure preventive e periodiche attività di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge nonché a scoprire ed eliminare tempestivamente situazione di rischio (v. precedente para. 3.2.5).

Per la predisposizione del proprio Modello la Succursale ha fatto riferimento alle “Linee-guida Confindustria”⁽⁷⁾ e alle “Linee-guida ABI”. Si è, altresì, tenuto conto delle Circolari ABI riguardanti la disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001⁽⁸⁾.

In particolare, conformemente alle indicazioni delle suddette Linee guida, con riferimento a tutti i reati (dolosi e colposi), gli strumenti più rilevanti del proprio **Sistema dei controlli interni** (o “Presidi di controllo” - v. prec. para. 3.2.4) possono essere individuati come segue:

- Codice Etico;

⁷ V. ultima versione aggiornata al marzo 2014.

⁸ Tra queste: Circolare ABI, Serie Legale, n. 30 del 29 novembre 2010 (“Organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – Regime fiscale dei compensi ai componenti”).



- sistema organizzativo;
- sistema dei controlli di linea;
- sistema di gestione dei rischi;
- sistema di revisione;
- controlli affidati all’Organismo di Vigilanza (v. succ. para. 9.4);
- procedure (manuali e informatiche);
- linee di condotta;
- poteri autorizzativi e di firma;
- comunicazione/informazione al personale e agli altri Destinatari;
- formazione del personale;
- sistema disciplinare;
- flussi informativi nei confronti del Revisore legale dei conti e delle funzioni aziendali individuate dalla normativa interna;
- flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza.

I *principi generali* cui AEPE si impegna a conformare tutte le operazioni aziendali sono i seguenti:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (vale a dire: nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- tutte le dichiarazioni in forma scritta, elettronica o di testo, compresi tutti i media (Internet, e-mail, ecc.), che sono giuridicamente vincolanti per la società devono essere sottoscritte esclusivamente in accordo alle policy/linee di condotta aziendali;
- applicazione di regole e criteri improntati a principi di trasparenza e legalità;
- oggettivizzazione delle scelte;
- documentazione dei controlli;
- previsione e attuazione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste dal Modello o, comunque, relative alle attività sensibili;
- individuazione di requisiti dell’Organismo di Vigilanza in grado di assicurare:
 - l’autonomia;
 - l’indipendenza;
 - la professionalità;
 - la continuità di azione;
 - dell’Organismo di Vigilanza stesso, nonché l’assenza di cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o rapporti di parentela con gli organi di vertice.

3.4 LA STRUTTURA DEL MODELLO E DESTINATARI

Il Modello adottato si articola in:

- Codice Etico
- Parte Generale;
- Allegati alla Parte Generale;



- Parti Speciali, in numero di tredici:

- Sezione A: reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Sezione B: reati informatici e trattamento illecito di dati;
- Sezione C: delitti di criminalità organizzata;
- Sezione D: reati contro l'industria e il commercio e delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Sezione E: reati societari;
- Sezione F: reati tributari;
- Sezione G: reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Sezione H: reati transnazionali;
- Sezione I: reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Sezione J: reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- Sezione K: reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- Sezione L: reati ambientali;
- Sezione M: impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

Rispetto all'elenco dei reati presupposto di cui al Decreto (cfr. Allegato 1), la presente versione del Modello 231 adottato dalla Società considera non rilevanti i reati di cui all'art. 25-sexies (abusì di mercato), i reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies, il reato di cui all'art. 25-quater.1 (mutilazione degli organi genitali femminili), i reati di cui all'art. 25-terdecies (razzismo e xenofobia), i reati di cui all'art. 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati) nonché i reati di cui all'art. 25-sexiesdecies (contrabbando) considerati non ipotizzabili.

In particolare:

- il Codice Etico:** a integrazione degli strumenti di controllo previsti nell'ambito del Decreto, la Società ha formalmente adottato un proprio Codice Etico (che ha accolto il Codice di condotta di American Express), espressione di un contesto aziendale ove primario obiettivo è quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative degli *stakeholder*.

Il Codice Etico ha lo scopo, tra l'altro, di favorire e promuovere un elevato standard di professionalità e di evitare pratiche comportamentali difformi rispetto agli interessi dell'ente o devianti rispetto alla legge, nonché contrastanti rispetto ai valori che la Società (e American Express) intende mantenere e promuovere.

Esso è rivolto a tutti i Destinatari del Modello.

Il Codice Etico deve essere considerato, quindi, quale fondamento essenziale del Modello, poiché insieme costituiscono un corpus sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza aziendale ed è elemento essenziale del sistema dei controlli interni; le regole di comportamento in esso contenute si integrano, pur rispondendo i due documenti a una diversa finalità.



- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società, allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” riconosciuti come propri e sui quali richiama l’osservanza di tutti;
 - il Modello (o meglio, le altre parti del Modello) risponde, invece, anche a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio o nell’interesse dell’ente, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).
- la **Parte Generale** descrive la normativa introdotta dal D.Lgs. n. 231/2001, il processo di definizione e i principi di funzionamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo, il sistema disciplinare, i meccanismi di concreta attuazione dello stesso e le modalità di nomina e funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, la diffusione interna ed esterna del Modello nonché la formazione in materia; in questa Parte vengono, altresì, individuati i Destinatari del Modello; viene inoltre illustrato il sistema di whistleblowing e di tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del Modello, di cui essi siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte in seno alla Società, ai sensi dell’art. 6, commi da 2-bis a 2-quater, D.Lgs. n. 231/2001.
- la **Parte Speciale** è strutturata al fine di:
- individuare, previa descrizione delle fattispecie incriminatrici e delle relative modalità attuative, le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi reati rilevanti ai sensi del Decreto (al riguardo si rinvia anche alla “mappatura delle attività sensibili”);
 - evidenziare ai destinatari del Modello quali comportamenti concreti potrebbero comportare l’applicazione, nei confronti della Società, delle sanzioni previste dal Decreto;
 - disciplinare i comportamenti richiesti ai Destinatari del Modello, al fine specifico di prevenire la commissione di reati (definizione di principi generali e particolari di comportamento; rinvio alle regole interne definite dalle policy/linee di condotta e procedure aziendali).
 - In definitiva, obiettivo finale della Parte Speciale del Modello è la costruzione e la descrizione dei criteri di sviluppo e implementazione di un insieme strutturato di ‘regole’ che non possa essere aggirato, se non fraudolentemente (concretandosi, in tale evenienza, l’esimente da responsabilità di cui all’art. 6, comma 1, lett. c., D.Lgs. n. 231/2001). Per conseguire dette finalità, le diverse Sezioni della Parte Speciale si soffermano, in particolare, ad approfondire nel dettaglio i singoli reati, esemplificando le possibili modalità di commissione da parte dei Destinatari anche al fine di valutare se sia, anche solo astrattamente (ossia in via del tutto teorica), ipotizzabile - in relazione alle attività concretamente svolte - la commissione di tali reati.

Ai fini del costante “aggiornamento dinamico” del Modello, occorre considerare che tutte le norme interne tempo per tempo introdotte, costituiscono parte integrante del presente Modello, il cui costante aggiornamento è compito, ognuno per l’ambito rispettivamente attribuitogli, di coloro che hanno la competenza ad emanare le norme di cui sopra (in conformità all’apposita procedura adottata dall’Ente).

In linea generale, sono Destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della società, vale a dire, a titolo esemplificativo: legali rappresentanti, dirigenti, dipendenti, membri degli organismi di controllo e vigilanza nonché collaboratori esterni, partners, fornitori, ecc. (in quanto operanti e/o interessati/coinvolti nelle aree/attività a rischio di reato).



Ciascun Destinatario è tenuto alla conoscenza e all'osservanza dei principi contenuti nel presente documento.

3.5 LA PROCEDURA DI ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

3.5.1 La procedura di costruzione del Modello

Si fa preliminarmente presente come AEPSL Italia era già dotata di un Modello 231/2001 e che, a seguito di un progetto interno di revisione della struttura organizzativa che ha visto la creazione della nuova società American Express Payments Europe S.L. (AEPE) quest'ultima ha deciso, partendo dal citato Modello, di aggiornarlo sulla base del nuovo assetto organizzativo, costituendo di fatto un nuovo Modello per la nuova società AEPE Italia.

Al termine di un progetto interno – svolto con l'ausilio di una società di consulenza – finalizzato all'aggiornamento del Modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, i Legali Rappresentanti della Succursale hanno approvato il Modello.

Nei paragrafi seguenti sono descritte, in sintesi, le singole fasi operative del processo di costruzione dell'originaria versione del Modello.

a) Mappatura preliminare delle attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente sono definiti "sensibili" (di seguito, "attività sensibili" e "processi sensibili").

Scopo della presente fase operativa è stato, pertanto, l'identificazione approfondita degli ambiti aziendali e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili.

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è stata l'analisi della struttura societaria e organizzativa (del Gruppo, di AEPE Spagna e della Succursale).

Sulla base dell'analisi del modello di governance e di business di AEPE nonché della struttura organizzativa della Succursale, è stata effettuata una prima individuazione dei processi/attività potenzialmente sensibili e una preliminare identificazione delle unità organizzative responsabili di tali processi/attività (**"Unità Organizzative"**).

Nello specifico, sono state svolte le seguenti attività finalizzate all'individuazione dei processi/attività sensibili:

- raccolta della documentazione relativa alla struttura societaria e organizzativa (ad esempio: organigrammi, principali procedure organizzative, deleghe di funzione, procure, ecc.);
- analisi della documentazione raccolta per l'approfondimento del modello di *governance e di business*;
- analisi storica ("case history") dei casi rilevanti che hanno interessato AEPSL (ora AEPE) negli anni passati, relativamente a procedimenti penali, civili, o amministrativi con punti di contatto con la normativa introdotta dal D.Lgs. n. 231/2001;
- rilevazione degli ambiti aziendali di attività e delle relative responsabilità funzionali;



- individuazione preliminare dei processi/attività sensibili ex D.Lgs. 231/2001;
 - individuazione preliminare delle Direzioni/Unità Organizzative responsabili dei processi sensibili identificati.
- b) Identificazione dei *key officer* (*process owner* e *co-work*) e analisi dei processi e delle attività sensibili

Lo scopo di tale fase operativa è stato quello di identificare le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere, completando e approfondendo l'inventario preliminare dei processi/attività sensibili e dei rischi operativi nonché delle Unità organizzative e dei soggetti coinvolti (di seguito, “*key officer*”: “*process owner*” e “*co-work*” dei singoli processi/attività).

Tale analisi è stata svolta sia attraverso l'analisi della documentazione aziendale, inclusa quella relativa alle procure, sia attraverso incontri di approfondimento tecnico effettuati con le Unità Organizzative identificate.

I *key officer* sono stati identificati nelle persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi aziendali e sulle attività delle singole Unità Organizzative, al fine di raggiungere un livello di informazione/dettaglio idoneo a comprendere il sistema dei controlli e di gestione dei rischi in essere.

L'analisi è stata condotta attraverso “interviste personali strutturate” con i *key officer*, che hanno avuto anche lo scopo di stabilire, per ogni attività sensibile, i processi di gestione, la struttura e la composizione delle norme interne e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di compliance e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse, nonché la valutazione dei rischi di commissione dei reati.

La metodologia utilizzata per gli approfondimenti è quella – utilizzata dalla best practice – denominata CRSA – “Control Risk Self Assessment”.

Di seguito sono elencate le attività svolte nel corso della presente fase operativa, al termine della quale è stata definita una preliminare “mappa dei processi/attività sensibili” verso cui indirizzare l'attività di analisi e gli approfondimenti:

- raccolta di ulteriori informazioni attraverso analisi documentale e incontri con i referenti interni del progetto finalizzato alla predisposizione del Modello;
- identificazione di ulteriori soggetti in grado di dare un apporto significativo alla comprensione/analisi delle attività sensibili e dei relativi meccanismi di controllo;
- predisposizione della mappa, che “incrocia” i processi/attività sensibili con i relativi *key officer*;
- esecuzione di “interviste” strutturate con i *key officer*, nonché con il personale da loro indicato, al fine di raccogliere, per i processi/attività sensibili individuati nelle fasi precedenti, le informazioni necessarie a comprendere:
 - i processi elementari/attività svolte;
 - le Unità organizzative/soggetti interni/esterni coinvolti (“*process owner*” e “*co-work*”);
 - i relativi ruoli/responsabilità;
 - il sistema dei controlli esistenti;
 - i rischi di compliance;



- la valutazione dei rischi di compliance;
- condivisione con i key officer di quanto emerso nel corso delle “interviste”;
- formalizzazione della “mappa dei processi/attività sensibili”, sintetizzando le informazioni ottenute e le eventuali criticità individuate sui controlli del processo sensibile analizzato.

Al termine di tale fase è stata predisposta, quindi, una mappa analitica delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001.

Nella rilevazione del sistema di controllo e di gestione dei rischi esistente sono stati considerati, tra l’altro, i seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

c) Gap analysis

L’obiettivo di tale fase operativa consiste nell’individuazione: (i) dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001; (ii) delle eventuali azioni di miglioramento del Modello.

Al fine di rilevare e analizzare in dettaglio il Modello esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell’attività di risk assessment sopra descritta e di valutare la conformità del Modello stesso alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, è stata, dunque, effettuata un’analisi comparativa (c.d. “gap analysis”) tra il sistema organizzativo e di controllo esistente (“as is”) e un modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001 (“to be”).

d) Definizione del Modello

Lo scopo della successiva fase operativa è stato la definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 della Società, articolato in tutte le sue componenti e personalizzato alla realtà aziendale.

La realizzazione di tale fase è stata supportata dai risultati delle fasi precedenti e ha fatto seguito all’adozione di misure di miglioramento (tra queste: adozione di un SGSL conforme allo standard UNI INAIL richiamato dall’art. 30, D.Lgs. n. 231/2001).

Quindi, il presente Modello si inserisce nel più ampio (e previgente) Sistema dei controlli interni.

3.5.2 La procedura di attuazione e aggiornamento del Modello

In virtù dei poteri a essi conferiti, i Legali rappresentanti della Succursale hanno il compito di attuare, aggiornare e adeguare il Modello.

Tutte le altre disposizioni, protocolli operativi, prassi e regole aziendali strumentali all’attuazione, aggiornamento e adeguamento del Modello sono emanate dalle funzioni aziendali competenti, in ottemperanza al Modello stesso e in conformità all’apposita procedura adottata dall’Ente.



4 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E I VALORI ETICI

4.1 LE LINEE GUIDA CONFININDUSTRIA

Come già precisato, il Modello della Succursale è stato costruito sulla base delle “*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001*” (e aggiornate alla versione pubblicata nel mese di giugno 2021) elaborate da Confindustria e da ABI, oltre che sulla base del Codice Etico del Gruppo American Express.

Esso, dunque, prevede l’adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati dai quali deriva la responsabilità amministrativa dell’Ente disciplinata dal ripetuto D.Lgs. n. 231/2001.

I **principi etici** indicati dalle menzionate Linee guida – che devono quindi intendersi parte integrante del presente Modello – sono, in sintesi, i seguenti:

- imprescindibile rispetto, da parte della Succursale, di tutte le leggi e i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera;
- in particolare, rispetto delle norme del codice penale, delle norme che regolano la tutela della concorrenza, l’esercizio delle attività di intermediario finanziario, la salute e sicurezza sul lavoro, l’ambiente;
- ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- divieto di offrire doni, denaro o altre utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi;
- nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione (o con clienti privati) non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:
 - esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione (o soggetti inseriti nelle strutture aziendali di clienti o potenziali clienti privati) a titolo personale;
 - offrire o in alcun modo fornire omaggi (salvo per quelli previsti dalle procedure aziendali) nel solo caso di rapporti con clienti privati;
 - sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

4.2 IL CODICE ETICO DELLA SUCCURSALE

I principi etici appena richiamati sono stati ulteriormente specificati e integrati nell’ambito del Codice Etico formalmente adottato dalla Succursale, al quale, pertanto, si rinvia.

Tale Codice Etico deve essere, in ogni caso, sempre applicato da tutti i Destinatari unitamente alle altre regole facenti parte del Modello (Parte Generale e Parte Speciale del Modello, procedure operative, policy/linee di condotta e procedure aziendali, ecc.).



5 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

L’Ente, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all’interno ed all’esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo dell’Ente è quello di comunicare i contenuti e i principi del Modello non solo ai propri Dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi dell’Ente in forza di rapporti contrattuali. Sono, infatti, Destinatari del Modello sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nell’Ente, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti, ma anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi dell’Ente. Fra i Destinatari del Modello sono, quindi, annoverati i componenti degli Organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell’Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari.

AEPE intende quindi:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle “aree sensibili”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni che ne regolano l’attività, un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l’applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che AEPE non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui AEPE fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui AEPE intende attenersi.

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dall’Ente.

L’attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall’Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di *“promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della composizione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi contenuti nel Modello”* e di *“promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull’attività dell’azienda e sulle norme comportamentali”*.

Ai fini anzidetti, AEPE pubblica sul proprio sito internet la Parte Generale del Modello, comprensivo del Codice Etico e tutte le Sezioni della Parte Speciale (omettendo i contenuti dei capitoli riguardanti le “Attività sensibili” e il “Sistema dei Controlli”), e sul proprio sito intranet il Modello integrale, comprensivo di tutte le Sezioni della Parte Speciale.

5.1 SELEZIONE DEL PERSONALE

AEPE, tramite il Direttore della funzione Risorse Umane esternalizzata ad AESEL, istituisce uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all’applicazione del Decreto.



Nella lettera d'assunzione viene inserita idonea informativa avente ad oggetto il Modello e ai neo assunti garantita la tempestiva formazione nell'ambito dei programmi aziendali.

Ogni dipendente è tenuto a: 1) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello; 2) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; 3) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

5.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dall'Ente secondo le indicazioni fornite dalle strutture competenti all'aggiornamento, vigilanza e controllo sul Modello stesso e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- A. **Organismo di Vigilanza:** seminario iniziale volto alla illustrazione delle procedure aziendali interne adottate da AEPPE e alla descrizione della struttura e delle dinamiche aziendali di AEPE; incontri di aggiornamento su eventuali significative novità normative, giurisprudenziali e dottrinali relative al Decreto e alla sua applicazione.
- B. **Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'Ente e responsabili interni:** un seminario iniziale sarà esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; verrà, inoltre, organizzato un seminario di aggiornamento annuale e garantito l'accesso a un sito intranet dedicato all'argomento.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

- C. **Altro personale:** con idonea cadenza periodica, l'Ente propone un piano di formazione all'Organismo di Vigilanza, il quale ne verifica la qualità dei contenuti.

Tale piano di formazione dovrà prevedere interventi diversamente dettagliati a seconda della collocazione aziendale degli Esponenti Aziendali e delle specifiche Aree a Rischio nelle quali essi operano. Il piano potrà, altresì, prevedere la predisposizione di un questionario di self-assessment da trasmettere in formato elettronico tramite posta elettronica, per valutare periodicamente il livello di conoscenza e l'applicazione dei principi etici e di comportamento contenuti nel Modello.

I corsi di formazione predisposti per i Dipendenti devono avere frequenza obbligatoria. La qualità dei contenuti è verificata dall'Organismo di Vigilanza, il quale deve, altresì, accertarne i risultati in termini di adesione e gradimento..



6 ESTERNALIZZAZIONE

Come già descritto nel paragrafo 3.2.1, per lo svolgimento dei servizi di pagamento, AEPE si avvale anche di terze parti, sia interne sia esterne al gruppo.

6.1 SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI E FORNITORI

AEPE adotta (e ne valuta periodicamente l'adeguatezza) appositi sistemi di valutazione per la selezione dei Collaboratori Esterni e dei Fornitori.

6.2 INFORMATIVA AI COLLABORATORI ESTERNI E AI FORNITORI

Ai Collaboratori Esterni e ai Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte del Gruppo.

A tal fine, la Società fornirà, ai Collaboratori esterni e ai Fornitori più significativi per operatività nelle aree sensibili, un estratto del Modello e il Codice Etico.

Potranno essere, altresì, forniti ai Collaboratori Esterni e ai Fornitori apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da AEPE sulla base del presente Modello organizzativo contenenti prescrizioni ai medesimi applicabili nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo per il loro possibile inserimento nei contratti.

6.3 OBBLIGHI DI VIGILANZA

Tutti gli Esponenti Aziendali i quali abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri Esponenti Aziendali hanno l'obbligo di esercitarla con la massima diligenza, segnalando all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità previste nel successivo paragrafo 9.5.1, eventuali irregolarità, violazioni e inadempimenti.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, gli Esponenti Aziendali con funzioni di vigilanza saranno sanzionati in conformità alla loro posizione all'interno di AEPE secondo quanto previsto al successivo capitolo 7.



7 IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING E LA TUTELA DEGLI AUTORI DELLE RELATIVE SEGNALAZIONI

Per effetto dell'emanazione della Legge n. 179/2017 – “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. whistleblower)*”, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, il Modello di Organizzazione e Gestione deve oggi recepire al suo interno un adeguato sistema di whistleblowing, vale a dire una rigorosa e garantita disciplina dell’attività di segnalazione da parte del dipendente o collaboratore dell’Ente di violazioni o irregolarità di cui egli sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte in seno all’azienda.

7.1 LA NORMATIVA

Nel dettaglio, ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 231/2001, è stabilito che il Modello debba prevedere:

- a) uno o più **canali di segnalazione** dedicati che consentano tanto ai Soggetti Apicali, quanto ai Soggetti Sottoposti, come supra rispettivamente definiti (cfr. par. 1.4), di presentare, a tutela dell’integrità dell’Ente, **segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001** e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, **o di violazioni del Modello** di Organizzazione e Gestione dell’Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali debbono altresì garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno **un canale alternativo** di segnalazione **idoneo a garantire**, con modalità informatiche, **la riservatezza** dell’identità del segnalante;
- c) **il divieto di atti di ritorsione o discriminatori**, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera e), del Modello (su cui v. il successivo cap. 6), la comminatoria di **sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante**, nonché **di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate**.

I successivi commi 2-ter e 2-quater dell’art. 6 del Decreto stabiliscono ulteriori misure di tutela a favore del segnalante-dipendente della società.

In particolare, la prima disposizione prevede che l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Soggiunge poi il comma 2-quater prevedendo la comminatoria di nullità quale sanzione per il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, e precisando che sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Dispone inoltre che è onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.



Va infine dato atto, per completezza, delle disposizioni recate dall'art. 3 della Legge 179/2017 citata, con le quali si introducono norme in parte derogatorie alla disciplina del segreto, in relazione all'esigenza di garantire l'effettività della segnalazione.

Si stabilisce, in particolare, che nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate, fra l'altro, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 231/2001, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'Ente e al contrasto delle malversazioni costituisce **giusta causa** di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326 (segreto d'ufficio), 622 (segreto professionale) e 623 (segreto scientifico e industriale) del codice penale, nonché all'articolo 2105 del codice civile (segreto riconducibile al dovere di fedeltà del lavoratore).

La giusta causa, tuttavia, non opera qualora l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata (art. 3, comma 2, Legge n. 179/2017).

Da ultimo, il comma 3 della citata Legge dispone che, quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

7.2 PRINCIPI GENERALI

Già in epoca anteriore all'entrata in vigore della Legge n. 179/2017, la Succursale si è dotata di procedure atte a consentire agli Espiatori Aziendali, ai Responsabili di Funzione, ai dipendenti, consulenti, collaboratori, fornitori o partners commerciali dell'Ente, di effettuare segnalazioni relative a condotte illecite, o comunque lesive degli interessi presi di mira dal Decreto 231, ovvero a presunte violazioni delle misure di prevenzione prescritte dal Modello, con modalità tali da assicurare la riservatezza circa l'identità del segnalante (fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede) ed a garantire lo stesso da qualsivoglia forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per ragioni collegate alla segnalazione effettuata.

Detta attività di segnalazione, che vede quale referente ultimo l'Organismo di vigilanza dell'Ente, forma oggetto di specifici obblighi posti a carico dei Destinatari del Modello, previsti nell'ambito della disciplina dei flussi informativi nei confronti dell'OdV, di cui al successivo paragrafo 9.5, da assolversi secondo le modalità previste dal sottoparagrafo 9.5.1.

Per tali ragioni, in considerazione dei presidi preventivi in atto nel sistema informativo implementato da AEPE, le misure prescritte nei paragrafi sopra indicati e le procedure ivi indicate, per quanto non espressamente derogato o specificato dal presente capitolo, s'intendono in questa sede integralmente richiamate anche ai fini della disciplina del whistleblowing.

7.3 LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Ad ogni modo, stante il rilievo attribuito alla materia dalla normativa di cui alla Legge n. 179/2017, la Succursale ha svolto al suo interno una revisione volta ad ottimizzare l'efficacia e la sicurezza dei canali di segnalazione, mediante l'adozione ed implementazione sotto la responsabilità della Funzione Global Security, di una nuova procedura operativa locale che disciplina partitamente le segnalazioni e le tutele da garantire ai segnalanti.(cfr. SEC_01_2019 "Management of mailbox" dell'1/09/2019)



Le principali caratteristiche del processo di segnalazione di illeciti da essa delineato possono schematizzarsi nei termini seguenti.

- **Titolarità del potere/dovere di segnalazione**

La procedura è rivolta a tutti coloro che:

- a) rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di AEPE (c.d. “Soggetti Apicali”);
- b) sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (c.d. “Soggetti Sottoposti”);
- c) sono comunque da considerarsi “Soggetti Destinatari” del Modello, secondo la definizione contenuta in premessa.

- **Oggetto della segnalazione**

La segnalazione deve avere ad oggetto, anche alternativamente:

- a) condotte illecite, accadute all'interno dell'Ente o comunque ad esso relative, suscettibili di integrare taluno dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, ovvero rivelatrici di un difetto di organizzazione nell'ambito di uno o più “Attività, Operazioni e/o Processi Sensibili”, o tale da far emergere nuove aree di rischio operativo;
- b) ipotesi di violazioni del Modello e dei “Presidi di controllo” di AEPE, ivi comprese l'inosservanza delle norme del Codice Etico ed il mancato rispetto delle procedure e dei protocolli operativi richiamati nella presente Parte Generale e nelle Sezioni di cui si compone la Parte Speciale del Modello.

In entrambi i casi sopra richiamati, deve trattarsi di fatti di cui il segnalante sia venuto a conoscenza, alternativamente:

- i. in ragione dello svolgimento delle funzioni rivestite all'interno della Succursale, o del rapporto di collaborazione intrattenuto con l'Ente;
- ii. in occasione dello svolgimento delle funzioni o del rapporto medesimi, e sempre attraverso modalità lecite.

- **Contenuto della segnalazione**

La segnalazione dovrà rispondere a determinati requisiti contenutistici, atti a garantirne la natura circostanziata e non meramente strumentale o delatoria. Nel dettaglio, essa riporterà:

- a) la tipologia di illecito/violazione;
- b) l'identità del segnalante, con indicazione di qualifica/funzione/ inquadramento/ruolo svolto all'interno di AEPE;
- c) una chiara e completa descrizione della condotta rilevata, con specifica indicazione delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si sarebbero verificati i fatti oggetto di segnalazione, qualora conosciute;
- d) ove conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di risalire al presunto autore dell'illecito/violazione;



- e) le Attività/Operazioni/Processi sensibili interessati dall’ illecito o segnalato, ed eventualmente i Presidi di controllo violati;
- f) i nominativi di eventuali ulteriori soggetti in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto di segnalazione;
- g) eventuali evidenze documentali (all’occorrenza allegabili) in grado di supportare la ricostruzione dei fatti segnalati, o di confermarne la fondatezza;
- h) ogni ulteriore informazione e/o annotazione che possa fornire un utile riscontro alla segnalazione.

- **Modalità di inoltro e destinatari della segnalazione**

Il destinatario della segnalazione viene individuato nell’Organismo di vigilanza di AEPE.

È prevista la predisposizione di plurimi canali di segnalazione, attivabili con le seguenti modalità:

- a) mediante invio della segnalazione in busta chiusa all’indirizzo: Organismo di Vigilanza Modello 231 c/o AEPE, Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15 - 00148 Roma, o per posta elettronica all’indirizzo e-mail dedicato dell’OdV: OrganismodiVigilanzaAEPE@AEXP.COM;
- b) mediante invio della segnalazione attraverso la piattaforma “Amex Ethics Hotline” a cui si accede attraverso la rete intranet aziendale;
- c) in alternativa, ed a completa garanzia della riservatezza dell’identità del segnalante in ogni fase relativa all’inoltro e gestione della segnalazione, mediante accesso ad apposito software reso disponibile sulla rete intranet aziendale e/o online, protetto da sistemi crittografici, ed inserimento su form delle informazioni elencate al punto che precede; la segnalazione sarà visualizzabile esclusivamente dall’OdV, suo destinatario.

- **Verifica circa la fondatezza della segnalazione**

Ricevuta la segnalazione, l’OdV espleterà le necessarie verifiche in ordine alla fondatezza della segnalazione, avvalendosi dei poteri riconosciutigli dal presente Modello (cfr. *infra*, cap. 7) e nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza.

A tal fine, esso potrà disporre l’audizione personale del segnalante, nonché degli eventuali altri soggetti in grado di riferire circostanze utili sui fatti segnalati. Di tali incontri verrà redatta verbalizzazione, che sarà conservata in un archivio riservato ed accessibile esclusivamente all’OdV.

Qualora dall’esito delle predette verifiche la segnalazione risulti non manifestamente infondata, essa verrà trasmessa, unitamente agli atti istruttori eventualmente compiuti o agli elementi raccolti:

- a) ai Legali Rappresentanti e/o al Board of Directors di AEPE Spagna, conformemente a quanto previsto dal successivo paragrafo 9.6;
- b) agli Organi, Esponenti e Dirigenti aziendali competenti per i profili di responsabilità disciplinare, secondo quanto previsto dal successivo capitolo 8.

La segnalazione inoltrata è privata delle informazioni dalle quali sia possibile desumere l’identità del segnalante. Tutti i soggetti che vengano a conoscenza della segnalazione saranno tenuti all’obbligo di riservatezza, salvi gli obblighi di divulgazione previsti dalla legge.



- **Tutela del segnalante**

Come attestato nei punti che precedono, l'identità del segnalante viene protetta sia in fase di acquisizione e gestione della segnalazione, sia nella successiva fase dell'accertamento, fatti salvi i casi in cui l'identità debba essere rivelata in osservanza di obblighi di legge (ad esempio, in presenza di fatti di rilevanza penale che formano oggetto di denuncia all'Autorità giudiziaria).

Nel caso di apertura di procedimento disciplinare in relazione ai fatti oggetto di segnalazione, l'identità del segnalante potrà essere rivelata ai soggetti responsabili della gestione del procedimento e all'inculpato soltanto a condizione che:

- a) vi sia il consenso espresso del segnalante;
- b) la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, anche in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa dell'inculpato.

Nei confronti del segnalante è vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (a titolo meramente esemplificativo: azioni disciplinari pretestuose, comportamenti vessatori, intimidazioni, demansionamenti), diretta od indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, ad una o più segnalazioni effettuate o da effettuarsi ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 231/2001, secondo la procedura in oggetto.

Chiunque ritenga di aver subito una misura ritorsiva o discriminatoria per il fatto di aver effettuato una segnalazione ai sensi della presente procedura dovrà darne immediata e circostanziata notizia all'Organismo di vigilanza, che – valutata la fondatezza degli elementi riportati – potrà comunicare la presunta discriminazione o ritorsione, anche a fini ripristinatori o dell'eventuale esercizio del potere disciplinare: i) al Responsabile di Funzione competente in relazione all'ufficio di appartenenza del segnalante, se dipendente di AEPE; ii) ai Legali Rappresentanti e/o al Comitato di Governance, se trattasi di dirigente, di componente degli stessi Organi, ovvero di altro Destinatario del Modello.

Si rammenta, in ogni caso, che ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, D.Lgs. n. 231/2001, l'adozione di misure discriminatorie poste in essere nei confronti dei segnalanti potrà essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, sia da parte del segnalante, sia da parte dell'organizzazione sindacale da questi indicata.

- **Responsabilità del segnalante e di altri soggetti coinvolti**

La presente procedura non tutela il segnalante in caso di segnalazione diffamatoria o calunniosa, ovvero effettuata con dolo o colpa grave e rivelatasi infondata.

Tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di segnalazione sono tenuti al rispetto dell'obbligo di massima riservatezza ed alla puntuale osservanza delle modalità operative sopra descritte.

È fatta in ogni caso salva la disciplina in materia di segreto d'ufficio, professionale, scientifico/industriale, ovvero riconducibile ai doveri di fedeltà del lavoratore, in relazione alla quale valgono le garanzie di cui all'art. 3, Legge n. 179/2017, alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

- **Sanzioni**

In relazione a quanto previsto dall'art. 6, commi 2-bis e ss., D.Lgs. n. 231/2001, dall'art. 3, Legge n. 179/2017, nonché dalla presente procedura di segnalazione implementata ai sensi delle predette



disposizioni, sono assoggettate a sanzione nell'ambito del sistema disciplinare del Modello le seguenti condotte:

- a) la violazione delle misure di tutela del segnalante, come sopra riportate;
- b) l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

La disciplina sanzionatoria ed il relativo procedimento sono quelli delineati in via generale per le violazioni del Modello e dei Presidi di controllo, ed oggetto di trattazione nel successivo capitolo 8 della presente Parte Generale, a cui si fa integrale rinvio.



8 IL SISTEMA DISCIPLINARE E I MECCANISMI SANZIONATORI

La costruzione del Modello ha richiesto la formalizzazione di un apposito sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico, del Modello nonché delle procedure previste dallo stesso documento (v. qui di seguito)⁹.

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e), e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001. Il sistema disciplinare stesso è, pertanto, diretto a sanzionare il mancato rispetto delle regole contenute nel Codice Etico e delle procedure e prescrizioni indicate nel Modello adottato dalla Succursale.

Il sistema disciplinare costituisce parte integrante del Modello e, ai sensi dell'art. 2106, c.c., integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie qui contemplate, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (“**CCNL**”) applicato (v., in particolare, gli artt. da 225 a 227 del citato contratto), ferma restando l'applicazione dello stesso per le ipotesi ivi delineate.

8.1 PRINCIPI GENERALI

A titolo meramente generale ed esemplificativo, costituisce “violazione” del presente Modello e delle relative procedure:

- la messa in atto o l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso e nelle procedure integranti il medesimo che comporti la commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01.
- la messa in atto o l'omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle relative procedure o richiesti dalla legge che espongano la Società anche solo a una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal medesimo Decreto.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dalle relative procedure sono assunte dalla Succursale in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel Modello e nelle relative procedure, ledono, infatti, di per sé sole, il rapporto di fiducia in essere con l'Ente/Datore di Lavoro e comportano azioni di carattere sanzionatorio e disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione o dall'esito di un giudizio penale, nei casi in cui la violazione costituisca reato. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione (anche di natura disciplinare) e della irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti in materia.

Il presente sistema disciplinare è suddiviso a seconda della categoria di inquadramento dei Destinatari ex art. 2095, c.c. nonché dell'eventuale natura autonoma o parasubordinata del rapporto che intercorre tra i Destinatari stessi e AEPE ed è rivolto:

- a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Succursale (c.d. Soggetti Apicali);

⁹ V. “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001” elaborate da CONFINDUSTRIA, para. II.3.



- b) alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (c.d. Soggetti Sottoposti);
- c) a tutti gli altri Destinatari.

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- a) elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest'ultima per imprudenza, negligenza o imperizia anche in considerazione della prevedibilità o meno dell'evento);
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) gravità dei pericoli creati;
- d) entità del danno eventualmente creato alla società dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- e) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- f) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio;
- g) eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave. La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista. Principi di tempestività e immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'esito dell'eventuale giudizio penale.

8.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI LEGALI RAPPRESENTANTI

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno dei Legali Rappresentanti l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Board of Directors di AEPE Spagna. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere gli opportuni provvedimenti secondo quanto previsto dalle norme societarie.

8.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Giova precisare, preliminarmente, che il sistema disciplinare di seguito descritto è applicato autonomamente e prescinde dalla circostanza che il comportamento assuma o meno rilevanza penale e/o dall'esito di una eventuale azione giudiziale.

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello (comprensivo del Codice Etico) **costituisce parte essenziale degli obblighi contrattuali dei dipendenti** ai sensi e per gli effetti degli artt. 2104 ("Diligenza del prestatore di lavoro") e 2105 ("Obbligo di fedeltà") del codice civile.

Pertanto, la gravità del comportamento del lavoratore e l'idoneità a incidere, in maniera più o meno intensa, sul rapporto fiduciario instaurato con la Società/datore di lavoro, **costituiscono inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro** e, in altre parole, **illecito disciplinare** che, in conformità alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria (artt. 225 e segg. dell'accordo), nonché dell'art. 7 della Legge 30/05/1970, n. 300 (Statuto



dei Lavoratori), possono essere sanzionati con l'interruzione immediata del rapporto di lavoro e comportare il risarcimento dei danni eventualmente derivati.

Il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogarsi nel caso concreto (ferma l'applicazione dei criteri stabiliti dal CCNL), sono determinati sulla base del criterio di proporzionalità di cui all'art. 2106 del codice civile e, quindi, valutando:

- l'intenzionalità del comportamento, anche se al solo fine di eludere le prescrizioni del Modello;
- il grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- la posizione funzionale e le mansioni del lavoratore;
- il comportamento complessivo del lavoratore e l'eventuale reiterazione della condotta da censurare;

altre particolari circostanze.

Le sanzioni irrogabili ai Lavoratori Dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e da eventuali normative speciali applicabili.

- Le sanzioni previste dall'art. 225 del CCNL sono le seguenti:
- biasimo inflitto verbalmente;
- biasimo inflitto per iscritto;
- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione (art. 193 del CCNL);
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- licenziamento disciplinare senza preavviso.

In caso di comportamenti che risultino qualificabili come illeciti disciplinari, in conformità a quanto sopra precisato, la Succursale può adottare, in relazione alle specifiche fattispecie ed in funzione della gravità di tali comportamenti rispetto alla commissione, o al rischio di commissione, dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, uno o più dei provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL vigente.

In particolare, sono considerate violazioni gravi quelle che determinano il rinvio a giudizio penale o che presentano un elevato profilo di rischio reato; per tali violazioni, potranno essere applicate tutte le sanzioni di cui all'articolo 225 del CCNL precedentemente richiamato.

Per quanto concerne i comportamenti con basso profilo di rischio di reato (quali, a titolo esemplificativo, omissione delle comunicazioni e/o delle informazioni prescritte, inosservanza dei doveri di vigilanza e controllo dell'attività dei Sottoposti, violazioni delle modalità operative in genere previste dal Modello), saranno applicabili le seguenti sanzioni: biasimo inflitto verbalmente, biasimo inflitto per iscritto e multa fino a 4 ore della normale retribuzione.

Gli obblighi di cui all'art. 7 della Legge 30/05/1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) – in particolare l'affissione delle norme disciplinari in luogo accessibile a tutti – sono osservati anche in relazione alle regole sopra indicate afferenti, in modo specifico, le violazioni del Modello.

Le violazioni, gli illeciti o le semplici infrazioni riscontrate, nonché i relativi provvedimenti disciplinari che la Succursale intende adottare, sono comunicati per iscritto al dipendente il quale ha diritto di



difendersi comunicando la propria versione dei fatti e, qualora lo ritenga opportuno, di farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali.

Per quanto non espressamente sopra previsto, si rinvia alle disposizioni del CCNL e alle altre regole aziendali che formano il sistema disciplinare.

8.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Ai Dirigenti si applicano le stesse misure disciplinari previste per i Dipendenti (v. prec. para. 8.3).

8.5 MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, AGENTI, CONSULENTI, COLLABORATORI, FORNITORI, ECC. (ALTRI DESTINATARI)

Nei contratti e negli accordi stipulati e stipulandi con partner commerciali agenti, consulenti, collaboratori esterni, fornitori o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Succursale, devono essere inserite specifiche clausole in base alle quali la violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Decreto, dal Codice Etico e dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, da parte degli stessi potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni all'ente, ivi compresi i danni derivanti dall'applicazione da parte del giudice delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 231/2001. Analoghe misure potranno essere previste con riferimento ai contratti di servizi infragruppo.



9 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1 PREMESSA

Come si è già avuto modo di precisare, l'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro *"affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo"* (i.e. l'"Organismo di Vigilanza").

L'affidamento di detti compiti all'Organismo di Vigilanza e, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai Soggetti Apicali che dai soggetti sottoposti.

L'art. 7, comma 4, del Decreto ribadisce che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, la verifica periodica del Modello, evidentemente da parte dell'Organismo di Vigilanza a ciò deputato.

Si tratta di assegnare all'Organismo di Vigilanza lo svolgimento di tutte quelle attività di verifica e adeguamento previste e descritte nei successivi punti del presente documento e che costituiscono a tutti gli effetti un processo di business da presidiare a livello manageriale.

L'Organismo di Vigilanza è domiciliato presso la sede di Roma della Succursale.

9.2 L'INDIPENDENZA E LA STRUTTURA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come già sottolineato (v. prec. paragrafo 2.3), il Modello deve garantire che l'Organismo di Vigilanza sia in grado di assicurare:

- l'autonomia;
- l'indipendenza;
- la professionalità;
- la continuità di azione;

dell'operato dell'Organismo stesso, nonché l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse con gli organi di vertice.

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza (v. succ. para. 9.3) secondo la regola della **collegialità** ed è dotato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001 di **"autonomi poteri di iniziativa e controllo"**.

È garantita, in ragione delle competenze e della posizione professionale, del posizionamento riconosciuto alle funzioni citate nel contesto dell'organigramma aziendale e delle linee di riporto ad esse attribuite, la necessaria autonomia dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, **l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al vertice dell'Ente**. Nel caso specifico ha come referenti i Legali rappresentanti.



Per le caratteristiche dell’organizzazione, AEPE Italia valuta adeguato un **Organismo di Vigilanza plurisoggettivo collegiale**, che può essere composto da tre a cinque membri (interni o esterni alla Succursale stessa, purché in possesso dei necessari requisiti morali e professionali). A presidio dell’autonomia e dell’indipendenza dell’Organo, la carica di presidente dell’Organismo è affidata a un membro esterno.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell’azione dell’Organismo di Vigilanza (quali la calendarizzazione dell’attività, le modalità di svolgimento delle verifiche interne, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all’Organismo di Vigilanza) è rimessa a un apposito **“Regolamento”** che l’Organismo di Vigilanza, quale espressione della sua indipendenza, provvede a definire e approvare in autonomia, senza che i Legali Rappresentanti possano entrare nel merito di detta approvazione.

Peraltro, tale regolamento – a mente di quanto indicato dalle linee guida di Confindustria - dovrà almeno prevedere quanto segue:

- al fine di garantire la continuità di azione dell’Organismo di Vigilanza si dovrà prevedere che quest’ultimo debba riunirsi almeno ogni 90 giorni e che delle riunioni debba redigersì apposito verbale da sottoscriversi da parte dei membri dell’Organismo di Vigilanza medesimo;
- l’Organismo di Vigilanza deve informare su base periodica, almeno annuale, ai Legali Rappresentanti:
 - con relazioni periodiche, sullo stato di attuazione del Modello;
 - con relazioni dedicate, su particolari aspetti ritenuti rilevanti.

La Succursale, annualmente, assegna un **budget finanziario** specificamente dedicato all’Organismo di Vigilanza e di importo adeguato, su proposta dello stesso, il quale ne dispone in piena autonomia per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti quali, a titolo esemplificativo, consulenze specialistiche eventuali (secondo le modalità indicate al punto precedente), trasferte, formazione e aggiornamento del personale dipendente, ed altro.

9.3 LA NOMINA, DURATA E REVOCA DEI MEMBRI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di vigilanza è nominato, con il suo Presidente, dai Legali Rappresentanti della Succursale e dura in carica per un periodo di tre anni dalla nomina.

L’Organismo di Vigilanza, o un suo membro, può essere revocato solo per giusta causa.

Costituisce **causa di ineleggibilità e/o di decadenza** di un candidato/membro dell’Organismo di vigilanza nonché delle risorse umane dedicate allo stesso Organismo la condanna (o una sentenza di patteggiamento), anche non definitiva¹⁰, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, ovvero la condanna, anche in questo caso non definitiva (o una sentenza di patteggiamento), a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In ogni caso, fatta salva l’ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell’Organismo di Vigilanza sulla base dell’esperienza di attuazione del Modello, l’eventuale decadenza di uno dei

¹⁰ Vedi Tribunale Milano, ordinanza Secchi_IVRI del 20 settembre 2004.



membri dell’Organismo di Vigilanza potrà avvenire, al di fuori del caso appena individuato, come si è detto, soltanto per giusta causa, previo atto dei Legali Rappresentanti.

Atteso che l’aspetto riveste un’importanza fondamentale per l’efficacia del Modello stesso, i membri dell’Organismo di Vigilanza devono avere un **profilo etico e professionale** di indiscutibile valore e oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l’esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

Premesso quanto sopra, i Legali Rappresentanti, nel valutare i requisiti professionali e personali dei candidati (e in particolare di quelli esterni all’azienda) provvederà ad ampia e approfondita disamina dei singoli *Curricula Vitae* dei candidati nella prospettiva di individuare figure professionali adeguate, al fine di accertarne l’indipendenza ed onorabilità ed escludere cause di ineleggibilità.

In particolare, i componenti esterni dell’Organo di Vigilanza devono possedere **capacità** specifiche in tema di attività ispettiva e/o consulenziale (in materia contabile, legale, di revisione e *audit*); ci si riferisce, tra l’altro, al campionamento statistico; alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, alle metodologie per l’individuazione delle frodi.

Una volta individuati i candidati ideali da parte dei Legali Rappresentanti, gli stessi invieranno una **lettera di nomina** all’interessato/agli interessati, tra cui uno con funzioni di Presidente, chiedendo copia sottoscritta per formale accettazione.

Al momento dell’accettazione dell’incarico, i candidati presenteranno autodichiarazioni autografe dalle quali risulti l’insussistenza di cause di ineleggibilità.

Quindi, si provvederà alla comunicazione a tutta la struttura aziendale, con indicazione dei compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza.

In caso di **revoca/sostituzione/dimissioni di uno dei membri dell’Organismo di Vigilanza**, i Legali Rappresentanti dovranno procedere immediatamente alla sostituzione del membro revocato/sostituito/dimissionario. Analoga iniziativa deve essere assunta in caso di revoca dell’Organismo di Vigilanza o di dimissioni di tutti i suoi membri.

9.4 I COMPITI E ATTIVITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

In ottemperanza al Decreto e conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee guida Confindustria, le attività dell’Organismo di Vigilanza possono essere così schematizzate:

- vigilanza sull’effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello istituito;
- disamina in merito all’adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell’ipotesi in cui le analisi operate o le modifiche normative e/o organizzative intervenute rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti e integrati:
- presentazione di **proposte di adeguamento del Modello** verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso i responsabili delle diverse



funzioni aziendali o, nei casi di particolare rilevanza, verso i Legali Rappresentanti (questi ultimi devono essere, in ogni caso, informato di tutte le proposte di modifica, anche se riguardanti singole procedure);

- **follow-up**, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a:

- promuovere e contribuire, in collegamento con le altre unità/funzioni aziendali interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza/controllo sull'attuazione dello stesso;
- curare la definizione dei flussi informativi di competenza;
- assicurare l'elaborazione del “Programma di vigilanza” (o Programma di *audit*), in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività;
- assicurare il coordinamento dell'attuazione del menzionato programma e l'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono, altresì, affidati i compiti di:

- elaborare le risultanze delle attività effettuate e la relativa reportistica;
- curare il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini dell'attività di vigilanza;
- promuovere e assicurare l'elaborazione di direttive per la struttura e i contenuti dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello e monitorare, di concerto con la Direzione Generale e con la funzione Risorse Umane, l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- promuovere e monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che i Legali Rappresentanti sono, in ogni caso, chiamati a valutare l'adeguatezza del suo intervento, in quanto ad essi è attribuita la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha **accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali** (a titolo esemplificativo, accesso ad atti aziendali riservati e non; procedure e protocolli operativi, accesso a dati contabili) per le attività di indagine, analisi e controllo.

Nel caso in cui sia opposto un motivato diniego all'accesso agli atti, l'Organismo di Vigilanza redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, una informativa da trasmettere ai Legali Rappresentanti.

È fatto obbligo di informazione in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.



Al fine di coadiuvare la definizione e lo svolgimento delle attività di competenza e di consentire la massima adesione ai requisiti e ai compiti di legge, l’Organismo di Vigilanza si avvale, principalmente, delle Funzioni “Internal Audit”, “Compliance”, “Operational Risk”, nonché dei Delegati in materia di Sicurezza sul lavoro e della funzione preposta per la gestione dei rischi ambientali.

In caso di svolgimento di attività di monitoraggio/controllo/consulenza in aree ad elevato livello specialistico, l’Organismo di Vigilanza potrà avvalersi di personale della Succursale oppure di consulenti esterni.

In quest’ultimo caso, il Presidente dell’Organismo di Vigilanza evidenzierà al vertice della Succursale la necessità della consulenza esterna. In caso di diniego, l’Organismo di Vigilanza, laddove motivatamente ritenuto assolutamente necessario, potrà rivolgersi direttamente all’esterno, usufruendo del budget di cui al punto che segue, dandone adeguata e precisa contezza in sede di verbale.

9.5 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO

L’Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dei soggetti tenuti all’osservanza del Modello in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto 231.

A tal fine, l’Organismo di Vigilanza supervisiona la predisposizione di una procedura relativa ai flussi informativi (periodici e occasionali) della cui implementazione provvede la Società.

In ambito aziendale, i Responsabili di Funzione della Società devono comunicare all’Organismo di Vigilanza:

su richiesta dello stesso Organismo e con le modalità da questo definite, le informazioni e le attività di controllo svolte, a livello di propria area operativa, utili all’esercizio dell’attività dell’Organismo di Vigilanza in termini di verifica di osservanza, efficacia ed aggiornamento del presente Modello e da cui possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto 231;

su base periodica, le informazioni identificate nel presente Modello, nonché qualsiasi altra informazione identificata dall’Organismo di Vigilanza e da questo richiesta alle singole strutture organizzative e manageriali della Società attraverso direttive interne;

- I. ad evenienza, ogni altra informazione proveniente anche da terzi ed attinente all’attuazione del Modello nelle aree di attività “sensibili” ed il rispetto delle previsioni del Decreto 231, che possano essere ritenute utili ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Organismo di Vigilanza. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti: provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- II. richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto 231;
- III. operazioni sul capitale sociale, operazioni di destinazione di utili e riserve, operazioni di acquisto e cessione di partecipazioni di Aziende o loro rami, operazioni di fusione, scissione,



scorporo, nonché tutte le operazioni che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale;

- IV. qualsiasi incarico conferito o che si intenda conferire alla Società di Revisione aggiuntivo rispetto alla certificazione del bilancio;
- V. decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- VI. notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- VII. il sistema delle deleghe degli amministratori e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione, nonché l'assetto organizzativo;
- VIII. il sistema dei poteri di firma aziendale e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
- IX. le segnalazioni e/o notizie relative ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- X. altri documenti dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231.

Si precisa infine che, tali informazioni potranno anche essere raccolte direttamente dall'Organismo di Vigilanza nel corso delle proprie attività di controllo periodiche attraverso le modalità che l'Organismo di Vigilanza riterrà più opportune (quali, a titolo meramente esemplificativo, la predisposizione e l'utilizzo di apposite *checklist*).

Con riferimento alle comunicazioni relative alle irregolarità e agli illeciti i soggetti apicali e sottoposti ai sensi dell'art. 5 lett. a) e b) del Decreto, possono presentare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate:

- a) fondate su elementi di fatto precisi e concordanti di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e
- b) di violazioni relative al Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Il segnalante sarà tutelato ai sensi dell'art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del Decreto, attraverso:

- a) la tutela della riservatezza dell'identità nella gestione della segnalazione;
- b) il divieto di atti di ritorsione o discriminazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- c) l'onere della prova a carico del datore di lavoro nel dimostrare che l'eventuale licenziamento o demansionamento del segnalante sia fondato su ragioni estranee alla segnalazione.

9.5.1 Modalità delle segnalazioni

Le segnalazioni avverranno come segue:

- a) se un Esponente Aziendale desidera effettuare una segnalazione tra quelle sopra indicate, deve riferire al suo diretto superiore il quale canalizzerà poi la segnalazione all'Organismo di Vigilanza. Qualora la segnalazione non dia esito, o l'Esponente Aziendale si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza;



- b) l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al precedente capitolo 6;
- c) l'Organismo di Vigilanza non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate;
- d) le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- e) i terzi e/o i Collaboratori Esterni e i Fornitori potranno fare le segnalazioni di cui al paragrafo 9.5 direttamente all'Organismo di Vigilanza, eventualmente servendosi del Canale Dedicato (come definito al successivo punto);
- f) è prevista l'istituzione di un “canale informativo dedicato” (“Canale Dedicato”) da parte dell'Organismo di Vigilanza di AEPE, con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e quella di risolvere velocemente casi di dubbio sull'ambito di applicazione del Modello.

Per quanto concerne le segnalazioni dirette all'Organismo di Vigilanza, le stesse potranno infine essere effettuate anche tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica OrganismodiVigilanzaAEPE@AEXP.COM oppure tramite posta all'indirizzo Organismo di Vigilanza Modello 231 c/o AEPE, in Italia Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15 – 00148 Roma.

Le violazioni dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza potranno comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto più dettagliatamente indicato al precedente capitolo 8.

9.6 REPORTING DELL'ORGANISMO NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

Sono previste le seguenti **linee di riporto**:

- *in via continuativa*, nei confronti dei Legali Rappresentanti, per fatti/circostanze che richiedono tale tempestiva comunicazione;
- *con cadenza annuale o semestrale* nei confronti dei Legali Rappresentanti, nel caso emergano eventi di particolare rilievo;

Si prevede, inoltre, quanto segue:

- alla notizia di una *violazione del Modello commessa da parte di uno dei Legali Rappresentanti*, l'Organismo di Vigilanza informa l'altro Legale Rappresentante;
- alla notizia di una *violazione del Modello commessa da parte di entrambi i Legali Rappresentanti*, l'Organismo di vigilanza informa il Board of Directors AEPE Spagna.

Quanto alla linea di **reporting annuale o semestrale** sopra citata, l'Organismo di vigilanza predisponde:



- rapporto relativo all'attività svolta (tra l'altro: controlli e verifiche specifiche effettuati; esito degli stessi; eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, ecc.);
- segnalazione, nel più breve tempo possibile, relativa a innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

9.7 L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO: CONTROLLI, RIUNIONI E DELIBERAZIONI

Fatto salvo quanto prescritto al precedente para. 9.1, la definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo di Vigilanza (quali la calendarizzazione dell'attività, le modalità di svolgimento delle verifiche interne, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo di Vigilanza) è rimessa ad un apposito **"Regolamento"** che l'Organismo, quale espressione della sua indipendenza, provvederà a definire e approvare in autonomia, senza che i Legali Rappresentanti possano entrare nel merito di detta approvazione.

9.8 LA RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, report, verbale previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo.

I dati e le informazioni conservate in questo database sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

Quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al *database*.

9.9 RISERVATEZZA

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al segreto in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti dei Legali Rappresentanti, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 9.5 in merito alle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei componenti dell'Organismo di vigilanza deve essere trattata in conformità con la vigente legislazione in materia e, in particolare, in conformità con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo n. 196/2003) alle disposizioni del Regolamento UE/2016/679, noto come GDPR ("General Data Protection Regulation").

L'inosservanza dei suddetti obblighi costituisce giusta causa di revoca dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.



10 REVISIONI PERIODICHE

Il presente Modello sarà soggetto a revisione, in particolare attraverso due tipi di verifiche:

- i. *verifiche sugli atti*: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti aziendali e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle Attività Sensibili;
- ii. *verifiche delle procedure*: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

Come esito della verifica, sarà stilato un rapporto da sottoporre all'attenzione dei Legali Rappresentanti di AEPE (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'Organismo di Vigilanza) che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.



American Express Payments Europe S.L.

(Succursale per l'Italia)

Sede secondaria per l'Italia: Viale Alexandre Gustave Eiffel 15 – 00148, Roma
Codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
14778691007

Sede legale : Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spagna.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

ALLEGATI

AEPE_MOGC_02_2021

**ALLEGATO 1: Fattispecie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. n.
231/2001**

**ALLEGATO 2: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul
Lavoro (SGSL) [OMISSIS]**



AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE S.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Generale – Allegato 1: Fattispecie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”



Indice

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL PATRIMONIO (ARTT. 24 E 25)	3
2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLICITO DI DATI (ART. 24-BIS)	12
3. DELITTI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 - TER)	19
4. DELITTI DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS)	31
5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS. 1)	34
6. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER)	36
7. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER)	43
8. REATI CONTRO LA PERSONA INDIVIDUALE (ARTT. 25-QUATER 1 E 25-QUINQUIES)	51
9. REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 25-SEXIES)	57
10. REATI TRANSANZIONALI	59
11. REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES)	66
12. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLICITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES)	68
13. REATI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES)	70
14. REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (ART. 25-DECIES)	73
15. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)	74
16. REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES)	85
17. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES)	87
18. FRODI IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES)	88
19. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES)	90
20. CONTRABBANDO (art. 25-SEXIESDECIES)	92



1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL PATRIMONIO (ARTT. 24 E 25)

Peculato (ai fini 231 rileva l'ipotesi di cui al comma 1) (art. 314 c.p.)

[I]. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

[II]. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

[I]. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.) (1) (2) (3)

[I]. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (4) [323-bis, 640-bis].

(1) Articolo inserito dall'art. 3 l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501. V. anche il c. 2-bis del suddetto art. 12-sexies, introdotto dall'art. 1 l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che così dispone: «In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

(3) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(4) Comma così modificato dall'art. 1 l. 7 febbraio 1992, n. 181

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) (1) (2) (3)

[I]. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi



o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

[III]. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

(1) Articolo inserito dall'art. 4^l. 29 settembre 2000, n. 300. V. art. 15 l. n. 300, cit.

(2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(3) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501. V. anche il c. 2-bis del suddetto art. 12-sexies, introdotto dall'art. 1, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che così dispone: «In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

Concussione (art. 317 c.p.) (1) (2) (3)

[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita', e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.

(1) Articolo così modificato dall'art. 3 l. 27 maggio 2015, n. 69. Il testo recitava: «Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' è punito con la reclusione da sei a dodici anni». Precedentemente l'articolo era già stato sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190.

(2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(3) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501. V. anche il c. 2-bis del suddetto art. 12-sexies, introdotto dall'art. 1, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che così dispone: «In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) (1) (2) (3)

[I]. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione *da tre a otto anni*.



(1) Articolo così modificato dall'art. 1 l. 27 maggio 2015, n. 69. Il testo recitava: «Corruzione per l'esercizio della funzione. [I]. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni». Precedentemente l'articolo era già stato sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190.

(2) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501. V. anche il c. 2-bis del suddetto art. 12-sexies, introdotto dall'art. 1, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che così dispone: «In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

(3) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) (1) (2) (3)

[I]. Il pubblico ufficiale [357], che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci (4) anni [32, 32-quater, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322^{2,4}, 323-bis; 381^{2b,4} c.p.p.].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7 l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501. V. anche il c. 2-bis del suddetto art. 12-sexies, introdotto dall'art. 1, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che così dispone: «In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

(3) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(4) L'art. 1, l. 27 maggio 2015, n. 69 ha sostituito le parole «da quattro a otto» con le parole «da sei a dieci».

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) (1) (2)

[I]. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale [321, 357] appartiene [32-quater] nonché il pagamento o il rimborso di tributi (3).

(1) Articolo inserito dall'art. 8 l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.



(3) Articolo modificato dall'art. 29, comma 7, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con modif., in l. 30 luglio 2010, n. 122, che ha aggiunto, alla fine, le parole «nonché il pagamento o il rimborso di tributi».

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) (1) (2) (3)

[I]. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni (4).

[II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [442², 533, 605¹ c.p.p.] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni (5); se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni (6).

(1) Articolo inserito dall'art. 9 l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(3) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501. V. anche il c. 2-bis del suddetto art. 12-sexies, introdotto dall'art. 1 l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che così dispone: «In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

(4) L'art. 1, l. 27 maggio 2015, n. 69 ha sostituito le parole «da quattro a dieci» con le parole «da sei a dodici».

Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.) (1)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni.

[II]. Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190.

(2) L'art. 1, l. 27 maggio 2015, n. 69 ha sostituito le parole «da tre a otto anni» con le parole «da sei anni a dieci anni».

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) (1) (2) (3)

[I]. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio (4).

[II]. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo [321, 323-bis].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 10 l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(3) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501. V. anche il c. 2-bis del suddetto art. 12-sexies, introdotto dall'art. 1220 l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che così dispone: «In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

(4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo recitava: «Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato».

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) (1) (2)

[I]. Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] il denaro od altra utilità [32-quater] (3).

(1) Articolo sostituito dall'art. 11 l. 26 aprile 1990, n. 86.

(2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(3) Comma modificato dall'art. 2 l. 7 febbraio 1992, n. 181.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) (1) (2) (3)

[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale [357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [358], per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (4), soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo [323-bis].

[II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale [357] o un incaricato di un pubblico servizio [358] ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo [323-bis] (5).

[III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (6).

[IV]. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 [32-quater, 323-bis].

(1) Articolo sostituito dall'art. 12 l. 26 aprile 1990, n. 86.



(2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(3) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501. V. anche il c. 2-bis del suddetto art. 12-sexies, introdotto dall'art. 122^o l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che così dispone: «In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

(4) L'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 ha sostituito le parole «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio», con le parole: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri».

(5) Comma modificato dall'art. 3 l. 7 febbraio 1992, n. 181.

(6) Comma sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo recitava: «La pena di cui al comma primo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318».

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) (1) (2) (3)

[I]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale (4).
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;



5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

[II]. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali

[III]. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

(1) Articolo inserito dall'art. 31 l. 29 settembre 2000, n. 300. L'art. 10, l. 20 dicembre 2012, n. 237, ha inserito, in rubrica, dopo le parole: «alla corruzione di membri», le parole: «della Corte penale internazionale o». L'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 dopo la parola «concussione», ha inserito le parole «induzione indebita a dare o promettere utilità». V. art. 15 l. n. 300, cit.

(2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. V. inoltre art. 6⁴l. 27 marzo 2001, n. 97, in tema di acquisizione dei beni al patrimonio disponibile del Comune.

(3) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501. V. anche il c. 2-bis del suddetto art. 12-sexies, introdotto dall'art. 1²²⁰l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che così dispone: «In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

(4) Numero inserito dall'art. 10, l. 20 dicembre 2012, n. 237.

(5) Comma modificato dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190 che ha inserito il riferimento all'articolo 319-quater, secondo comma, e dall'art. 3 l. 3 agosto 2009, n. 116, che ha aggiunto, in fine al numero uno, le parole: «ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria»



Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

[I]. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II]. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Fronde nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

[I]. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

[II]. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Truffa (art. 640 c.p. – ai fini 231 rileva l'ipotesi di cui al comma 2, n. 1) (1)

[I]. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro [381^{2i, 3, 4} c.p.p.].

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro [381^{2i, 3,}
⁴ c.p.p.]:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (1) o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [162² c.p.m.p.];
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649] (2).

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5) (3).

[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, numero 7 [61] (4).

(1) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

(2) L'art. 3 d.l. 3 marzo 2003, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario» (G.U. 4 marzo 2003, n. 52), non convertito in legge (v. Comunicato in G.U. 5 maggio 2003, n. 102), aveva inserito dopo il secondo comma il seguente: «Se il fatto è commesso a danno del Servizio sanitario nazionale da professionisti sanitari dipendenti dal medesimo Servizio o con esso convenzionati, ovvero responsabili di strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche, la pena pecuniaria di cui al secondo comma è decuplicata. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Il provvedimento che definisce il giudizio deve essere comunicato al competente ordine o collegio professionale di appartenenza che, valutati gli atti, dispone la radiazione dalla professione del responsabile».

(3) Numero aggiunto dall'art. 3, comma 28, della l. 15 luglio 2009, n. 94.



(4) Comma aggiunto dall'art. 98 l. 24 novembre 1981, n. 689.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) (1) (2)

[I]. La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.

(1) Articolo inserito dall'art. 22 l. 19 marzo 1990, n. 55.

(2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) (1)

[I]. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

[III]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

[IV]. Il delitto è punibile a querela [120-126] della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

(1) Articolo inserito dall'art. 10 l. 23 dicembre 1993, n. 547.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserte con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

[II]. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

[III]. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

[IV]. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri



soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

[V]. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1986 n. 898)

[I]. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

[II]. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

[III]. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS)

Art. 491-bis c.p - Documenti informatici (1)

[I]. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(1) Articolo sostituito dall'art. 2 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo recitava: «Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena. [I]. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private». L'articolo, inserito dall'art. 3 l. 23 dicembre 1993, n. 547, era stato modificato dall'art. 3 l. 18 marzo 2008, n. 48. Il testo precedente le modifiche recitava: «e alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli».

Il reato sanziona chiunque falsifichi un documento informativo pubblico avente efficacia probatoria, quando il documento è informatico, ovvero prodotto in automatico dal sistema informativo aziendale.

La norma sopra citata estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico alle falsità riguardanti un documento informatico; i reati richiamati sono i seguenti:



Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

[I]. Il pubblico ufficiale [357], che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni [491¹].

[II]. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [2699, 2700 c.c.], la reclusione è da tre a dieci anni [482, 490, 492, 493].

Art. 477 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

[I]. Il pubblico ufficiale [357], che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [482, 490, 493].

Art. 478 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti

[I]. Il pubblico ufficiale [357], che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II]. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [2699, 2700 c.c.], la reclusione è da tre a otto anni.

[III]. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni [482, 492, 493].

Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

[I]. Il pubblico ufficiale [357], che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476 [487, 493; 1127 c. nav.].

Art. 480 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

[I]. Il pubblico ufficiale [357], che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni [487, 493].

Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

[I]. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità [359], attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro.

[II]. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.



Art. 482 c.p. - Falsità materiale commessa dal privato

[I]. Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale [357] fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo [490, 491¹].

Art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

[I]. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale [357], in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

[II]. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [449 c.c.], la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Art. 484 c.p. - Falsità in registri e notificazioni

[I]. Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.

Art. 487 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico

[I]. Il pubblico ufficiale [357], che, abusando di un foglio firmato in bianco [486, 488], del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico [2699 c.c.] diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480 [491, 493].

Art. 488 c.p. - Altre falsità in foglio firmato in bianco (1)

[I]. Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici [493-bis].

(1) Articolo sostituito dall'art. 2 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo recitava: «Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private»

Art. 489 c.p. - Uso di atto falso

[I]. Chiunque, senza essere concorso [110] nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo [493-bis; 1128¹ c. nav.].

[II]. (1).

(1) Questo comma è stato abrogato dall'art. 2 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo recitava: «Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno».

Art. 490 c.p. - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

[I]. Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un



testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute (1).

[II]. (2).

(1) Comma sostituito dall'art. 2 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo recitava: «Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute».

(2) Comma abrogato dall'art. 2 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo recitava: «Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente».

Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

[I]. Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti [2714-2719 c.c.].

Art. 493 c.p. - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico

[I]. Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio [358], relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) (1)

[I]. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà expressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti (2).

[III]. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (2).

[IV]. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.



(1) Articolo inserito dall'art. 4 l. 23 dicembre 1993, n. 547.

(2) Per un'ulteriore ipotesi di aumento della pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.) (1)

[I]. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater (2).

(1) Articolo inserito dall'art. 4 l. 23 dicembre 1993, n. 547.

(2) Per un'ulteriore ipotesi di aumento della pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinques c.p.) (1)

[I]. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

(1) Articolo inserito dall'art. 4 l. 23 dicembre 1993, n. 547 e successivamente sostituito dall'art. 4 l. 18 marzo 2008, n. 48. Il testo precedente l'ultima modifica recitava: «[Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico] - [I]. Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro».

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.) (1)

[I]. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

[II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

[III]. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.



[IV]. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (2).

(1) Articolo inserito dall'art. 6 l. 23 dicembre 1993, n. 547.

(2) Per un'ulteriore ipotesi di aumento della pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinque c.p.)

[I]. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.) (1)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni (2).

(1) Articolo inserito dall'art. 9 l. 23 dicembre 1993, n. 547 e successivamente sostituito dall'art. 5 l. 18 marzo 2008, n. 48. Il testo precedente l'ultima modifica recitava: «Danneggiamento di sistemi informatici e telematici - [I] Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II] Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.».

(2) Comma sostituito dall'art. 2 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo recitava: «Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio».

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.) (1)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati



dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II]. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

[III]. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata (2).

(1) Articolo inserito dall'art. 5 l. 18 marzo 2008, n. 48.

(2) Comma sostituito dall'art. 2 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo recitava: «Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.) (1)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[II]. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata (2).

(1) Articolo inserito dall'art. 5 l. 18 marzo 2008, n. 48

(2) Comma sostituito dall'art. 2 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo recitava: «Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.) (1)

[I]. Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

[II]. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

[III]. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata (2).

(1) Articolo inserito dall'art. 5 l. 18 marzo 2008, n. 48

(2) Comma sostituito dall'art. 2 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo recitava: «Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».



Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinque c.p.) (1)

[I]. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

(1) Articolo inserito dall'art. 5 l. 18 marzo 2008, n. 48.

Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (art. 1, comma 11 D.L n. 105/2019)

(...omissis...)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attivita' ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attivita' ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

(...omissis...)

3. DELITTI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 - TER)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni [305¹, 306¹, 416-bis; 380^{2m}c.p.p.] (1).

[II]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni [305², 306², 416-bis¹] (1).

[III]. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori [305³, 306³, 416-bis; 380^{2m}c.p.p.].

[IV]. Se gli associati scorrono in armi [585²⁻³] le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni (1).

[V]. La pena è aumentata [64] se il numero degli associati è di dieci o più [112^{1n. 1}, 417, 418].

[VI]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n.91 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma (2).



[VII]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma (3).

(1) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7¹ l. 31 maggio 1965, n. 575. In tema di scioglimento dei consigli comunali e provinciali v. art. 143 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(2) Comma aggiunto dall'art. 4 l. 11 agosto 2003, n. 228, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 5, della l. 15 luglio 2009, n. 94, che ha sostituito le parole «600, 601 e 602», con le parole: «600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

(3) Comma aggiunto dall'art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172.

Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) (1) (2)

[I]. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni (3) [305², 306², 416², 416-ter; 275^{3,5}, 299², 372^{1-bis} c.p.p.].

[II]. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni (4) [305^{1,3}, 306^{1,3}, 416^{1,3}; 275^{3,5}, 299², 380 c.p.p.].

[III]. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte [628^{3 n. 3}] si avvalgono [629-bis] della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali [416-ter; 275^{3,5}, 299² c.p.p.] (5).

[IV]. Se l'associazione è armata [585²⁻³] si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma (6).

[V]. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive [585²⁻³], anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[VI]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

[VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca [240²] delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego (7).

[VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta (8) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (9), che valendosi della



forzaintimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1 l. 13 settembre 1982, n. 646. Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 71 l. 31 maggio 1965, n. 575. Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, v. art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501.

(2) Rubrica sostituita dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. La rubrica precedente recitava: «Associazione di tipo mafioso».

(3) I limiti edittali previsti dal presente comma, originariamente fissati in tre e sei anni, sono stati innalzati dall'art. 1^a della legge 5 dicembre 2005, n. 251 a cinque e dieci anni, successivamente a sette e dodici anni dall'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv., con modif., dalla legge n. 125, cit. e a dieci e quindici anni dall'art. 5 della legge 27 maggio 2015, n. 69.

(4) I limiti edittali stabiliti del presente comma, originariamente fissati in quattro e nove anni, sono stati una prima volta innalzati a sette e dodici anni dalla legge n. 251, cit., successivamente portati a nove e quattordici anni dal d.l. n. 92, cit., conv., con modif. dalla legge n. 125, cit. e a dodici e diciotto anni dall'art. 5 della legge 27 maggio 2015, n. 69.

(5) Comma modificato dall'art. 11-bis d.l. n. 306, cit.

(6) Le parole «sette» e «quindici» sono state sostituite rispettivamente alle parole «quattro» e «dieci» e le parole «dieci» e «ventiquattro» sono state sostituite rispettivamente alle parole «cinque» e «quindici» dall'art. 1^{2c} l. n. 251, cit. Successivamente l'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv. con modif. dalla legge n. 125, cit., ha sostituito le parole «da sette» con le parole «da nove» e le parole «da dieci» con le parole «da quindici». L'art. 5 della legge 27 maggio 2015, n. 69 ha sostituito le parole «da nove a quindici» e le parole «da dodici a ventiquattro» rispettivamente con le parole «da dodici a venti» e «da quindici a ventisei».

(7) Comma modificato dall'art. 36²l. 19 marzo 1990, n. 55.

(8) Le parole «, alla 'ndrangheta» sono state aggiunte dall'art. 6 del d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, conv., con modif. dalla l. 31 marzo 2010, n. 50. Tale articolo 6 del d.l. n. 4 del 2010, risulterebbe abrogato dall'art. 120, comma 1, lett. c, del d.lg. 6 settembre 2011, n. 159.

(9) Le parole «anche straniere» sono state aggiunte dall'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv. con modif. dalla legge n. 125, cit.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) (1)

[I]. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 416-bis.

[II]. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.



[III] Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

[IV] In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

(1) Articolo inserito dall'art. 11-ter, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992 n. 356 e successivamente sostituito dall'art. 1, l. 17 aprile 2014 n. 62. Il testo precedente recitava: «La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro».

(2) Le parole «da sei a dodici anni» sono state sostituite alle parole «da quattro a dieci anni» dall'art. 1, comma 5, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017)..

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) (1)(2)

[I]. Chiunque sequestra [289-bis, 605] una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni [347³, 407^{2a} n. 2 c.p.p.; 112 att. c.p.p.] (3).

[II]. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta [586].

[III]. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo [575].

[IV]. Al concorrente [110] che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

[V]. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

[VI]. Quando ricorre una circostanza attenuante [62, 62-bis], alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni [289-bis⁵]. Se concorrono più circostanze attenuanti [67], la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

[VII]. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 2012, n. 68, ha dichiarato illegittimità costituzionale dell'articolo «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita



quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».

(2) Articolo così risultante per effetto delle innovazioni apportate prima dagli artt. 5 e 6 l. 14 ottobre 1974, n. 497, poi dall'art. 2^od.l. 21 marzo 1978, n. 59, conv., con modif., nella l. 18 maggio 1978, n. 191, ed infine dall'art. unico l. 30 dicembre 1980, n. 894, ogni volta con sostituzione dell'intero articolo.

(3) Per l'aumento delle pene, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7^o l. 31 maggio 1965, n. 575, e art. 1 l. 25 marzo 1985, n. 107.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo art. 407 c.p.p., comma 2, lettera "a", n. 5)

(...omissis...)

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

(...omissis...)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) (1) (2)

[I]. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento (3) ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni [604; 380 2 lett. d c.p.p.] (4).

[II]. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità (5), di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

[III]. (6)

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 11 agosto 2003, n. 228.

(2) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7^o l. 31 maggio 1965, n. 575.

(3) Cfr. Convenzione di Ginevra del 4 novembre 1956, resa esecutiva con l. 20 dicembre 1957, n. 1304.

(4) L'art 2, d.lg. 4 marzo 2014 n. 24 ha sostituito, dopo le parole: «all'accattonaggio o comunque» le parole: «a prestazioni» con le parole: «al compimento di attività illecite» e dopo la parola «sfruttamento» ha inserito le parole: «ovvero a sottoporsi al prelievo di organi».



(5) L'art 2, d.lg. 4 marzo 2014 n. 24 ha aggiunto dopo le parole: «approfittamento di una situazione» le parole: «di vulnerabilità,».

(6) Comma abrogato dall'art. 3 della legge 2 luglio 2010, n. 108. Il testo recitava: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

Tratta di persone (art. 601 c.p.) (1)

[I]. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerla a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

[II]. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

[III]. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo (2).

[IV]. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta e' punito, ancorchè non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni (3).

(1) L'art 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24 ha sostituito l'articolo. Il testo, come modificato dall'art. 9, l. 3 agosto 1998, n. 269 e poi sostituito dall'art. 2 l. 11 agosto 2003, n. 228, recitava: «Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni». L'articolo constava di un secondo comma, abrogato dall'art. 3 della legge 2 luglio 2010, n. 108, il cui testo recitava: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

(2) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. f) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

(3) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. f) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.) (1)

[I]. Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. [Se il fatto e' commesso da



persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione] (2).

[II]. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico e' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000 (3).

[III]. Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

[IV]. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, della l.11 dicembre 2016, n. 236.

(2) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g), num. 1) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha soppresso il secondo periodo.

(3) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. g), num. 2) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) (1) (2)

[I]. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni [604].

[II]. (3).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3 l. 11 agosto 2003, n. 228.

(2) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 71 l. 31 maggio 1965, n. 575.

(3) Comma abrogato dall'art. 3 della legge 2 luglio 2010, n. 108. Il testo recitava: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.P.R. 309/1990) (1)

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all' articolo 17 , coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall' articolo 14 , è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000 (2).

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:



- a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
- b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà (3).

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000 (4).

[2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.] (5)

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione (6).

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà (7).

5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 (8).

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale



provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di due volte (9).

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona (10).

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e' ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto (11).

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 4-bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del citato articolo 4-bis.

(2) Comma prima modificato dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 e successivamente sostituito dall'articolo 4-bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del citato articolo 4-bis.

(3) Comma inserito dall'articolo 4-bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del citato articolo 4-bis.

(4) Comma modificato dall'articolo 4-bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del citato articolo 4-bis.

(5) Comma inserito dall'articolo 4-bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49 e successivamente abrogato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del citato articolo 4-bis.



(6) Comma sostituito dall'articolo 4-bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis.

(7) Comma sostituito dall'articolo 4-bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49 e successivamente modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 2010, n. 38. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis.

(8) Comma inizialmente sostituito dall'articolo 4-bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49 e successivamente dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 10. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis. Da ultimo il presente comma è stato sostituito dall'articolo 1, comma 24-ter, lettera a), del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni in Legge 16 maggio 2014 n. 79.

(9) Comma inserito dall'articolo 4-bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis. Da ultimo il presente comma è stato sostituito dall'articolo 1, comma 24-ter, lettera b), del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni in Legge 16 maggio 2014 n. 79.

(10) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 1 luglio 2013 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 94.

(11) Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni (1).

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.



6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto (2).

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50.

(2) Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)

(...omissis...)

[III]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. (1)

[III-bis]. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. (2)

[III-ter]. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;



b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. (3)

(...omissis...)

[V]. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena e' aumentata da un terzo alla metà (4).

- 1) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, modificato dall'articolo 1-ter, comma 1, lettera b), del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 novembre 2004 n. 271 e, da ultimo, sostituito dall'articolo 1, comma 26, lettera b), della Legge 15 luglio 2009, n. 94.
- 2) Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), della Legge 30 luglio 2002, n. 189; successivamente, modificato dall'articolo 1-ter, comma 1, lettera c), del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 novembre 2004 n. 271e, da ultimo, sostituito dall'articolo 1, comma 26, lettera c), della Legge 15 luglio 2009, n. 94.
- 3) Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), della Legge 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, modificato dall'articolo 1-ter, comma 1, lettera d), del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 novembre 2004 n. 271e, da ultimo, sostituito dall'articolo 1, comma 26, lettera e), della Legge 15 luglio 2009, n. 94.
- 4) Comma modificato dall'articolo 5, comma 01, del D.L. Legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125.

Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti - Sanzioni penali (art. 22, commi 3 e 4, della Legge n. 91 del 1 aprile 1999)

1. (...omissis...)

2. (...omissis...)

3. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, è punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.

Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti (art. 601-bis, comma secondo, c.p. - già art. 22-bis, comma 1, della Legge n. 91 del 1 aprile 1999) (1)

[I].(...omissis...)



[II]. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico e' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000 (2).

[III]. (...omissis...)

[IV]. (...omissis...)

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della l. 11 dicembre 2016, n. 236, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g), num. 1 d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha contestualmente abrogato l'art. 22-bis, comma 1, della l. 1° aprile 1999, n. 91, inserendo la disposizione incriminatrice ivi prevista al comma secondo del presente articolo. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, «[d]alla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto». Detta tabella indica, fra l'altro, la relazione di corrispondenza fra l'abrogato art. 22-bis della l. 1° aprile 1999, n. 91 e l'art. 601-bis c.p.

(2) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. g), num. 2) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

4. DELITTI DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS)

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

[I]. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato [4²] o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate [7^{n. 3}, 455, 456, 458, 459, 463].

[II]. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni (1).

[III.] La pena e' ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso e' determinato (2).

(1) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), d.lgs. 21 giugno 2016, n. 125.

(2) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), d.lgs. 21 giugno 2016, n. 125.



Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

[I]. Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro [458, 463].

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

[I]. Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato [42], acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà [456, 458, 459, 463, 694].

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

[I]. Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro [458, 459, 463, 694].

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

[I]. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato [4²], o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

[II]. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali [7^{n. 3}].

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

[I]. Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito [458²] o dei valori di bollo [459²], ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro [463].

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

[I]. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete [458], di valori di bollo [459²] o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro [463] (1).

[II]. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione (2).

(1) Comma modificato dall'art. 5⁰¹d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv., con modif., nella l. 23 novembre 2001, n. 409.



(2) Comma aggiunto dall'art. 51 d.l. n. 350, cit.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

[I]. Chiunque, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo [459²] contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

[II]. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) (1)

[I]. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

[II]. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

(1) Articolo sostituito dall'art. 15, comma 1, della l. 23 luglio 2009, n. 99. Il testo precedente recitava: «Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali - [I]. Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 2.065 euro. [II]. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. [III]. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) (1)

[I]. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

[II]. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.



[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

(1) Articolo così sostituito dall'art. 15, comma 1, della l. 23 luglio 2009, n. 99. Il testo precedente recitava: «[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 2.065 euro. [II]. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente».

5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS. 1)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

[I]. Chiunque adopera violenza sulle cose [392²] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa [120], se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro [508].

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) (1)

[I]. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

[II]. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici (2).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 8 l. 13 settembre 1982, n. 646.

(2) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7¹ l. 31 maggio 1965, n. 575.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

[I]. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi [2563-2574 c.c.] contraffatti o alterati [473, 474], cagiona un nocimento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

[II]. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata [64] e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 [518].

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

[I]. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile [624²] per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto [440-445, 455-459], con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro [518] (1).



[II]. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro [518].

(1) Per un'ipotesi particolare, v. art. 4 d.l. 17 gennaio 1977, n. 3, conv., con modif., nella l. 18 marzo 1977, n. 63.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

[I]. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro [440, 442, 444, 518].

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

[I]. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [2563-2574 c.c.], atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro [518] (1).

(1) Importo così elevato dall'art. 110d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80. L'art. 15, comma 1, della l. 23 luglio 2009, n. 99, ha sostituito le parole "fino a un anno o", con le parole "fino a due anni e".

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) (1)

[I]. Salvo l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[II]. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

[III]. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

[IV]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

(1) Articolo inserito dall'art. 15, comma 1, della l. 23 luglio 2009, n. 99.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) (1)

[I]. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.



[II]. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

[III]. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

[IV]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

(1) Articolo inserito dall'art. 15, comma 1, della l. 23 luglio 2009, n. 99.

6. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) (1)

[I]. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

[II]. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 9 l. 27 maggio 2015, n. 69. Il testo dell'articolo era il seguente: «[I]. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

[II]. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[III]. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

[IV]. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.



[V]. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.».

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) (1)

[I]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

[II]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

(1) Articolo inserito dall'art. 10, della l. 27 maggio 2015, n. 69.

Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.) (1)

[I]. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

(1) Articolo inserito dall'art. 10, della l. 27 maggio 2015, n. 69.

False comunicazioni sociali in danno delle società quotate (art. 2622 c.c.) (1)

[I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

[II]. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.



[III]. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

(1) Articolo così sostituito dall' art.11. l. 27 maggio 2015, n. 69. Il testo dell'articolo era il seguente:
«[I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

[III]. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

[IV]. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave danno ai risparmiatori.

[V]. Il danno si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

[VI]. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[VII]. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

[VIII]. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

[IX]. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.».

Falso in prospetto (art. 2623, c.c.)

Abrogato dall'art. 34 della L. 28.12.2005, n. 262.



Il testo dell'articolo era il seguente: «Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. - Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni».

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

Abrogato dall'art. 37, comma 34 del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39.

Il testo recitava: «[I]. I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. [II]. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni».

Impedito controllo (art. 2625 c.c. – ai fini 231 rileva il comma 2 della disposizione)

[I]. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro (1).

[II]. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

[III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (2).

(1) Comma modificato dall'art. 37, comma 35, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 Il testo precedente recitava: «Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro».

(2) Comma inserito dall'art. 39² lett. a) l. 28 dicembre 2005, n. 262.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.



Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

[I]. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

[II]. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

[II]. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

[III]. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

[I]. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) (1)

[I]. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

(1) Articolo inserito dall'art. 31¹l. 28 dicembre 2005, n. 262.

(2) Le parole «del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209» sono state sostituite alle parole «della legge 12 agosto 1982, n. 576» dall'art. 6 d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) (1)

[I]. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore



all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 111-quinquies disp. att. c.c., introdotto dall'art. 9¹ lett. f) d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a far data dal 1° gennaio 2004.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

[I] I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II] Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c. – ai fini 231 rileva il terzo comma della disposizione) (1)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. (2)

[II]. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

[III]. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. (3)

[IV]. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

[V]. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte. (4)

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 76, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo, che era stato modificato dall'art. 15, comma 1, lett. b), l. 28 dicembre 2005, n. 262e dall'art. 37, comma 36, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ed il cui terzo comma era stato inserito dall'art. 39, l. n. 262, cit., recitava: «Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità - [I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando danno alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. [II]. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità. [III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. [IV]. Si procede a querela della persona offesa».



(2) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38. Il testo precedente era il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.».

(3) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38. Il testo precedente era il seguente: «Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.».

(4) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202. Successivamente l'art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha sostituito le parole «utilità date o promesse» con le parole «utilità date, promesse o offerte».

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c. – ai fini 231 rileva il primo comma della disposizione) (1)

[I]. Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi un'attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinche' compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedelta', soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

[II]. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilita', per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', qualora la sollecitazione non sia accettata.

(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

[I]. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

[I]. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato (1), ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

(1) Le parole da «strumenti finanziari» a «mercato regolamentato,» sono state sostituite alle parole «strumenti finanziari, quotati o non quotati,» dall'art. 9⁴l. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004).



Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

[I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (1), i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[II]. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (1), i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

[III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (2)

3-bis [sic] Agli effetti della legge penale, le autorita' e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorita' e alle funzioni di vigilanza. (3)

(1) Le parole «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,» sono state inserite dall'art. 15¹ lett. c) l. 28 dicembre 2005, n. 262.

(2) Comma aggiunto dall'art. 39 2 lett. c) l. n. 262, cit.

(3) Comma inserito, con la numerazione così riportata, dall'art. 101, comma 1, d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180.

7. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER)

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

[I]. Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

[II]. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

[III]. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.



Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

[I]. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

[II]. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

[III] Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

[IV]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

[II]. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

[III]. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

[I]. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

[II] Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni. (1)

(1) Comma inserito dall'art. 1, d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv. con modif. in l. 17 aprile 2015, n. 43 che, in sede di conversione ha aumentato la pena della reclusione dagli originali "da tre ai sei anni" fino alla attuale.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Art. 270 - quater.1 c.p.) (1)

[I] Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaga viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modif. in l. 17 aprile 2015, n. 43. In sede di conversione sono state aggiunte le parole "in territorio estero" ed è stata aumentata la pena della reclusione dagli originali "da tre ai sei anni".



Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (270-quinquies c.p.)

[I]. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. (1)

[II] Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (2).

(1) L'art. 1, d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43, ha inserito, l'ultimo periodo in fine al comma, e ha inserito la parola "univocamente" in sede di conversione.

(2) Comma inserito dall'art. 1, d.l. n. 7 del 2015, conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43. In sede di conversione sono state aggiunte le parole "di chi addestra o istruisce".

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1) (1)

[I]. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

[II]. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lettera a) della l. 28 luglio 2016 n. 153.

Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2) (1)

[I]. Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), l. 28 luglio 2016, n. 153.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

[I]. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.



Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

[I]. Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

[II]. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

[III]. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

[IV]. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

[V]. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

[II]. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

[III]. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

[IV]. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

[V]. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.) (1)

[I]. È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.



[II]. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

[III]. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. c) l. 28 luglio 2016, n. 153.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

[I]. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

[II]. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

[III]. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

[IV]. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

[V]. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter c.p. – già artt. 3 e 4 della legge 26 novembre 1985, n. 718)(1)

[I]. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra piu' governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

[II]. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

[III]. Se il fatto è di lieve entita' si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

(1) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha sostituito gli artt. 3 e 4 della legge 26 novembre 1985, n. 718, contestualmente abrogati dall'art. 7, comma 1, lett. g) del d.lgs. cit. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, «[d]alla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si



intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto». Detta tabella indica, fra l'altro, la relazione di corrispondenza fra gli abrogati artt. 3 e 4 della legge 26 novembre 1985, n. 718 e l'art. 289-ter c.p.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

[I]. Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (1)

[II]. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

(1) L'art. 2, d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif. in l. 17 aprile 2015, n. 43, ha aggiunto l'ultimo periodo

Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

[I]. Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

[II]. Per i promotori la pena è aumentata.

[III]. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)

[I]. Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

[II]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

[III]. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

[I]. Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, perciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

[II]. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

[III]. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.



Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

[II]. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

[III]. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

[IV]. Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Impossessamento dirottamento e distruzione di un aereo (L. N. 342/1976, art.1)

[I]. Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di una aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

[II]. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

[III]. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

[IV]. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)

[I]. Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)

[I]. Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

[II]. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;

b) distrugge o danneggia gravemente attrezzi o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;

c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;

d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione;



[III]. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

[IV]. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

[V]. Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.

[VI]. Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

[VII]. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art.5)

[I]. Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art.2)

1. Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

2.

(a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;

(b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.

3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).



4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.

5. Commette altresì un reato chiunque:

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;

(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o

(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

8. REATI CONTRO LA PERSONA INDIVIDUALE (ARTT. 25-QUATER 1 E 25-QUINQUIES)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (1)

[I]. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

[II]. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

[III]. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

[IV]. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale (2);
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno (3).

[V]. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.



(1) Articolo inserito dall'art. 6¹ l. 9 gennaio 2006, n. 7.

(2) L'art. 93, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alle parole: «potestà del genitore» le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell'art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

(3) Comma inserito dall'art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) (1) (2)

[I]. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento (3) ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. (4)

[II]. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità (5), di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

[III]. (6)

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 l. 11 agosto 2003, n. 228.

(2) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7¹ l. 31 maggio 1965, n. 575.

(3) Cfr. Convenzione di Ginevra del 4 novembre 1956, resa esecutiva con l. 20 dicembre 1957, n. 1304.

(4) L'art 2, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24 ha sostituito, dopo le parole: «all'accattonaggio o comunque» le parole: «a prestazioni» con le parole: «al compimento di attività illecite» e dopo la parola «sfruttamento» ha inserito le parole: «ovvero a sottoporsi al prelievo di organi».

(5) L'art. 2, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24 ha aggiunto dopo le parole: «approfittamento di una situazione» le parole: «di vulnerabilità».

(6) Comma abrogato dall'art. 3 della legge 2 luglio 2010, n. 108. Il testo recitava: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

Prostitutione minorile (art. 600-bis c.p.) (1)

[I]. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;



- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto [600-septies, 600-septies.1, 600-septies.2].

[II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato [609-quater], chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

(1) Articolo sostituito dall'art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172. Il testo originario, inserito dall'art. 21l. 3 agosto 1998, n. 269, recitava: «[I]. Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro. [II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. [III]. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. [IV]. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi». L'art. 1 l. 6 febbraio 2006, n. 38 aveva sostituito i commi secondo, terzo e quarto all'originario secondo comma, il cui testo era: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni [5.164 euro]. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto».

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) (1)

[I]. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto [600-septies, 600-septies.1, 600-septies.2, 602-ter] (2).

[II]. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

[III]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulgla, diffonde (3) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulgla notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro [600-septies, 600-septies.1, 600-septies.2, 602-ter].

[IV]. Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 [600-septies, 600-septies.1, 600-septies.2, 602-ter, 609-decies, 734-bis] (4).



[V]. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità (5).

[VI]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000 [600-septies, 600-septies.1, 600-septies.2]. (6).

[VII]. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali (6).

(1) Articolo inserito dall'art. 3 l. 3 agosto 1998, n. 269, della quale v. anche art. 14.

(2) Comma così sostituito dall'art. 4. l. 1° ottobre 2012, n. 172. Il testo precedente recitava: «Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228». Il comma era stato sostituito dall'art. 2¹ lett. a) l. 6 febbraio 2006, n. 38. Il testo originario era: «Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni». Per un'ipotesi di aumento di pena, v. art. 36. l. 5 febbraio 1992, n. 104.

(3) La parola «diffonde» è stata inserita dall'art. 2¹ lett. b) l. n. 38, cit.

(4) Comma così sostituito dall'art. 2¹ lett. c) l. n. 38, cit. Il testo del comma era il seguente: «Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni [1.549 euro] a lire dieci milioni [5.164 euro]».

(5) Comma aggiunto dall'art. 2¹ lett. d) l. n. 38, cit.

(6) Comma inserito dall'art. 4. l. 1° ottobre 2012, n. 172.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.) (1)

[I]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549 [600-septies, 734-bis] (2).

[II]. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

(1) Articolo inserito dall'art. 4 l. 3 agosto 1998, n. 269 e successivamente così sostituito dall'art. 3 l. 6 febbraio 2006, n. 38. Il testo dell'articolo era il seguente: «Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni [1.549 euro]».

(2) Per un'ipotesi di aumento di pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.



Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) (1)

[I]. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

[II]. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

(1) Articolo inserito dall'art. 4 l. 6 febbraio 2006, n. 38.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) (1)

I]. Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione ad anno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro [600-sexies, 600-septies, 609-septies, 609-decies, 734-bis] (2).

(1) Articolo inserito dall'art. 5 l. 3 agosto 1998, n. 269, della quale v. anche art. 14.

(2) Per un'ipotesi di aumento di pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.

Tratta di persone (art. 601 c.p.) (1)

[I]. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerla a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

[II]. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

[III]. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. (2)

[IV]. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta e' punito, ancorchè non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni. (3)

(1) L'**art 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24** ha sostituito l'articolo. Il testo, come modificato dall'**art. 9, l. 3 agosto 1998, n. 269** e poi sostituito dall'**art. 2 l. 11 agosto 2003, n. 228**, recitava: «Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso



o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni». L'articolo constava di un secondo comma, abrogato dall'**art. 3 della legge 2 luglio 2010, n. 108**, il cui testo recitava: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

[2] Comma aggiunto dall'**art. 2, comma 1, lett. f)** d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

[3] Comma aggiunto dall'**art. 2, comma 1, lett. f)** d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) (1) (2)

[I]. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni [604].

[II]. (3).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3 l. 11 agosto 2003, n. 228.

(2) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7¹ l. 31 maggio 1965, n. 575.

(3) Comma abrogato dall'art. 3 della legge 2 luglio 2010, n. 108. Il testo recitava: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) (1)

[I]. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attivita' di intermediazione di cui al numero 1), sottponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

[II]. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

[III]. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;



- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

[IV]. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

(1) Articolo inserito dall'art. 12 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con modif., in l. 14 settembre 2011, n. 148 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, della l. 29 ottobre 2016, n. 199. Il testo precedente era il seguente: «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro [I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. [II]. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. [III]. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.»

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) (1)

[I]. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

- (1) Articolo inserito dall'art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172.

9. REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 25-SEXIES)

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale



dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) (1).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni (2).

(1) A norma dell'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente comma sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni (1)

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato



regolamentato di quote di emissioni, sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

- a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
- b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

(1) A norma dell'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente comma sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

Art. 187-quinquies TUF - Altre fattispecie in materia di abusi di mercato

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

10. REATI TRANSANZIONALI

Definizione di reato transnazionale (art. 3, L. n. 146/2006)

L'art. 3 della L. n. 146/2006 definisce "transnazionale" il reato in cui sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e che sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, sempre che detto reato:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e impegnato in attività criminali in più di uno Stato;



- o, infine, nel caso in cui sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti "sostanziali" in un altro Stato.

Art. 10 - Responsabilità amministrativa degli enti (art. 10, L. n. 146/2006)

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

[5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote] (1).

[6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni] (1).

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(1) Comma abrogato dall'articolo 64 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. (1)



[II]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. (1)

[III]. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

[IV]. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. (1)

[V]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

[VI]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma (2).

[VII]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma (3).

(1) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 71 l. 31 maggio 1965, n. 575. In tema di scioglimento dei consigli comunali e provinciali v. art. 143 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(2) Comma aggiunto dall'art. 4 l. 11 agosto 2003, n. 228, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 5, della l. 15 luglio 2009, n. 94, che ha sostituito le parole «600, 601 e 602», con le parole: «600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». Da ultimo, comma modificato dall'articolo 2, comma 1, della l. 11 dicembre 2016, n. 236 che ha inserito, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601» la seguente: «, 601-bis» e dopo le parole: «25 luglio 1998, n. 286,» le seguenti: «nonche' agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91.». Il riferimento a tale ultima disposizione è oggi da intendersi all'art. 601-bis c.p., ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

(3) Comma aggiunto dall'art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172.

Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) (1) (2)

[I]. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni (3).

[II]. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni (4).

[III]. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per



realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (5).

[IV]. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma (6).

[V]. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[VI]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

[VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego (7).

[VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta (8) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (9), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 11. 13 settembre 1982, n. 646. Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7¹ l. 31 maggio 1965, n. 575. Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, v. art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501.

(2) Rubrica sostituita dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. La rubrica precedente recitava: «Associazione di tipo mafioso».

(3) I limiti edittali previsti dal presente comma, originariamente fissati in tre e sei anni, sono stati innalzati dall'art. 1^{2a}della legge 5 dicembre 2005, n. 251 a cinque e dieci anni, successivamente a sette e dodici anni dall'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv., con modif., dalla legge n. 125, cit. e a dieci e quindici anni dall'art. 5 della legge 27 maggio 2015, n. 69.

(4) I limiti edittali stabiliti del presente comma, originariamente fissati in quattro e nove anni, sono stati una prima volta innalzati a sette e dodici anni dalla legge n. 251, cit., successivamente portati a nove e quattordici anni dal d.l. n. 92, cit., conv., con modif. dalla legge n. 125, cit. e a dodici e diciotto anni dall'art. 5 della legge 27 maggio 2015, n. 69.

(5) Comma modificato dall'art. 11-bis d.l. n. 306, cit.

(6) Le parole «sette» e «quindici» sono state sostituite rispettivamente alle parole «quattro» e «dieci» e le parole «dieci» e «ventiquattro» sono state sostituite rispettivamente alle parole «cinque» e «quindici» dall'art. 1^{2c} l. n. 251, cit. Successivamente l'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv. con modif. dalla legge n. 125, cit., ha sostituito le parole «da sette» con le parole «da nove» e le parole «da dieci» con le parole «da quindici». L'art. 5 della legge 27 maggio 2015, n. 69 ha sostituito le parole «da nove a quindici» e le parole «da dodici a ventiquattro» rispettivamente con le parole «da dodici a venti» e «da quindici a ventisei».



(7) Comma modificato dall'art. 36²l. 19 marzo 1990, n. 55.

(8) Le parole «, alla 'ndrangheta» sono state aggiunte dall'art. 6 del d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, conv., con modif. dalla l. 31 marzo 2010, n. 50. Tale articolo 6 del d.l. n. 4 del 2010, risulterebbe abrogato dall'art. 120, comma 1, lett. c, del d.lg. 6 settembre 2011, n. 159.

(9) Le parole «anche straniere» sono state aggiunte dall'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv. con modif. dalla legge n. 125, cit.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater T.U. n. 43 del 23 gennaio 1973)

[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanzianno l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

[II]. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

[III]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

[IV]. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[V]. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 L. 309/1990)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni (1).

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.



5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto (2).

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50.

(2) Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)

(...omissis...)

[III]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

[III-bis]. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

[III-ter]. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:



- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(...omissis...)

[V]. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena e' aumentata da un terzo alla metà.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) (1)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

(1) Articolo inserito dall'art. 20 l. 1° marzo 2001, n. 63.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

[I]. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni (1) (2).

[II]. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni (2) (3).

[III]. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro (2).

[IV]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

(1) L'art. 10, l. 20 dicembre 2012, n. 237, ha inserito, dopo le parole «investigazioni dell'autorità», le parole: «comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale», e ha sostituito alle parole: «o a sottrarsi alle ricerche di questa», le parole : «o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti».

(2) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7¹ l. 31 maggio 1965, n. 575.



(3) Comma inserito dall'art. 2 l. 13 settembre 1982, n. 646.

11. REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) (1)

[I]. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (2).

[II]. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni (3) (4) (5).

[III]. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni (6).

[V]. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici (7).

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, l. 11 maggio 1966, n. 296.

(2) Per una riduzione delle pene in determinate ipotesi v. art. 81 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

(3) Le parole «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono state soppresse dall'art. 1, comma 3, lett. c l. 23 marzo 2016, n. 41, con effetto a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. n. 41, cit.

(4) Comma modificato, con l'aumento della pena da uno a due anni nel minimo, dall'art. 2 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e poi ulteriormente modificato con l'aumento della pena nel massimo da cinque a sette anni, dall'art. 1 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125.

(5) Seguiva un comma dapprima inserito dall'art. 1 d.l. n. 92, cit., conv., con modif., dalla legge n. 125, cit. e successivamente abrogato art. 1, comma 3 lett. d) l. 23 marzo 2016, n. 41, con effetto a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. n. 41, cit. Il testo del terzo comma recitava: «[III]. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope».

(6) Comma inserito dall'art. 12, comma 2, l. 11 gennaio 2018, n. 3.

(7) Comma modificato, con l'aumento della pena da dodici a quindici anni nel massimo dall'art. 1 d.l. n. 92, cit., conv., con modif., dalla legge n. 125. cit.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p. – ai fini 231 rileva il comma 3 della disposizione) (1) (2)

[I]. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro (3).



[II]. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

[III]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni (4).

[IV]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni (5).

[V]. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

[VI]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (6).

(1) Articolo sostituito dall'art. 2 l. 11 maggio 1966, n. 296.

[2] V. art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. V. inoltre la norma transitoria di cui all'art. 64 d.lgs. n. 274, cit. Per le ipotesi di reato attribuite alla competenza del giudice di pace si applica la sanzione della multa da 258 euro a 2.582 euro.

[3] Per una particolare ipotesi di riduzione della pena, v. art. 81 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

[4] Comma sostituito dall'art. 2 l. 21 febbraio 2006, n. 102 e successivamente integrato dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Il testo del comma precedente la sostituzione era il seguente: «Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da 247 euro a 619 euro; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da 619 euro a 1.239 euro». Comma, da ultimo, modificato dall'art. 1, comma 3, lett. e), l. 23 marzo 2016, n. 41, con effetto a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. n. 41, cit., che ha soppresso, al primo periodo, le parole «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» e dall'art. 1, comma 3, lett. f), l. 23 marzo 2016, n. 41, con effetto a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. n. 41, cit., che ne ha soppresso il secondo periodo, il cui testo era il seguente: «Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, letterac), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni ». Riguardo le lesioni personali gravi o gravissime per violazione di norme sulla circolazione stradale, v. ora l'art. 590-bis.

[5] Comma inserito dall'art. 12, comma 3, l. 11 gennaio 2018, n. 3.



[6] Comma così sostituito dall'art. 92 l. 24 novembre 1981, n. 689. V. anche art. 2 l. 3 agosto 2007, n. 123, in tema di tutela della sicurezza sul lavoro.

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.) (1)

[I]. La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (2).

[II]. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero unapermanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (3).

(1) Per ulteriori ipotesi di aumento di pena v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104 e art. 1 l. 25 marzo 1985, n. 107.

(2) Seguiva un n. 3 abrogato dall'art. 22²l. 22 maggio 1978, n. 194.

(3) Seguiva un n. 5 abrogato dall'art. 22² l. n. 194, cit.

12. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES)

Ricettazione (art. 648 c.p.) (1)

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) (2).

[II]. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

[III]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (3).

(1) Articolo sostituito dall'art. 15 l. 22 maggio 1975, n. 152.



(2) L'art. 8, d.l. 14 agosto 2013 n. 93, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013 n. 119, ha inserito le parole: «La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis»).

(3) Comma così sostituito dall'art. 3 l. 9 agosto 1993, n. 328.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (1)

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000 (2) (3).

[II]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[III]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[IV]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4 l. 9 agosto 1993, n. 328.

(2) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7¹ l. 31 maggio 1965, n. 575.

(3) Articolo così modificato dall'art. 3 l. 15 dicembre 2014, n. 186.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (1)

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000 euro (2) (3).

[II]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[III]. La pena è diminuita [65] nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

[IV]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5 l. 9 agosto 1993, n. 328.

(2) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7¹ l. 31 maggio 1965, n. 575.

(3) Articolo così modificato dall'art. 3 l. 15 dicembre 2014, n. 186



Autoriciclaggio (Art. 648-ter. 1 c.p.) (1)

[I]. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

[II]. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[III]. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

[IV]. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

[V]. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

[VI]. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

[VI] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

(1) Articolo inserito dall'art.3 l. 15 dicembre 2014, n. 186.

13. REATI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES)

Art. 171 L. 633/1941

[I]. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

(...omissis...)

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

(...omissis...)

[III]. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata all'pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modifica dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.



Art. 171-bis L. 633/1941

[I]. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

[II]. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter L. 633/1941

[I]. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o



elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

[II]. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

[III]. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

[IV]. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

[V]. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies L. 633/1941

[I]. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul



territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies L. 633/1941

[I]. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

[II]. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 174-quinquies L. 633/1941

[I]. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

[II]. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

[III]. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

[IV]. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

14. REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (ART. 25-DECIES)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) (1)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni



mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

(1) Articolo inserito dall'art. 20 l. 1° marzo 2001, n. 63.

15. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) (1)

[I]. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

[II]. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

(1) Articolo inserito dall'art. 1 l. 22 maggio 2015, n. 68.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) (1)

[I]. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

[II]. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

(1) Articolo inserito dall'art. 1 l. 22 maggio 2015, n. 68.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) (1)

[I]. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

[II]. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

(1) Articolo inserito dall'art. 1 l. 22 maggio 2015, n. 68.



Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) (1)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

[II]. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

[III]. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

(1) Articolo inserito dall'art. 1 l. 22 maggio 2015, n. 68.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) (1)

[I]. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

[II]. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

[III]. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

(1) Articolo inserito dall'art. 1 l. 22 maggio 2015, n. 68.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) (1)

[I]. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

[II]. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. cit., «[a]i fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali



o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE».

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) (1)

[I]. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

- 1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. cit., «[ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE».

Scarichi acque reflue – Sanzioni penali (art. 137 D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale". Ai fini 231 rilevano i commi 2, 3, 5, 11 e 13 della disposizione)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro (1).

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro (2).

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni (3).

4. (...omissis...)

5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro (4).

6. (...omissis...)

7. (...omissis...)



8. (...omissis...)

9. (...omissis...)

10. (...omissis...)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. (...omissis...)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. (...omissis...)

(1) Comma modificato dall'articolo 11, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(2) Comma modificato dall'articolo 11, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(3) Comma modificato dall'articolo 11, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 25 febbraio 2010, n. 36 e dall'articolo 11, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale". Ai fini 231 rilevano i commi 1, 3, 4, 5 e 6, primo periodo)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla



sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi (2).

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. (...omissis...)

8. (...omissis...)

9. (...omissis...)

(1) Comma modificato dall'articolo 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(2) Comma modificato dall'articolo 11, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale")

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro (1).

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1 (2).

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha aggiunto la clausola di salvezza («Salvo che il fatto costituisca più grave reato, »).



(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 22 maggio 2015, n. 68. Il testo originario recitava: «4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale". Ai fini 231 rileva il comma 4, secondo periodo, della disposizione)

(...omissis...)

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecunaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. **Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto (1).**

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecunaria da € 260,00 a € 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati (2).

(...omissis...)

- 1) Comma sostituito dall'articolo 35 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205.
- 2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 42, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e dall'articolo 35 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale")

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

(...omissis...)



Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p. – già art. 260 D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale") (1)

[I]. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

[II]. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

(...omissis...)

- 1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, il cui art. 7, comma 1, lettera q) ha abrogato l'art. 260 d.lgs.n. 152/2006. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. cit., «[d]alla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto». Detta tabella indica, fra l'altro, la relazione di corrispondenza fra l'abrogato art. 260 d.lgs. n. 152/2006 e l'art. 452-quaterdecies c.p.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" Ai fini 231 rilevano i commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8)

(...omissis...)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00.

(...omissis...)

Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera – Sanzioni (art. 279 D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale". Ai fini 231 rileva il comma 5 della disposizione)

(...omissis...)



2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione [o le prescrizioni] stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 [o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo] è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite [o le prescrizioni] violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione (1).

(...omissis...)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (2).

(...omissis...)

- 1) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 13, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera o), numero 2), del D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, che ha soppresso le parole indicate in parentesi e sostituito l'importo dell'ammenda alla misura attuale.

Art. 1, Legge 7 febbraio 1992, n. 150 ("Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione")

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (1):

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9



dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni (2).

(...omissis...)

1) Alinea modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

2) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

Art. 2 Legge 150/1992 ("Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione")

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni (1):

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolinità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'**allegato B** del Regolamento.



2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi (2).

(...omissis...)

- 1) Alinea modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.
- 2) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

Art. 3-bis Legge 150/1992 ("Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione")

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed I) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.

(...omissis...)

Art. 6 L. 150/1992 ("Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione")

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predisponde di conseguenza l'elenco di

tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

(...omissis...)

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila (1).

(...omissis...)

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.



1) Il testo previgente così disponeva: «Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 7.746,85 a € 103.291,38».

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 Legge 28 dicembre 1993, n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente")

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B indicate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente).

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecita.

Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni")

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.



2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni")

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

16. REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES)

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)

(...omissis...)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato (1).

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (2).

(...omissis...)

- 1) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1-ter, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125.
- 2) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.



Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis, comma terzo, c.p.)

(...omissis...)

[III]. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. n. 286/1998)

(...omissis...)

[III]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive (1).

[III-bis]. Se i fatti di c*ui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata (2).

[III-ter]. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto (3).

(...omissis...)



[V]. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà (4).

- 1) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, modificato dall'articolo 1-ter, comma 1, lettera b), del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 novembre 2004 n. 271 e, da ultimo, sostituito dall'articolo 1, comma 26, lettera b), della Legge 15 luglio 2009, n. 94.
- 2) Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), della Legge 30 luglio 2002, n. 189; successivamente, modificato dall'articolo 1-ter, comma 1, lettera c), del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 novembre 2004 n. 271e, da ultimo, sostituito dall'articolo 1, comma 26, lettera c), della Legge 15 luglio 2009, n. 94.
- 3) Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), della Legge 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, modificato dall'articolo 1-ter, comma 1, lettera d), del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 novembre 2004 n. 271e, da ultimo, sostituito dall'articolo 1, comma 26, lettera e), della Legge 15 luglio 2009, n. 94.
- 4) Comma modificato dall'articolo 5, comma 01, del D.L. Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125.

17. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES)

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis, comma terzo, c.p. – già art. 3, comma 3-bis, Legge 13 ottobre 1975, n. 654) (1)

[I]. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

[II]. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

[III]. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.



- 1) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha sostituito l'art. 3, legge 13 ottobre 1975, n. 654, contestualmente abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. c), legge cit. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.lgs. cit., «[d]alla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto». Detta tabella indica, fra l'altro, la relazione di corrispondenza fra l'abrogato art. 3, legge n. 654/1975 e l'art. 604-bis c.p.

18. FRODI IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES)

Frode in competizioni sportive (Art. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401)

[I]. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 [2].

[II]. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

[III]. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000 [3].

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401)

[I]. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venga sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000 [4].



[II]. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero [5].

[III]. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

[IV]. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

[IV bis]. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. [6]

[IV ter]. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione [7].

[IV quater]. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale [8].

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146.

[4] Comma già modificato dall'art. 11 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 11 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, dall'art. 24 della L. 7 luglio 2009, n. 88 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

[5] Comma così modificato dall'art. 7 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[6] Comma aggiunto dall'art. 37 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.



[7] Comma aggiunto dall'art. 37 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001, già modificato dall'art. 1, comma 539, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

[8] Comma aggiunto dall'art. 27 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

19. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs 10 marzo 2000, n. 74)

[I]. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative adette imposte elementi passivi fintizi.

[II]. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria..

[III]. Se l'ammontare degli elementi passivi fintizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs 10 marzo 2000, n. 74)

[I]. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni(1) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fintizi o crediti e ritenute fintizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fintizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro un milione e cinquecentomila ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fintizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

[II] Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

[III] Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.



Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74)

[I] Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

[I-bis]. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

[I-ter]. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74)

[I]. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

[I-bis]. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.

[II]. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.Igs 10 marzo 2000, n. 74)

[I]. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

[II]. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.



[II-bis]. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e' inferiore a euro centomila per periodo di imposta, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs 10 marzo 2000, n. 74)

[I]. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74)

[I]. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

[II]. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs 10 marzo 2000, n. 74)

[I]. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

[II]. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi finti per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

20. CONTRABBANDO (art. 25-SEXIESDECIES)

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 DPR 23 gennaio 1973 n. 43)

[I]. E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o framerci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarre alla visita doganale;



- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrono le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 DPR 23 gennaio 1973 n. 43)

[I]. E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali piu' vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarre alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 DPR 23 gennaio 1973 n. 43)

[I]. E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimita' del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto e' prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarre alla visita doganale.



Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 DPR 23 gennaio 1973 n. 43)

[I]. E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quanto questo e' prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) che, atterrando fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il piu' breve termine, l'atterraggio alle Autorita' indicate dall'art. 114. In tali casi e' considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

[II]. Con la stessa pena e' punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarre alla visita doganale.

[III]. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 DPR 23 gennaio 1973 n. 43)

[I]. E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 DPR 23 gennaio 1973 n. 43)

[I]. E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 DPR 23 gennaio 1973 n. 43)

[I]. Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 DPR 23 gennaio 1973 n. 43)

[I]. E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.



Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 DPR 23 gennaio 1973 n. 43)

[I]. Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 DPR 23 gennaio 1973 n. 43)

[I]. Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis DPR 23 gennaio 1973 n. 43)

[I]. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

[II]. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter DPR n. 43/1973)

[I]. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

[II]. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993,



n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

[III]. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater DPR n. 43/1973)

[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanzianno l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

[II]. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

[III]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

[IV]. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[V]. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Altri casi di contrabbando (Art. 292 DPR n. 43/1973)

[I]. Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi

Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 295 DPR n. 43/1973)

[I]. Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

[II]. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;



- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

[III]. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.



American Express Payments Europe S.L.

(Succursale per l'Italia)

Sede secondaria per l'Italia: Viale Alexandre Gustave Eiffel 15 – 00148, Roma
Codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
14778691007

Sede legale : Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spagna.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

PARTI SPECIALI

AEPE_MOGC_02_2021



ELENCO PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE A: REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PARTE SPECIALE B: REATI INFORMATICI

PARTE SPECIALE C: REATI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

PARTE SPECIALE D: REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E DELITTI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

PARTE SPECIALE E: REATI SOCIETARI

PARTE SPECIALE F: REATI TRIBUTARI

PARTE SPECIALE G: REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

PARTE SPECIALE H: REATI TRANSNAZIONALI

PARTE SPECIALE I: REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

PARTE SPECIALE J: REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI OD UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLICITA E AUTORICICLAGGIO

PARTE SPECIALE K: REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

PARTE SPECIALE L: REATI AMBIENTALI

PARTE SPECIALE M: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE



AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE S.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale – Sezione A: Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”



Indice

1	PREMESSA	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO	4
2.1	CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO	4
2.2	I REATI PRESUPPOSTO	6
3	LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01 [<i>Omissis</i>]	17
4	SISTEMA DEI CONTROLLI [<i>Omissis</i>]	18
4.1	PREMESSA [<i>Omissis</i>].....	18
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO [<i>Omissis</i>]	18
4.3	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO GENERALI [<i>Omissis</i>]	18
4.4	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI [<i>Omissis</i>].....	18
5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	19



1 PREMESSA

Come precisato nella “Parte Generale” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, **Modello**) ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito, **Decreto**) la Società è responsabile qualora determinati soggetti commettano *taluni specifici reati*.

Tutti i destinatari del Modello (di seguito, **Destinatari**), così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati a osservare i principi e le linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

La presente Sezione si occupa, in particolare, dei cosiddetti **reati relativi ai rapporti con la pubblica amministrazione** e costituisce parte integrante del Modello di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari individuati nella “Parte Generale” del Modello, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AEPE adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure e le linee di condotta interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.



2 LE FATTISPECIE DI REATO

Gli artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto prevedono la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (di seguito anche "P.A.") e in relazione ai reati contro l'Amministrazione della Giustizia, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

2.1 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (ricomprensivo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri) e con l'amministrazione della giustizia.

Si indicano pertanto qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" e "Incaricati di Pubblico Servizio".

a) Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi personagiuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti Enti o categorie di Enti:

- i. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- ii. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AEEGSI, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, IVASS, COVIP, Difensore civico);
- iii. Regioni;
- iv. Province;
- v. Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- vi. Comuni e società municipalizzate;
- vii. Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- viii. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- ix. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAI, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- x. ASL;
- xi. Enti e Monopoli di Stato;
- xii. gli ospedali, le università, le carceri ed i centri di salute mentale;
- xiii. Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio, la RAI);
- xiv. Fondazioni di previdenza ed assistenza.



Fermo restando la natura puramente esemplificativa di tale elenco, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la P.A.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

b) Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Posto che i primi due tipi di funzione pubblica non pongono dubbi di natura interpretativa, il legislatore ha chiarito al secondo comma che per funzione amministrativa deve intendersi ogni attività disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:

- i. potere di formare e manifestare la volontà della P.A. (ad es. sindaco o assessore di un Comune, componenti di una commissione di gara d'appalto, dirigente di azienda pubblica);
- ii. potere autoritativo, inteso come potere attraverso cui si esplica la supremazia della P.A. nei confronti di privati cittadini (es. componenti di commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, funzionari di Autorità di Vigilanza);
- iii. potere certificativo, inteso come potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce un'efficacia probatoria privilegiata (es. notaio).

Per fornire infine un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico - amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

c) Incaricati di Pubblico Servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di Pubblico Servizio" si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio."*

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla "pubblica funzione", da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

In tale definizione rientrano ad esempio i dipendenti delle Autorità di Vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, o gli impiegati di uffici pubblici.



2.2 I REATI PRESUPPOSTO

Di seguito si riporta il testo degli articoli del codice penale ed una breve descrizione delle fattispecie di reato "presupposto" della responsabilità amministrativa della Società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia.

Non si considera rilevante per AEPE ai fini del Modello, il delitto in materia di frodi comunitarie nel settore agricolo cristallizzato nell'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, introdotto nel catalogo dei reati previsti dall'art. 24 D.lgs 231/2001 con il D.lgs 14 luglio 2020, n. 75 di recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371, c.d. Direttiva PIF relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

- Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, o in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa sia nella mancata utilizzazione della somma erogata.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

- Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*
- Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.



La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato cristallizzato in quest'ultima disposizione.

Fronde nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

1. *Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.*
2. *La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.*

Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n.75, di recepimento alla Direttiva (UE) 2017/1371, c.d. Direttiva PIF relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha introdotto tale fattispecie nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Il reato in esame può essere commesso da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi a titolo esemplificativo dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante. Il contratto di fornitura assurge a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, qualsivoglia strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi ritenuti necessari. Pertanto, tale reato sanziona tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione a prescindere dagli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti ad effettuare particolari prestazioni.

Ai fini dell'integrazione della fattispecie in commento non è sufficiente il mero inadempimento contrattuale che si sostanzia nella mancata o ritardata consegna di quanto dovuto (in quanto sanzionato dall'art. 355 c.p.), ma è necessaria la fraudolenta dissimulazione operata a danno del contraente pubblico. Pertanto, la fattispecie richiede la sussistenza di una malafede contrattuale ovvero la presenza di un espeditivo malizioso o di un inganno, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

Per quanto concerne il profilo soggettivo, il reato può essere integrato a titolo di dolo generico e si sostanzia nella consapevolezza di consegnare qualcosa che sia totalmente o parzialmente difforme dalle caratteristiche pattuite, o previste dalla legge ovvero da atti amministrativi, sia per origine, provenienza, qualità o quantità.

Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

1. *Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*
2. *La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:*



1. *se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
2. *se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.*
- 2 bis) *se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)*
3. *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la altra circostanza aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, numero 7.*

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore al fine di condurlo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale o che determini qualche altra utilità.

In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna che determini nel soggetto passivo una falsa percezione.

Il raggiro, invece, influisce sulla psiche del soggetto mediante una progressione ingegnosa di parole o argomenti destinata a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del Decreto, è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p., ovvero per aver commesso il fatto a danno dello Stato, di altro ente pubblico ovvero dell'Unione Europea.

Il D.Lgs 14 luglio 2020, n. 75 di recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371, c.d. Direttiva PIF, ha infatti ampliato l'operatività di tale fattispecie normativa estendendone la punibilità alle ipotesi di condotte delittuose commesse in danno dell'Unione Europea.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

1. *La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

La fattispecie oggettiva del reato è indicata per *relationem* con il richiamo all'illecito di cui all'art. 640 c.p.: l'elemento specializzante consiste nell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, rappresentato dal fine di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

1. *Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*



2. *La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*
3. *La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*
4. *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.*

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del Decreto se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico ovvero dell'Unione Europea.

Il D.Lgs 14 luglio 2020, n. 75 di recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371, c.d. Direttiva PIF, ha infatti ampliato l'operatività di tale fattispecie normativa estendendone la punibilità alle ipotesi di condotte delittuose commesse in danno dell'Unione Europea.

Peculato (art. 314 c.p.)

1. *Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.*
2. *Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.*

Presupposto del reato in esame è il possesso ovvero la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile da parte del pubblico ufficiale ovvero di un incaricato di pubblico servizio, in ragione del proprio ufficio o servizio. Per possesso, deve intendersi il potere di fatto esercitato sul bene, direttamente collegato ai poteri e ai doveri funzionali riconducibili all'incarico ricoperto, mentre la nozione di disponibilità chiarisce come anche la mera possibilità di disporre del denaro o della *res* a prescindere dalla materiale detenzione è idonea ad integrare, sussistenti gli altri elementi, il reato in esame.

Non rivestendo gli Esponti di AEPE la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, tale reato può essere commesso solo in concorso con un soggetto esterno alla Società munito di tale qualifica.

Il presente reato è rilevante ai fini del D.Lgs 231/2001 se il fatto di reato offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea. In forza dell'art.2 Direttiva (UE) 2017/1371, c.d. Direttiva PIF relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, per interessi finanziari si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: (i) del bilancio dell'Unione; (ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati.



Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

1. *Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
2. *La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

Il reato in esame tutela il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, pregiudicato dalla condotta dal pubblico ufficiale ovvero dall'incaricato di pubblico servizio il quale, sfruttando la propria posizione, avvantaggi illecitamente sé stesso o un altro soggetto, ricevendo ovvero ritenendo indebitamente denaro o altra utilità. Ai fini dell'integrazione della fattispecie, si richiede la sussistenza di una situazione di fatto per la quale il privato, nell'erroneo convincimento di esservi tenuto, versi indebitamente denaro o altre cose mobili al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio e questi se ne impossessi approfittando dell'errore altrui.

Non rivestendo gli Esponenti di AEPE la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, tale reato può essere commesso solo in concorso con un soggetto esterno alla Società munito di tale qualifica. A titolo esemplificativo, un Esponente della Società concorre con un pubblico ufficiale ovvero incaricato di pubblico servizio qualora quest'ultimo si appropri di denaro o di altra cosa mobile altrui nella disponibilità del medesimo per ragione del proprio ufficio o servizio, giovandosi dell'errore del superiore gerarchico di predetto pubblico ufficiale ovvero incaricato di pubblico servizio in merito alla destinazione di tale somma di denaro o di altra cosa mobile.

Il presente reato è rilevante ai fini del D.Lgs 231/2001 se il fatto di reato offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Per la definizione di interessi finanziari cristallizzata nel'art.2 Direttiva (UE) 2017/1371, c.d. Direttiva PIF, si rinvia al commento dell'art. 314 c.p.

Concussione (art. 317 c.p.)

1. *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

In tali ambiti, l'ipotesi di reato di concussione potrebbe rilevare nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale o Collaboratore Esterno (che nella fattispecie agisca in nome o per conto di AEPE) concorra con un pubblico ufficiale (o con un incaricato di pubblico servizio) nel fornire allo stesso o ad altri da lui indicati, prestazioni non dovute e da ciò derivi in qualche modo un vantaggio per l'Ente cui appartiene l'Esponente Aziendale o il Collaboratore Esterno.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

1. *Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.*

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 c.p.)

1. *Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve,*



per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

In materia di corruzione, l'ipotesi di reato potrebbe rilevare nel caso in cui un Esponente Aziendale o Collaboratore Esterno (che nella fattispecie agisca in nome o per conto di AEPE) prometta o elargisca ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità al fine di fargli omettere, ritardare o compiere un atto d'ufficio o un atto contrario al suo dovere d'ufficio.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

1. *La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.*

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

1. *Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*
2. *Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.*

Il reato in esame si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria (si pensi ad esempio al caso in cui un Esponente della Società faccia "pressioni" su un Pubblico Ministero per ottenere una richiesta di archiviazione di un procedimento penale).

È importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico della Società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.*
2. *Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

Il reato in esame si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il legislatore ha esteso la punibilità anche al privato che subisce l'attività induttiva – assecondandone la richiesta –, a cui è riservato un regime sanzionatorio più mite rispetto a quello previsto per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induce il privato a dare o a promettere utilità.



È prevista un'aggravante speciale nei casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

1. *Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*
2. *In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.*

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

1. *Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*

In altri termini, colui che corrompe commette anch'esso una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio).

Si precisa come le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenzino dalla concussione (art. 317 c.p.) in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

1. *Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*
2. *Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*
3. *La pena di cui al comma primo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*
4. *La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*
5. *La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti ai soggetti sopra indicati per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.*



Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

1. *Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*
 - 1) *ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
 - 2) *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
 - 3) *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
 - 4) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
 - 5) *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*
- 5-bis) *ai giudici, ai procuratori, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;*
- 5-ter) *alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*
- 5-quater) *ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.*
- 5-quinquies) *alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.*
2. *Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*
 - 1) *alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
 - 2) *a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.*
3. *Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.*

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.



Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. punisce anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali" (art. 322-bis c.p.).

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

1. *Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*
2. *La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.*

Il reato in esame, che può essere integrato dal pubblico ufficiale, dall'incaricato di pubblico servizio ovvero dal funzionario di fatto, sanziona la condotta dell'agente, posta in essere nello svolgimento delle funzioni o del servizio, che si concretizza nella violazione di specifiche regole di comportamento espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge o delle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero nell'inosservanza di un obbligo di astensione.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui avviene il conseguimento per sé o per altri dell'ingiusto vantaggio patrimoniale o nel momento e nel luogo in cui si produce il danno ingiusto.

Non rivestendo gli Esponenti di AEPE la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, il reato può essere commesso solo in concorso con un soggetto esterno alla Società munito di tale qualifica.

Il presente reato è rilevante ai fini del D.Lgs 231/2001 se il fatto di reato offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Per la definizione di interessi finanziari, cristallizzata nell'art.2 Direttiva (UE) 2017/1371, c.d. Direttiva PIF, si rinvia al commento dell'art. 314 c.p..

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

1. *Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*
2. *La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*



3. *La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*
4. *Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.*
5. *Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.*

Il reato in esame garantisce una forma di tutela anticipata dell'interesse alla legalità, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione sanzionando una condotta precedente all'eventuale perfezionamento dell'accordo corruttivo, punendo colui che, mendiate la propria influenza, assolve alla funzione di tramite tra corrotto e corruttore.

In tale fattispecie, che originariamente puniva condottadi chi avesse effettivi rapporti con i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di porsi come mediatore nei confronti di predetti funzionari, ricevendo denaro o vantaggi patrimoniali per sé o per il soggetto pubblico, è confluito il reato di millantato credito, pertanto, la pena è identica nei casi di relazione tanto reale quanto meramente asserita con il pubblico ufficiale. In entrambe le ipotesi, la responsabilità penale si configurerà anche in capo al soggetto c.d "acquirente" dell'influenza illecita.

In relazione alla configurabilità di tale reato, la prevista clausola di "sussidiarietà" rispetto alle ipotesi di corruzione implica che il traffico di influenze illecite è assorbito ove sia configurabile un vero e proprio patto corruttivo, riconducibile alle fattispecie di cui agli articoli 318, 319, 319-ter o ai reati di cui all'articolo 322-bis c.p.. Conseguentemente deve escludersi il reato in questione allorché la promessa o la dazione siano volte a remunerare il pubblico ufficiale e questo sia direttamente coinvolto nel patto, divenendone partecipe quale beneficiario diretto o indiretto del denaro o dell'utilità.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro od altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

Il reato in esame tutela la genuinità della prova e, più in generale, l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'amministrazione della Giustizia, da tutte quelle condotte in grado di turbare la ricerca della verità nel processo. La condotta incriminata consiste nell'indurre taluno a non rendere dichiarazioni – chiedendo o imponendo di tacere quanto sa in ordine ai fatti sui quali è chiamato a deporre –; ovvero a rendere dichiarazioni mendaci – chiedendo o imponendo di affermare il falso o negare il vero –, mediante violenza, sia essa fisica o morale; mediante minaccia, consistendo essa in un atto intimidatorio; ovvero mediante offerta o promessa di denaro o altra utilità, da intendersi quest'ultima come un qualsivoglia vantaggio per la persona, sia esso patrimoniale o non patrimoniale, materiale o morale.

Il reato può essere commesso, ad esempio, qualora un Esponente della Società, attraverso minaccia (ad esempio di licenziamento) o promessa (ad esempio di promozione) induce una persona,



imputata nell'ambito di un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci a vantaggio della Società (per esempio, perché imputata nel procedimento come ente responsabile ai sensi del Decreto 231 o come responsabile civile).



3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01

[OMISSION]



4 SISTEMA DEI CONTROLLI

4.1 PREMESSA

[OMISSION]

4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

[OMISSION]

4.3 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO GENERALI

[OMISSION]

4.4 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI

[OMISSION]



5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, della presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale sia conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'OdV.

I Destinatari, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a inviare all'OdV i documenti richiesti dall'organismo in apposito documento riassuntivo dei flussi.

In particolare, AEPE dovrà garantire l'invio all'OdV dei seguenti **flussi informativi periodici**:

- a) verifiche e ispezioni da parte delle Autorità competenti;
- b) apertura e chiusura di procedimenti;
- c) ogni modifica apportata al sistema di deleghe in vigore, al fine di verificare che il potere di gestione e/o la qualifica corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali;
- d) le eventuali modifiche ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), presenti nel Gruppo, al fine di verificarne a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- e) omaggi di cui abbiano beneficiato soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
- f) omaggi erogati in deroga alle prescrizioni del Modello;
- g) erogazioni/contributi ricevuti da enti pubblici (ad esempio a fini di formazione).

AEPE dovrà garantire altresì l'invio all'OdV delle seguenti **segnalazioni**:

- a) i Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni violazione presunta o effettiva delle prescrizioni normative o procedurali ovvero di quelle di cui al presente paragrafo;
- b) il verificarsi di eventi dannosi/incidenti rilevanti ai fini della applicazione della normativa sui reati transnazionali;
- c) ogni segnalazione proveniente dal personale relativa a tentativi di commissione di reati rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale del Modello.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'OdV qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, individuando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L'OdV richiede ai Destinatari di comunicare il rispetto dei principi e dei protocolli di controllo sanciti nella presente Parte Speciale nello svolgimento dei compiti assegnati.

Lo strumento da comunicare è rappresentato da un messaggio di posta elettronica corredata dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione, da inviarsi, a cura dell'interessato, all'indirizzo di posta elettronica appositamente creato per tale fine.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE S.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale – Sezione B: Reati informatici e trattamento illecito dei dati

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”



Indice

1	PREMESSA	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO	4
2.1	I REATI PRESUPPOSTO	4
3	LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01 [<i>Omissis</i>].....	10
4	SISTEMA DEI CONTROLLI [<i>Omissis</i>]	11
4.1	PREMESSA [<i>Omissis</i>].....	11
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO [<i>Omissis</i>]	11
4.3	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO GENERALI [<i>Omissis</i>]	11
4.4	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI [<i>Omissis</i>].....	11
5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	12



1 PREMESSA

Come precisato nella “Parte Generale” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, **Modello**) ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito, **Decreto**) la Società è responsabile qualora determinati soggetti commettano *taluni specifici reati*.

Tutti i destinatari del Modello (di seguito, **Destinatari**), così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati a osservare i principi e le linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

La presente Sezione si occupa dei **delitti informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24-bis¹ del Decreto) e costituisce parte integrante del Modello di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari individuati nella “Parte Generale” del Modello, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AEPE adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure e le linee di condotta interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

¹ L’art. 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48, mediante l’inserimento nell’ambito del Decreto dell’art 24 bis sui delitti informatici e trattamento illecito dei dati ha introdotto nuove fattispecie di reato che possono generare una responsabilità in capo alla Società.



2 LE FATTISPECIE DI REATO

2.1 I REATI PRESUPPOSTO

Di seguito si riporta il testo degli articoli del codice penale che descrivono i reati "presupposto" della responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati.

Non si considera rilevante per AEPE ai fini del Modello, il reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza, introdotto nel catalogo dei reati previsti dall'art. 24-bis D.lgs 231/2001 con il D.L 21 settembre 2019, n. 105, c.d. D.L *Cyber Security*. Si tratta infatti di un reato proprio che può essere commesso solo da coloro i quali, rientrando nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, sono assoggettati sia agli obblighi previsti dalla normativa di settore sia alla vigilanza delle autorità preposte.

Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

- Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.*

La norma stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico () pubblico, avente efficacia probatoria (in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti).

In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore, con divergenza tra autore apparente e autore reale del documento (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere.

Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero.

I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Si rammenta che a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 7/2016, l'ipotesi di falsità avente ad oggetto una scrittura privata (e dunque, anche un documento informatico avente natura privata) non è più prevista dalla legge come reato, in quanto depenalizzata. Pertanto, simili ipotesi non potranno (più) fungere da presupposto per la responsabilità dell'ente

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

- Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà expressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione sino a tre anni.*
- La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*



- 1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
 - 2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
 - 3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*
3. *Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*
4. *Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico *tout court*² e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del *personal computer* altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di *file*, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza, altresì, nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi

² Il "sistema informatico" è un complesso di apparecchi, i c.d. elaboratori, e di programmi per acquisire in modo automatico ed elaborare le informazioni, mentre il "sistema telematico" è un mezzo per collegare elaboratori attraverso una rete telefonica e quindi decentrare i dati secondo le esigenze su terminali. Più specificamente, per "complesso informatico o telematico" si intende (secondo la legge 23 dicembre 1993, n. 547) un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - in virtù di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" - dalla "registrazione" o "memorizzazione" - per mezzo di impulsi elettronici e su supporti adeguati - di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di fatti, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla "elaborazione automatica" di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.



aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa.

Il reato è aggravato nei casi previsti dall'art. 615-ter al secondo comma – v. soprattutto il n. 2 (uso della violenza) e il n. 3 (conseguente distruzione o danneggiamento del sistema o dei dati, informazioni, programmi in esso contenuti, interruzione del funzionamento del sistema) – e al terzo comma (sistemi di interesse o utilità pubblici), e in tali casi si ha la perseguitabilità d'ufficio.

Infine, è facile che il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico possa concorrere con quello di frode informatica (art. 640-ter cod. pen., nella sezione "Delitti contro la pubblica amministrazione"), trattandosi di reati sostanzialmente diversi.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di ingerenza (introduzione o trattenimento abusivi) in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

1. *Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino ad euro 5.164.*
2. *La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 ad euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al numero 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.*

Il presente articolo punisce le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, Password o schede informatiche (quali badge o smart card).

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto, in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema), li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'articolo, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza. Potrebbe rispondere del delitto, ad esempio, il dipendente della società (A) che comunichi ad un altro soggetto (B) la Password di accesso alle caselle e-mail di un proprio collega (C), allo scopo di garantire a B la possibilità di controllare le attività svolte da C, quando da ciò possa derivare un determinato vantaggio o interesse per la società.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinque c.p.)

1. *Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire*



l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici(2), è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Nonostante il dettaglio della formulazione, per la rilevanza penale è sufficiente la messa a disposizione di altri (ottenimento, produzione, riproduzione, importazione, diffusione, comunicazione, consegna) di apparecchiature, dispositivi o c.d. "programmi di disturbo" (in sostanza, portatori di "virus") che aggrediscono il sistema informatico o telematico con i possibili effetti indicati dalla norma, cioè il danneggiamento del sistema informatico o telematico, delle relative informazioni, dati o programmi oppure l'interruzione o alterazione del predetto sistema.

Tale delitto potrebbe, ad esempio, configurarsi qualora un dipendente si procuri un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento penale a carico della società.

Questi fatti sono punibili solo qualora il soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un Esponente della Società introduca un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

1. *Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrente fra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*
2. *Salvo che il fatto costituisce più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*
3. *I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*
4. *Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
 - 1) *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dalla Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
 - 2) *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
 - 3) *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.**

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.



Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della Società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinque c.p.)

1. *Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti fra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*
2. *La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.*

La condotta vietata dal presente articolo è costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
2. *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*
2. *Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*
3. *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*



Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della società.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo, 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*
2. *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis cod. pen.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinque c.p.)

1. *Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*
2. *Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*
3. *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-ter cod. pen., quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640 quinque c.p.)

1. *Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.*

Tale reato è un reato cd. proprio in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata.



3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01

[OMISSION]



4 SISTEMA DEI CONTROLLI

4.1 PREMESSA

[OMISSION]

4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

[OMISSION]

4.3 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO GENERALI

[OMISSION]

4.4 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI

[OMISSION]



5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, della presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale sia conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'OdV.

I Destinatari, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a inviare all'OdV i documenti richiesti dall'organismo in apposito documento riassuntivo dei flussi.

In particolare, AEPE dovrà garantire l'invio all'OdV dei seguenti **flussi informativi periodici**:

- ogni violazione presunta o effettiva delle prescrizioni normative o procedurali ovvero di quelle di cui al presente paragrafo;
- il verificarsi di eventi dannosi/incidenti rilevanti ai fini della applicazione della normativa sui reati informatici e sul trattamento illecito dei dati.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'OdV qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, individuando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L'OdV richiede ai Destinatari di comunicare il rispetto dei principi e dei protocolli di controllo sanciti nella presente Parte Speciale nello svolgimento dei compiti assegnati.

Lo strumento da comunicare è rappresentato da un messaggio di posta elettronica corredata dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione, da inviarsi, a cura dell'interessato, all'indirizzo di posta elettronica appositamente creato per tale fine.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE S.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale – Sezione C: Delitti di criminalità organizzata

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”



Indice

1	PREMESSA	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO	4
2.1	DESCRIZIONE DEI REATI ASSOCIAТИVI	4
3	LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01 [OMISSIS]	7
4	SISTEMA DEI CONTROLLI [OMISSIS]	8
4.1	PREMESSA [OMISSIS]	8
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO [OMISSIS]	8
4.3	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO GENERALI [OMISSIS]	8
4.4	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI [OMISSIS]	8
5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	9



1 PREMESSA

Come precisato nella “Parte Generale” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, **Modello**) ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito, **Decreto**) la Società è responsabile qualora determinati soggetti commettano *taluni specifici reati*.

Tutti i destinatari del Modello (di seguito, **Destinatari**), così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati a osservare i principi e le linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

La presente sezione si occupa dei cosiddetti **reati di criminalità organizzata** e costituisce parte integrante del Modello di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari individuati nella “Parte Generale” del Modello, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AEPE adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure e le linee di condotta interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.



2 LE FATTISPECIE DI REATO

2.1 DESCRIZIONE DEI REATI ASSOCIAТИVII

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha introdotto nel Decreto l'art. 24-ter (di seguito, i Delitti di Criminalità Organizzata) ampliando la lista dei reati "presupposto" alle seguenti fattispecie criminose:

- I. Associazione per delinquere (art 416 c.p.);
- II. Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- III. Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (ex art. 600 c.p.), alla tratta di persone (ex art. 601 c.p.), al traffico di organi (ex art. 601-bis c.p.) o all'acquisto e alienazione di schiavi (ex art. 602 c.p.) (art. 416 comma 6 c.p.);
- IV. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- V. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- VI. Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309/1990);
- VII. Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine (art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

Di seguito si riporta il testo delle sole norme penali richiamate ai precedenti due alinea, in quanto gli altri quattro reati sopra elencati non si ritengono rilevanti (il testo di tutte le disposizioni incriminatrici è, comunque, riportato nell'Allegato 1 della Parte Generale del Modello).

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*
2. *Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
3. *I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*
4. *Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*
5. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
6. *. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*
7. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinques, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinques, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto*



anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma

La condotta sanzionata da questo articolo del codice penale è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

- VIII. stabilità e permanenza: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- IX. indeterminatezza del programma criminoso: l'associazione a delinquere non si configura se gli associati compiono un solo reato. Lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
- X. esistenza di una struttura organizzativa: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo, come "capi".

Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello transazionale ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale).

Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

1. *Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*
2. *Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*
3. *L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*
4. *Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*
5. *L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*



6. *Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*
7. *Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*
8. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta' e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo persegono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'articolo appena menzionato è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.



3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01

[OMISSION]



4 SISTEMA DEI CONTROLLI

4.1 PREMESSA

[OMISSION]

4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

[OMISSION]

4.3 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO GENERALI

[OMISSION]

4.4 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI

[OMISSION]



5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all’OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell’efficace esecuzione delle procedure e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, della presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell’ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale sia conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell’OdV.

- I Destinatari, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a inviare all’OdV i documenti richiesti dall’organismo in apposito documento riassuntivo dei flussi.
- In particolare, AEPE dovrà garantire l’invio all’OdV dei seguenti **flussi informativi periodici**:
- ogni violazione presunta o effettiva delle prescrizioni normative o procedurali ovvero di quelle di cui al presente paragrafo;
- sottoscrizione/rinnovo di contratti *intercompany/intracompany*;
- predisposizione del cd. “*Dossier transfer pricing*” previsto dalla normativa fiscale;
- elenco delle operazioni con soggetti aventi sede in Paesi inseriti nelle “*black list*” previste dalla normativa fiscale;

AEPE dovrà garantire altresì l’invio all’OdV delle seguenti **segnalazioni**:

- inoltro di segnalazioni in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce a beni e/o a persone.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all’OdV qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, individuando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L’OdV richiede ai Destinatari di comunicare il rispetto dei principi e dei protocolli di controllo sanciti nella presente Parte Speciale nello svolgimento dei compiti assegnati.

Lo strumento da comunicare è rappresentato da un messaggio di posta elettronica correddato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione, da inviarsi, a cura dell’interessato, all’indirizzo di posta elettronica appositamente creato per tale fine.

È altresì attribuito all’OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE S.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale – Sezione D: Reati contro l'industria e il commercio e delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”



Indice

1	PREMESSA	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO	4
2.1	I REATI PRESUPPOSTO	4
3	LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01 [<i>Omissis</i>].....	12
4	SISTEMA DEI CONTROLLI [<i>Omissis</i>]	13
4.1	PREMESSA [<i>Omissis</i>].....	13
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO [<i>Omissis</i>]	13
4.3	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO GENERALI [<i>Omissis</i>]	13
4.4	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI [<i>Omissis</i>].....	13
5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	14



1 PREMESSA

Come precisato nella “Parte Generale” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, **Modello**) ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito, **Decreto**) la Società è responsabile qualora determinati soggetti commettano *taluni specifici reati*.

Tutti i destinatari del Modello (di seguito, **Destinatari**), così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati a osservare i principi e le linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

La presente Sezione si occupa, in particolare, delle fattispecie di reato previste dal codice penale relative ai **reati contro l'industria e il commercio** e ai **reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** previsti dal codice penale e costituisce parte integrante del Modello di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari individuati nella “Parte Generale” del Modello, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AEPE adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure e le linee di condotta interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.



2 LE FATTISPECIE DI REATO

2.1 I REATI PRESUPPOSTO

Di seguito si riporta il testo dei reati presupposto previsti dagli articoli 25-bis¹ e 25-bis 1 del D. Lgs. 231/2001 che prevedono la punibilità degli enti con riferimento rispettivamente alla commissione dei reati contro l'industria e il commercio e alla commissione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Reati presupposto previsti dall'articolo 25-bis

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1. *chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
2. *chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
3. *chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
4. *chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

La norma punisce la contraffazione ovvero l'alterazione di monete (nazionali o straniere), l'introduzione nello Stato di monete alterate o contraffatte, l'acquisto di monete contraffatte o alterate al fine della loro messa in circolazione. È altresì punita l'indebita fabbricazione di quantitativi di moneta in eccesso rispetto alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata.

Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)

1. *Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.*

¹ L'articolo è stato introdotto dal D.L. 25.09.2001, n. 350, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23.11.2001, n. 409, e poi modificato dalla legge 23.07.2009, n. 99, in vigore dal 15 agosto 2009.



Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

1. *Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.*

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

1. *Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.*

Il bene tutelato dalla disposizione incriminatrice in esame è quello della fede pubblica.

Il dolo è generico; esso consiste nella coscienza e volontà di mettere in circolazione monete della cui falsità o alterazione si è consapevoli, indipendentemente dall'effettiva prova della buona fede iniziale.

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)

1. *Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.*
2. *Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.*

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)

1. *Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.*

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)

1. *Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.*
2. *La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.*



Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)

1. *Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.*
2. *Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.*

Il bene tutelato è quello della fede pubblica.

Il dolo è generico; esso consiste nella coscienza e volontà di fare uso – secondo la naturale destinazione (diversa dalla messa in circolazione di cui al citato art. 459, c.p.) – di valori di bollo della cui falsità o alterazione si è consapevoli.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)

1. *Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00.*
2. *Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*
3. *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

1. *Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00.*
2. *Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.*
3. *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

In ragione di quanto sopra esposto, si precisa come il rischio di incorrere nelle fattispecie di reato di cui agli articoli 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473 e 474 del c.p. è pressoché limitato in quanto nessuna attività posta in essere dalla Società prevede la gestione di denaro contante e/o di valori. Tuttavia, seguendo un approccio prudenziale, si è ritenuto opportuno contemplare all'interno



del Modello le anzidette fattispecie di reato offrendo altresì una rappresentazione completa degli illeciti nei quali la Società potrebbe essere coinvolta.

Reati presupposto previsti dall'articolo 25-bis 1

Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)

1. *Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00*

La fattispecie di reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati.

Per “*violenza sulle cose*” si fa riferimento alla nozione contenuta nell’art. 392, secondo comma, c. p. secondo cui “agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione”.

Pertanto, si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

In particolare, la cosa viene danneggiata quando è distrutta, dispersa o deteriorata; è trasformata quando è materialmente modificata anche se in senso migliorativo; ne è mutata la destinazione quando vi è un mutamento di destinazione soggettiva nei confronti di chi ne aveva la disponibilità o l'utilizzabilità.

Per “*mezzi fraudolenti*” devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall’art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio nell’uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione.

La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al fine di danneggiare l'attività stessa e sempre che l'uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico.

La condotta deve essere orientata all’impedimento o al turbamento dell’industria o del commercio.

Per “*impedimento*” si intende il non lasciar svolgere l’attività, sia ostacolandone l’inizio, sia paralizzandone il funzionamento ove sia già in corso.

Per “*turbamento*” si intende un’alterazione del regolare svolgimento dell’attività che può intervenire nel momento genetico o in fase funzionale.

L’incriminazione ha natura sussidiaria perché è destinata a operare qualora il fatto non costituisca un fatto più grave. Per la presenza della clausola di sussidiarietà, la fattispecie è destinata a una



funzione complementare e sussidiaria rispetto a quella contenuta nell'art. 513 bis c.p., relativa a una condotta più gravemente sanzionata.

È opportuno, infine, specificare che per “commercio” si intende ogni attività di scambio di beni o di servizi, comprensiva quindi dell’attività bancaria e assicurativa.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)

1. *Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle.

L'intento della norma penale è di sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi, cioè con il ricorso alle forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sulla legge della concorrenza del mercato, destinata a garantire il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore.

Non è tuttavia configurabile un rapporto di specialità fra la fattispecie di cui all'art. 513 bis c.p. e il reato di associazione a delinquere ex art. 416 c.p. e di associazione per delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p., stante l'episodicità della prima ipotesi incriminatrice e la natura associativa delle seconde: ne consegue la possibilità di un loro concorso.

Il reato può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

“Commerciale” è ogni attività di interposizione nella circolazione dei beni, “industriale” è ogni attività diretta a produrre beni o servizi e “produttiva” è ogni attività economicamente orientata alla predisposizione e all'offerta di prodotti o servizi su un certo mercato.

Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)

1. *Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00.*
2. *Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

Il reato è commesso anche quando si contraffanno i “nomi”, identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio.



Il documento all'industria nazionale è elemento costitutivo del reato e può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il documento. Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)

1. *Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00.*
2. *Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.*

Questo delitto aggredisce gli interessi economici di una cerchia indeterminata di persone e riflette la lesione dell'interesse patrimoniale del privato in una dimensione più generale. Il bene tutelato dalla norma è l'onestà e la correttezza negli scambi commerciali. L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è destinata a operare qualora il fatto non costituisca un fatto più grave.

La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all'acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio.

Il delitto si consuma con la consegna della cosa, cioè la ricezione della cosa da parte dell'acquirente. La consegna si verifica non solo quando l'acquirente riceve materialmente la merce ma anche venga accettato un documento equipollente (lettera di vettura, polizza di carico, etc.).

La cosa consegnata deve essere diversa rispetto a quella dichiarata o pattuita: questa diversità va individuata appunto in relazione al contenuto della dichiarazione ovvero della pattuzione.

La diversità “*per origine*” riguarda il luogo geografico di produzione di cose che ricevono un particolare apprezzamento da parte dei consumatori proprio per essere prodotte in una determinata zona o regione.

La diversità per “*provenienza*” concerne essenzialmente due ipotesi; la prima consiste nel contraddistinguere, con una indicazione originaria, un prodotto diverso da quello originario mentre la seconda ipotesi consiste nell'utilizzare, nella confezione di un prodotto, l'attività di un'azienda diversa da quella che lo contraddistingue.



La diversità “*per qualità*” si ha quando si consegna una cosa dello stesso genere o della stessa specie di quella dichiarata o pattuita, ma inferiore per prezzo o utilizzabilità a causa di una differente composizione o di una variazione di gusto.

La diversità “*per quantità*” riguarda il peso, la misura o anche il numero.

Il capoverso dell’art. 515 c.p. prevede altresì una circostanza aggravante speciale, che concerne la frode di oggetti preziosi, intendendosi per tali tutte le cose che per la loro rarità, per pregio artistico, storico, per antichità hanno un valore venale superiore rispetto all’ordinario.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

1. *Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.*

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

2. *Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.*

L’incriminazione ha natura sussidiaria perché è punita solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Il bene tutelato dalla disposizione è la buona fede e la correttezza commerciale, la cui violazione è considerata pericolosa per gli interessi della gran parte dei consumatori.

Per “*porre in vendita*” si intende offrire una determinata sostanza a titolo oneroso.

Per “*mettere in circolazione*” si intende, invece, qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito.

La messa in vendita o in circolazione delle opere dell’ingegno o dei prodotti deve avvenire con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto.

Per “*marchi o segni distintivi nazionali o esteri*” si intendono segni emblematici o nominativi usati dall’imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l’art. 517 c.p., a differenza dell’art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate.

Per “*nomi*” si intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all’interno di uno stesso genere.

Tutti i contrassegni italiani e stranieri devono essere idonei a ingannare il compratore: questa attitudine va valutata in rapporto alle abitudini del consumatore medio nell’operare gli acquisti.



L'inganno deve riguardare l'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto, per i quali si rinvia a quanto già descritto con riferimento all'art. 515 c.p.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.)

1. *Salvo l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.*
2. *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*
3. *Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*
4. *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 quater c.p.)

1. *Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*
2. *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*
3. *Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*
4. *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*



American Express Payments Europe S.L. – Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 – **Parte Speciale** – Sezione D:
Reati contro l'industria e il commercio e delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Pagina 12 di 14

3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01

[OMISSION]



4 SISTEMA DEI CONTROLLI

4.1 PREMESSA

[OMISSIONS]

4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

[OMISSIONS]

4.3 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO GENERALI

[OMISSIONS]

4.4 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI

[OMISSIONS]



5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, della presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale sia conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'OdV.

I Destinatari, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a inviare all'OdV i documenti richiesti dall'organismo in apposito documento riassuntivo dei flussi.

In particolare, AEPE dovrà garantire l'invio all'OdV delle seguenti **segnalazioni**:

- ogni violazione presunta o effettiva delle prescrizioni normative o procedurali ovvero di quelle di cui al presente paragrafo;
- l'apertura di indagini aventi ad oggetto i reati di cui alla presente Parte Speciale.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'OdV qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, individuando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L'OdV richiede ai Destinatari di comunicare il rispetto dei principi e dei protocolli di controllo sanciti nella presente Parte Speciale nello svolgimento dei compiti assegnati.

Lo strumento da comunicare è rappresentato da un messaggio di posta elettronica corredata dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione, da inviarsi, a cura dell'interessato, all'indirizzo di posta elettronica appositamente creato per tale fine.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE S.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale – Sezione E: Reati societari

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”



Indice

1	PREMESSA	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO	4
2.1	I REATI PRESUPPOSTO	4
3	LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01 [<i>Omissis</i>].....	17
4	SISTEMA DEI CONTROLLI [<i>Omissis</i>]	18
4.1	PREMESSA [<i>Omissis</i>].....	18
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO [<i>Omissis</i>]	18
4.3	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO GENERALI [<i>Omissis</i>]	18
4.4	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI [<i>Omissis</i>].....	18
5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	19



1 PREMESSA

Come precisato nella “Parte Generale” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, **Modello**) ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito, **Decreto**) la Società è responsabile qualora determinati soggetti commettano *taluni specifici reati*.

Tutti i destinatari del Modello (di seguito, **Destinatari**), così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati a osservare i principi e le linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

La presente Sezione si occupa, in particolare, dei cosiddetti **reati societari** e costituisce parte integrante del Modello di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari individuati nella “Parte Generale” del Modello, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AEPE adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure e le linee di condotta interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.



2 LE FATTISPECIE DI REATO

2.1 I REATI PRESUPPOSTO

Di seguito si riporta il testo relativo ai soli reati presupposto rilevanti per AEPE ai fini del Modello. Non si considerano, infatti, rilevanti le ipotesi di cui:

- all'art. 2622 c.c. (in quanto la fattispecie, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 69/2015, si riferisce ora alle sole ipotesi di false comunicazioni sociali relative alle società quotate¹);
- agli artt. 2623 e 2624 c.c. (in quanto disposizioni abrogate);
- all'art. 2633 c.c. (in quanto disposizione relativa alle società in liquidazione).

False comunicazioni sociali (articolo 2621 c.c.)

1. *Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*
2. *La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la trasparenza dell'informazione societaria, pur in via strumentale alla tutela di interessi patrimoniali.

Oggetto materiale della condotta di falsità sono solo i "bilanci" (tra essi: bilancio d'esercizio, bilancio consolidato²), le "relazioni" (relazione sulla gestione ex art. 2428, c.c., relazione di accompagnamento al bilancio straordinario, relazione ex art. 2446, c.c., in caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo) e le "altre comunicazioni sociali" (es.: bilanci straordinari), "dirette ai soci o al pubblico" e "previste dalla legge" (escluse, quindi, le comunicazioni inter-organiche, quelle rivolte a un unico destinatario e quelle indirizzate a destinatario istituzionale; per queste ultime la disciplina applicabile è quella dell'art. 2638, c.c.).

¹ La disposizione si applica, segnatamente, alle falsità commesse in seno a «società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano odi un altro Paese dell'Unione europea» (ex art. 2622, primo comma, cc.), cui sono equiparate, ai sensi del secondo comma dell'articolo: «1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono».

² Da questa nozione sono esclusi i "budget", ossia i "bilanci-tipo", il quale consiste in previsione di ricevi e spese).



Fermo quanto sopra, va precisato che il comportamento sanzionato dalla norma consiste nella esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero nella omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo al quale essa appartiene).

Al riguardo, si riporta qui di seguito una esemplificazione di modalità attuativa del reato³: l'Amministratore Delegato (o il Liquidatore o il Direttore Generale), ignora l'indicazione del Responsabile Amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 cod. civ.).

Con riferimento alla modalità della condotta di tipo omissivo, costituiscono illecito penale anche le omissioni che determinano l'impossibilità, per l'assemblea, di deliberare con piena cognizione di causa.

La prassi ha affrontato, tra le altre, la questione riguardante la punibilità delle false comunicazioni sociali aventi a oggetto "riserve occulte" (sia illiquidate – accantonamenti – che liquide, come i cd. "fondi neri"). Le riserve occulte illiquidate appaiono come sottovalutazioni delle attività sociali o come ipervalutazioni delle passività; esse, dunque, sono considerate irrilevanti, in quanto "mere valutazioni".

Continuano, invece, ad essere considerate rilevanti penalmente le riserve occulte formate per effetto di un'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero (perciò da considerarsi oggettivamente falsi) ovvero mediante l'occultamento di fatti che gli amministratori avevano l'obbligo giuridico di comunicare (passività in tutto o in parte inesistenti; occultamento, totale o parziale, di attività che fanno parte del patrimonio sociale).

Nell'espressione "*fatti materiali non rispondenti al vero*", che indica l'oggetto delle condotte di falsa esposizione, i Giudici di legittimità⁴ hanno ricompreso le valutazioni delle poste di bilancio (es. immobilizzazioni immateriali e materiali, ammortamento dell'avviamento).

Per altro verso, ma sempre con riguardo alle modalità della condotta punita, la norma richiede che le falsità siano poste in essere "in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore" e – purché "rilevanti" – sono punibili a prescindere dalla loro incidenza sul risultato economico di esercizio o sul patrimonio netto, o dalla loro divergenza dalle stime corrette.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

1. *Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

³ V. Linee guida Confindustria, cit.

⁴ Cfr. Cass. S.U. 27 maggio 2016, n. 22474 "Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni".



2. *Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

Tali fattispecie si pongono come figure speciali rispetto al delitto di cui all'art. 2621, c.c., i cui "fatti" vengono espressamente richiamati dalla norma. La ricorrenza di tali delitti è subordinata alla circostanza che non "costituiscano più grave reato".

Il primo comma della disposizione prevede una sanzione meno aspra (reclusione da sei mesi a tre anni) per l'ipotesi in cui i "fatti di cui all'art. 2621" siano di lieve entità.

La minore offensività è deducibile sia da un dato oggettivo – natura e dimensioni della società – sia da parametri attinenti alla condotta incriminata, di cui vanno apprezzati modalità ed effetti.

Il secondo comma riconnega la medesima sanzione alle false comunicazioni sociali che riguardano società che non superano i limiti indicati dall'art. 1, comma secondo, della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942)⁵. Il riferimento è ad una serie di requisiti dimensionali relativi a: (i) attivo patrimoniale; (ii) ricavi lordi; (iii) indebitamento non scaduto; limiti al di sotto dei quali, congiuntamente, è esclusa l'assoggettabilità al fallimento od al concordato preventivo.

Limitatamente all'ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 2621-bis c.c., è prevista la procedibilità a querela, che può essere proposta dalla società, dai soci, dai creditori o dagli altri destinatari della comunicazione sociale.

Tutte le altre ipotesi di falso in bilancio sono procedibili d'ufficio.

⁵ Si riporta qui di seguito il testo della norma, rubricata «Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo»: «[I] Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

[II] Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

[III] I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento».



Da ultimo, si segnala che la Legge n. 69/2015 ha altresì introdotto l'art. 2621-ter c.c.⁶, che coordina i reati di cui agli artt. 2621 e 2621-bis c.c. con la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.⁷, introdotta nell'ordinamento dall'art. 1, D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.

In particolare, l'art. 2621-ter c.c. prevede che, ai fini del riconoscimento dei requisiti della tenuità del fatto, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori quale conseguenza dei fatti fi false comunicazioni sociali ex artt. 2621 e 2621-bis c.c.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

1. *Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo (o di revisione) legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecunaria fino a € 10.329.*
2. *Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*
3. *La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

Il reato rilevante è quello previsto dal secondo comma. Infatti, nel caso previsto dal primo comma la condotta, seppur sostanzialmente identica non integra reato, essendo prevista soltanto una sanzione amministrativa. Si ribadisce, ancora una volta, che il fatto deve essere realizzato nell'interesse dell'Ente e non, ad esempio, di amministratori o di una parte della compagine societaria.

Con tali precisazioni va rilevato che, rispetto alla precedente disciplina, anche in questo caso viene sanzionata la condotta illecita degli amministratori, riconoscendo una particolare tutela alle attività

⁶ «Art. 2621 ter - Non punibilità per particolare tenuità. [I]. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

⁷ «Art. 131 bis - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. [I]. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. [II]. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. [III]. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. [IV]. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69. [V]. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante».



di controllo, oltre che da parte dei soci o dei sindaci, anche da parte delle società di revisione. L'elemento oggettivo è, quindi, costituito da qualsiasi comportamento commissivo o omissivo, con il quale gli amministratori impediscono il controllo da parte del collegio sindacale o dei soci o della società di revisione. Precisa la corte di Cassazione che rileva "ogni tipo di comportamento che si risolva in un diniego o attui un'opera diretta ad ostacolare la ricerca o a stornare l'attenzione".

Il reato di impedito controllo è un reato a forma vincolata, che presuppone l'impedimento o l'ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo (o, come si è detto, di revisione), attuati attraverso l'occultamento o altri idonei artifici; la fattispecie di reato, autonoma rispetto al reato infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634, c.c., assume rilevanza penale se connaturata dal danno ai soci e può essere commesso solo dagli amministratori di società commerciali soggette a registrazione dovendosene escludere la configurabilità ogni qualvolta sia assente qualsiasi condotta che si configuri nella materiale impossibilità di permettere ai soci lo svolgimento di attività di verifica attribuite dalle disposizioni in materia societaria⁸.

Il termine "controllo" deve essere riferito, genericamente, al complesso delle attività di verifica sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori nell'ambito della società.

In questo ambito occorre distinguere il "controllo interno" (da parte dei soci, dei sindaci, delle società di revisione) dalla "vigilanza esterna" (effettuata da soggetti di rilievo pubblicistico: Banca d'Italia, Consob, ecc.). Il primo rileva ai sensi della disposizione in esame.

L'occultamento deve avvenire, perché sia penalmente rilevante, con due modalità di condotta descritte in forma alternativa: "l'occultamento di documenti" o "altri idonei artifici" (altri comportamenti caratterizzati da una nota di frode).

Il reato in discussione, di cui all'art. 2625, comma 2, c.c. nella formulazione introdotta con la riforma dei reati societari (D. Lgs. n. 61/2002) configura un reato di pericolo in cui la condotta è costituita dall'occultamento documentale che impedisca - o comunque ostacoli - l'attività di controllo legalmente attribuita ai soci (o ad altri organi sociali); altre condotte non tipicamente corrispondenti a quelle testualmente descritte non possono essere assimilate in via analogica; si tratta di reato plurioffensivo nel quale, a causa della sua struttura di base come illecito amministrativo (art. 2625, comma 1, c.c.), i profili psicologici del fatto perdono rilevanza ed interesse⁹.

L'elemento soggettivo consiste nel dolo generico.

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

1. *Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

E' un reato proprio; soggetti attivi possono essere anche coloro che, privi di una formale qualifica soggettiva, esercitino di fatto le funzioni ad essa inerenti, ex art. 2639 c.c..

⁸ In tal senso v. Tribunale di Consenza, GIP, sent. 27 ottobre 2010.

⁹ In tal senso v. Corte appello Catania, Sez. I, sent. 11.11.2009, n. 2012.



Il socio può essere punito solo a titolo di concorso eventuale, previa prova della sua partecipazione alla realizzazione del reato (es.: istigazione o determinazione a commettere il reato).

Le condotte sono, alternativamente: allorché i beni conferiti vengono materialmente restituiti; allorché gli amministratori si limitino a liberare i soci dall'obbligo di versamento; la restituzione può essere palese o simulata.

Il bene giuridico tutelato è quello dell'integrità del capitale sociale.

Esempio: l'Assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la compensazione di un debito della Società nei confronti del socio con il credito da conferimento che la Società vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

1. *Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*
2. *La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

Il bene giuridico è rappresentato dall'integrità del capitale sociale reale e delle riserve obbligatorie relativamente alla fase di esercizio dell'attività d'impresa.

La condotta vietata consiste nella ripartizione di “utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva” ovvero di “riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite”.

A tal fine occorre distinguere il concetto di “utile di esercizio” da quello di “utile di bilancio”; il primo si riferisce all’incremento patrimoniale maturato dalla società in un esercizio; il secondo, invece, nella valutazione degli esiti dell’intera gestione sociale, o nella quantificazione del dividendo compresi gli utili conseguiti o realizzati in precedenti esercizi.

Ai fini della norma incriminatrice rilevano gli utili di bilancio, comprensivo anche dei proventi occasionali; rilevano, poi, anche gli “utili fittizi”.

Per la classificazione dei soggetti attivi si rinvia al precedente punto relativo al reato di cui all’art. 2626 c.c..

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

1. *Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*
2. *La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*



3. *Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

Al riguardo si rinvia, per le operazioni rilevanti, agli artt. 2357, ss., 2474, 2529 e 2359-bis del codice civile.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

1. *Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
2. *Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

Anche questa norma tutela il capitale sociale.

I comportamenti puniti dalla disposizione in esame consistono nella violazione di disposizioni di legge poste a tutela dei creditori allorché si effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o, ancora, scissioni (operazioni illegittime).

L'oggetto di tutela della precedente fattispecie¹⁰ era costituito, evidentemente, dall'interesse dei creditori sociali a non vedere diminuite le garanzie del proprio credito. Le norme la cui violazione integravano il reato, infatti, prevedevano e prevedono, fra l'altro, che le delibere di riduzione del capitale sociale o di fusione o di scissione possano essere eseguite solo dopo che siano trascorsi tre mesi dalla iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, e ciò al fine di consentire ai creditori della società di proporre opposizione.

Rispetto alla precedente versione, va preliminarmente osservato anche in questo caso il passaggio da un'ipotesi di reato di pericolo presunto a quella di danno. In particolare, ai fini della configurabilità del reato è oggi necessario che alla condotta in violazione delle norme civilistiche che governano le operazioni descritte sia consequenzialmente connesso "il danno ai creditori".

Ancora maggiore evidenza acquista la rilevanza "privatistica" dell'attuale fattispecie penale se si considera che la stessa è accompagnata dalla previsione della procedibilità a querela del danneggiato nonché da una causa di estinzione del reato costituita dal "risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio".

Siamo ancora dinanzi ad un'ipotesi di condotta "dolosa" ed anche in questo caso è possibile l'attribuzione di responsabilità anche a titolo di "dolo eventuale", costituita dalla intenzionalità di violare le disposizioni che presiedono al corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria, accompagnata dalla mera accettazione della possibilità che l'evento del danno ai creditori si verifichi.

Si tratta di un reato "proprio" che può essere commesso solo dagli amministratori.

Si deve rilevare come l'attuale formula aperta usata dalla disposizione novellata ("violazione delle disposizioni di legge"), rispetto alla tassativa previsione precedente, consente di ipotizzare la

¹⁰ Art. 2623, n. 1., c.c.: v. nota precedente.



concretizzazione di questo reato anche, ad esempio, nel caso in cui l'amministratore abbia proceduto alle descritte operazioni di riduzione, fusione o scissione in situazione di conflitto di interessi con la società ed in violazione delle disposizioni previste dal novellato art. 2634, c. c. (Infedeltà patrimoniale). A ciò va aggiunta l'ipotizzabilità del concorso tra le predette disposizioni. Nel caso di conflitto di interessi sarà configurabile il reato ma non la responsabilità dell'ente ex D.Lgs. n. 231/2001.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

1. *L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*

Il bene giuridico tutelato dalla norma risulta essere l'interesse patrimoniale della società o dei terzi, a seconda del soggetto sul quale ricade il danno.

Si ritiene, nondimeno, che la fattispecie possa rilevare quale reato-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. n. 231/2001 limitatamente ai casi – per vero piuttosto infrequenti - in cui dalla violazione siano derivati danni nei confronti di terzi.

Si tratta di un reato proprio, il cui soggetto attivo è individuato nell'amministratore o componente del consiglio di gestione di taluna delle categorie di società cui la norma si rivolge.

Fra di esse, figurano le società sottoposte a vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private). Come è noto, la vigilanza assicurativa, esercitata dall'IVASS, si estende, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 209/2005, anche agli "intermediari di assicurazione e di riassicurazione".

La condotta sanzionata consiste nella violazione della disciplina prevista dal primo comma dell'art. 2391 c.c., che impone all'amministratore, che sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società, di darne notizia agli altri amministratori o al collegio sindacale, precisandone "la natura, i termini, l'origine e la portata"; se si tratta di amministratore delegato, egli dovrà altresì astenersi dal compiere l'operazione ed investire della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, dovrà darne notizia anche alla prima assemblea utile, salvo l'obbligo di comunicazione al collegio sindacale.

Ai fini della consumazione del reato è necessaria la verificazione di un danno per la società o i terzi. Il danno costituisce l'evento del reato, e si pone pertanto in rapporto di causalità con la condotta di omessa comunicazione dell'interesse/mancata astensione dal compimento dell'operazione, nel senso che l'uno deve risultare la conseguenza dell'altra.



Come ha chiarito la giurisprudenza¹¹, il richiamo alla nozione di “danno”, senza ulteriori aggettivazioni, implica la rilevanza anche del pregiudizio di natura non strettamente patrimoniale (quale, ad esempio, un danno di immagine).

Il reato è punito a titolo di dolo generico.

Un esempio di comportamento astrattamente rilevante in chiave 231 potrebbe essere rappresentato dall’ipotesi in cui l’amministratore che versi in una situazione di conflitto di interessi, consapevolmente tacita, concorra in modo determinante all’adozione di una delibera – o compia una operazione – funzionale (anche) all’interesse della società ma pregiudizievole per beni amministrati per conto di terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

1. *Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Oggetto di tutela della fattispecie è l’integrità del capitale sociale.

La norma in esame è a più fattispecie (le condotte sono, cioè, alternative).

La prima condotta è costituita dalla “attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale”.

La seconda condotta consiste nella “sottoscrizione reciproca di azioni o quote”.

La terza condotta, infine, è rappresentata dalla “sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione”.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*
2. *Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*
3. *Chi, anche per interposta persona, offre, promette dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.*

¹¹ V. Cass. pen., Sez. sez. V, 11 febbraio 2014, (dep. 7 luglio 2014), n. 29605.



4. *Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*
5. *Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte¹².*

La fattispecie delittuosa, collocata all'interno del codice civile, è applicabile all'ambito societario¹³, nonché, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 38/2017, a condotte verificatesi in relazione ad altri “ente privati”, nozione, quest'ultima, atta a ricoprendere qualsiasi soggetto collettivo di natura privata, ivi inclusi quelli privi di personalità giuridica. Di conseguenza, soggetti quali associazioni di diritto privato, fondazioni, comitati, enti no profit sono oggi attratti dall'ambito applicativo della norma.

Soggetti attivi del reato di cui ai primi due commi dell'articolo in esame possono essere:

- gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari¹⁴, i sindaci e i liquidatori; nonché coloro che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei predetti soggetti (art. 2635, comma 1, c.c., cit., come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 38/2017);
- chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente alinea (art. 2635, comma 2, c.c., cit.).

Quest'ultima disposizione richiama quella in tema di “persone sottoposte” di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2001.

Aderendo alla dottrina maggioritaria, quindi, nel novero di tali soggetti dovrebbero farsi rientrare, oltre ai prestatori di lavoro subordinato, anche i collaboratori esterni (in questi ultimi casi risulta particolarmente difficoltosa l'individuazione del grado di sottoposizione sufficiente a ravvisare la “subordinazione”; si pensi al caso degli agenti e dei concessionari).

Per il corruttore non è, invece, prevista alcuna qualifica soggettiva (art. 2635, comma 3, c.c.).

Per effetto delle innovazioni apportate dal D.Lgs. n. 38/2017, corrotto e corruttore sono oggi espressamente sanzionati anche quando agiscano “per interposta persona”.

Esaminando la condotta tipica nella prospettiva del corruttore (rilevante in chiave 231), il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 2635, cit. punisce la condotta di chi offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti attivi sopra indicati, affinché essi compiano od omettano un atto

¹² Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202. Successivamente l'art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha sostituito le parole «utilità date o promesse» con le parole «utilità date, promesse o offerte».

¹³ V. nota precedente.

¹⁴ V. art. 154-bis, T.U.F.. Per un'eventuale estensione, in via interpretativa, della qualifica soggettiva, si rinvia all'art. 2639, c.c..



“in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà” (tra cui i doveri imposti dal Modello 231 e dal Codice etico aziendale).

Per l’obbligo di fedeltà dei dipendenti il rinvio è all’art. 2105 del codice civile¹⁵

Per gli amministratori occorre, invece, fare riferimento all’art. 2392 del codice civile¹⁶

Non è più richiesto, quale elemento costitutivo del reato, la realizzazione di un “documento alla società” del soggetto corrotto¹⁷

Tra le condotte che costituiscono “corruzione tra privati” rientrano, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti:

- trattativa per la stipula di un contratto di acquisto di beni/servizi in seguito alla promessa di denaro o altra utilità (assunzione del figlio del “corrotto”, ecc.);
- mancata riscossione, o riscossione in ritardo, di un credito in seguito alla promessa di denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

1. *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.*
2. *La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per mettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)

1. *Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Esempio: con atti simulati o con frode, si determina la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

¹⁵ V. anche artt. 1175 e 1375, c.c., riguardanti i principi generali di correttezza e buona fede.

¹⁶ V. anche: artt. 2390 e 2391, c.c.; divieto di percepire compensi e partecipazioni al di fuori di quelli consentiti dalla legge; divieto di comunicare notizie sociali riservate, ecc..

¹⁷ Ciò alla luce della nuova formulazione conseguente alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 38/2017.



Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

1. *Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

L'art. 2637 c.c. tutela il corretto e trasparente funzionamento del mercato, difatti, la diffusione di notizie false o altri artifizi su strumenti finanziari non quotati influisce negativamente sui mercati non regolamentati, inficiando il meccanismo di formazione dei prezzi.

La condotta che integra il tessuto di tipicità della fattispecie può essere realizzata mediante due differenti modalità:

- a) aggiotaggio informativo che, sostanziandosi nella diffusione di notizie false, comporta l'esposizione di elementi non veri ovvero l'occultamento di dati relativi a fatti storici, avvenimenti, circostanze e situazioni già occorse, non potendo riguardare mere opinioni o semplici apprezzamenti;
- b) aggiotaggio manipolativo che si declina nella realizzazione di operazioni simulate, da intendersi come operazioni in tutto o in parte fintizie, o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari espressamente richiamati dall'art. 2637 c.c., ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Pertanto, la condotta delittuosa potrà essere integrata mediante il compimento di operazioni apparentemente lecite ma che, combinate fra loro, ovvero realizzate in presenza di determinate circostanze di tempo e di luogo, realizzano una distorsione dei prezzi, in modo che il pubblico degli investitori sia indotto in errore circa il reale andamento del mercato.

Si pensi ad esempio al caso in cui vengano diffuse dalla Società degli studi su società non quotate con previsioni di dati e suggerimenti esagerati e/o falsi.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

1. *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*
2. *Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro*



confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

3. *La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*
4. *Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.*

L'art. 2638 c.c., rubricato in modo onnicomprensivo come “ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza” prevede due distinte condotte sanzionate con la stessa pena: la prima qualificabile alternativamente come “falsità” e “fraudolento occultamento di fatti” (co. 1), la seconda, invece, effettivamente qualificabile quale “ostacolo all'esercizio delle funzioni”.

Il bene giuridico protetto coincide con il corretto esercizio di una funzione, quella di vigilanza delle autorità indipendenti. La norma protegge, in sostanza, la correttezza nei rapporti tra ente controllato ed ente controllante finalizzata a consentire la piena legittimità ed efficacia dell'attività di controllo.

Più nel dettaglio, al primo comma dell'articolo in commento è punita la condotta dei medesimi soggetti che, allo specifico fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero nelle comunicazioni previste in base alla legge sulla situazione economica/patrimoniale/finanziaria, ovvero occultano con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare: il disvalore è qui manifestato dall'intenzione (dolo specifico di ostacolo) e dalle modalità comportamentali insidiose (falsità o impiego di artifici), che si risolvono nella costruzione di realtà solo apparenti. Si tratta pertanto di un reato di mera condotta e di pericolo concreto.

In forza del secondo comma sono puniti gli esponenti aziendali ove, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute, ostacolino consapevolmente le funzioni di vigilanza. Si tratta di un reato causalmente orientato, in cui l'ostacolo deve essere consapevolmente cagionato da qualsiasi condotta attiva, oppure anche da uno specifico contegno omissivo (“*omettendo le comunicazioni dovute*”). Si tratta pertanto di un reato di evento per la consumazione del quale è necessario che si sia verificato un effettivo e rilevante ostacolo alle funzioni di vigilanza degli organi a ciò preposti, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma.



3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01

[OMISSION]



4 SISTEMA DEI CONTROLLI

4.1 PREMESSA

[OMISSIONS]

4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

[OMISSIONS]

4.3 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO GENERALI

[OMISSIONS]

4.4 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI

[OMISSIONS]



5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, della presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale sia conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'OdV.

I Destinatari, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a inviare all'OdV i documenti richiesti dall'organismo in apposito documento riassuntivo dei flussi.

In particolare, AEPE dovrà garantire l'invio all'OdV dei seguenti **flussi informativi periodici**:

- sottoscrizione/rinnovo di contratti *intercompany/intracompany*;
- predisposizione del c.d. “*Dossier transfer pricing*” previsto dalla normativa fiscale;
- elenco delle operazioni con soggetti aventi sede in Paesi inseriti nelle “*black list*” previste dalla normativa fiscale;

AEPE dovrà garantire altresì l'invio all'OdV delle seguenti **segnalazioni**:

- ogni violazione presunta o effettiva delle prescrizioni normative o procedurali ovvero di quelle di cui al presente paragrafo;
- richieste di informazioni/inizio di ispezioni delle Autorità di vigilanza;
- qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, agli organi di controllo (Collegio Sindacale ed, eventualmente, Società di revisione) e/o a loro appartenenti ovvero a soggetti ad essi collegati.

Per uno **scambio di informazioni**, si terranno ove necessario, semestralmente riunioni congiunte con la partecipazione di un Rappresentante Legale, dell'Organismo di vigilanza, del Collegio Sindacale e del Responsabile della Funzione deputata alla tenuta della contabilità e alla predisposizione del bilancio.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'OdV qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, individuando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L'OdV richiede ai Destinatari di comunicare il rispetto dei principi e dei protocolli di controllo sanciti nella presente Parte Speciale nello svolgimento dei compiti assegnati.

Lo strumento da comunicare è rappresentato da un messaggio di posta elettronica corredata dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione, da inviarsi, a cura dell'interessato, all'indirizzo di posta elettronica appositamente creato per tale fine.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE S.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale – Sezione F: Reati Tributari

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”



Indice

1	PREMESSA	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO	4
2.1	I REATI PRESUPPOSTO	4
3	LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01 [<i>Omissis</i>].....	13
4	SISTEMA DEI CONTROLLI [<i>Omissis</i>]	14
4.1	PREMESSA [<i>Omissis</i>].....	14
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO [<i>Omissis</i>]	14
4.3	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO GENERALI [<i>Omissis</i>]	14
4.4	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI [<i>Omissis</i>].....	14
5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	15



1 PREMESSA

Come precisato nella “Parte Generale” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, **Modello**) ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito, **Decreto**) la Società è responsabile qualora determinati soggetti commettano *taluni specifici reati*.

Tutti i destinatari del Modello (di seguito, **Destinatari**), così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati a osservare i principi e le linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

La presente Sezione si occupa, in particolare, dei cosiddetti **reati tributari** e costituisce parte integrante del Modello di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari individuati nella “Parte Generale” del Modello, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AEPE adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure e le linee di condotta interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.



2 LE FATTISPECIE DI REATO

2.1 I REATI PRESUPPOSTO

Di seguito si riporta il testo degli articoli del D.Lgs. 74/2000, relativi a taluni delitti fiscali e tributari, inseriti nel novero dei reati 231 (*articolo 25 - quinquesdecies*).

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

1. *E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*
2. *Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
3. *2-bis Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

Il bene giuridico tutelato dalla norma coincide con l'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi.

L'oggetto materiale del reato sono le fatture o gli altri documenti (i quali devono però avere valore probatorio ai fini fiscali) come ad esempio ricevute fiscali, scontrini, note di credito, note di debito, schede carburante, documenti di trasporto, etc.

Con riferimento alla condotta tipica del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, va precisato che, essendo un reato commissivo, consta di due fasi:

la prima, comporta la predisposizione della falsa documentazione (che è anche la fase strumentale); la registrazione delle spese nelle scritture contabili e l'utilizzazione di esse per giungere al calcolo dell'imponibile per imposte;

la seconda fase, consta nell'indicare, in una delle dichiarazioni previste dalla legge, gli elementi suffragati dalla documentazione fittizia.

A questo punto, il reato ancora non risulta consumato in quanto la consumazione avviene nel momento in cui la dichiarazione compilata utilizzando la falsa documentazione viene presentata.

Per operazione inesistente si intende sia oggettivamente inesistenti in quanto riferite ad operazioni fittizie o sovrafatturate sia soggettivamente inesistenti in quanto riferite ad operazioni in cui l'emittente o il beneficiario dell'operazione risultante dal documento non è quello effettivo.

Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n.75, di recepimento alla Direttiva (UE) 2017/1371, c.d. Direttiva PIF relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha previsto la punibilità delle condotte sanzionate dalla norma in commento anche a titolo di tentativo qualora esse siano poste in essere nell'ambito di un sistema fraudolento transnazionale (connesso al territorio di due o più Stati Membri) al fine di evadere l'Imposta sul valore aggiunto (c.d. IVA) per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro.



I reati contro il sistema comune dell'IVA sono infatti considerati gravi in presenza di alcune condizioni: (i) la connessione delle condotte delittuose al territorio di uno o più Stati Membri; (ii) la riferibilità ad un sistema fraudolento in forza del quale il reato è commesso in maniera strutturata allo scopo di ottenere indebiti vantaggi dal sistema comune dell'IVA; (iii) un ammontare del danno complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro. La nozione di danno complessivo coincide con il danno stimato che deriva dall'intero sistema fraudolento, sia per gli interessi finanziari degli Stati Membri interessati, sia per l'Unione Europea.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

1. *Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi , quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*
2. *Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
3. *Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.*

Il bene giuridico tutelato dalla norma coincide con il corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale.

Il delitto è configurabile esclusivamente nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, in ciò si differenzia dal reato di cui all'articolo precedente, che può essere commesso da qualsiasi soggetto obbligato alle dichiarazioni dei redditi o IVA.

La fattispecie della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici riguarda la dichiarazione che non soltanto non è veritiera, ma risulta altresì insidiosa in quanto supportata da un impianto contabile atto a sviare od ostacolare la successiva attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria, o, comunque, ad avvalorare artificiosamente i dati in essa racchiusi.

La condotta deve avere essenzialmente i seguenti requisiti:

- a. falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie;
- b. impiego di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento;
- c. presentazione di una dichiarazione falsa.



E' opinione diffusa che sia necessaria la sussistenza di un "quid pluris" rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie e, cioè, una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall'impiego di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile.

Al riguardo, si riporta qui di seguito una esemplificazione di modalità attuativa del reato: un dipendente della società, non espletando l'attività di verifica su esistenza e operatività del fornitore, qualifica controparti fittizie (cd. Società "cartiere" che si interpongono tra l'acquirente e l'effettivo cedente del bene), con le quali saranno contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti.

Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n.75, di recepimento alla Direttiva (UE) 2017/1371, c.d. Direttiva PIF ha previsto la punibilità delle condotte sanzionate dalla norma in commento anche a titolo di tentativo qualora esse siano poste in essere nell'ambito di un sistema fraudolento transnazionale (connesso al territorio di due o più Stati Membri) al fine di evadere l'Imposta sul valore aggiunto (c.d. IVA) per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro

Per la definizione di reati gravi rilevanti ai fini della Direttiva PIF e del D.Lgs 231/2001 si rinvia al commento dell'art. 2 D.lgs 27/2000.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)

1. *Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

- a) *l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
- b) *l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

1 bis. *Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*

1 ter. *Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).*

Il bene giuridico tutelato dalla norma coincide sia con l'interesse pubblico alla percezione del tributo sia con l'interesse strumentale della tutela della trasparenza e veridicità delle dichiarazioni annuali.

I soggetti attivi, nonostante la locuzione "chiunque" possono essere solo i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ferme restando le ipotesi di concorso di persone nel reato proprio



In virtù della clausola di riserva cristallizzata nell'*incipit* della disposizione in commento, tale fattispecie rappresenta una ipotesi residuale rispetto ai reati disciplinati dagli artt. 2 e 3 che prevedono il perfezionamento di condotte fraudolente. La fattispecie in esame si sostanzia, invece, in una semplice dichiarazione non veritiera scevra dalla realizzazione di qualsivoglia artificio fraudolento.

Più nel dettaglio, la condotta si declina nell'indicazione in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di:

- a) elementi attivi (nel cui novero rientrano le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive ovvero le altre componenti positive del reddito) per un ammontare inferiore a quello effettivo;
- b) elementi passivi (nel cui catalogo sono contemplate le spese, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive, le perdite sui beni e crediti e le altre componenti negative, ovvero tutti quegli elementi che devono essere sottratti rispetto agli importi percepiti) inesistenti, determinando un'evasione di imposta nei limiti indicati espressamente dal legislatore.

Per la sua configurabilità, tale ipotesi prevede, infatti, il superamento di una duplice soglia di punibilità: una quantitativa (correlata all'imposta evasa, che deve essere superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, ad euro centomila) ed una proporzionale (riferita all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, che deve essere superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore ad euro due milioni).

L'infedeltà dichiarativa può essere altresì integrata anche dalla dichiarazione incompleta che si verifica quando il contribuente omette di indicare uno o più cespiti, che dovevano invece essere inseriti nella dichiarazione.

La norma in commento ha natura di reato istantaneo, pertanto, si consuma al momento della presentazione della dichiarazione annuale.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, il presente reato è punito a titolo di dolo specifico essendo espressamente richiesto il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n.75, di recepimento alla Direttiva (UE) 2017/1371, c.d. Direttiva PIF relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha introdotto tale fattispecie nel catalogo dei reati presupposto, prevedendo che le condotte assumano rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001 qualora esse siano poste in essere nell'ambito di un sistema fraudolento transnazionale (connesso al territorio di due o più Stati Membri) al fine di evadere l'Imposta sul valore aggiunto (c.d. IVA) per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro.

Le medesime condizioni trovano applicazione anche ai fini della punibilità del delitto in esame a titolo di tentativo.

Per la definizione di reati gravi rilevanti ai fini della Direttiva PIF e del D.Lgs 231/2001 si rinvia al commento dell'art. 2 D.lgs 27/2000.

Omissa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)

1. *E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*



1 bis E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.

2. *Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.*

Il reato in esame tutela, da un lato, l'interesse strumentale dell'Amministrazione Finanziaria all'accertamento delle imposte realmente dovute dal contribuente in forza della posizione reddituale di quest'ultimo, dall'altro lato, l'interesse all'integrale percezione del tributo da parte della Amministrazione stessa. Tale fattispecie è particolarmente lesiva degli interessi erariali, poichè il soggetto che ommette la dichiarazione (c.d. evasore totale) non è fiscalmente individuato dall'Amministrazione Finanziaria.

I soggetti attivi di tale delitto possono essere i contribuenti obbligati, in virtù della normativa fiscale vigente, alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero coloro i quali sono obbligati a presentare la dichiarazione di sostituto di imposta, ferme restando le ipotesi di concorso di persone nel reato proprio.

Tale delitto ha natura omissionis e si declina nell'omessa presentazione di una delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero della dichiarazione del sostituto di imposta.

Due possono essere le condotte omissionis rilevanti ai fini dell'integrazione del delitto in commento:

- a) la mancata presentazione da parte del contribuente della dichiarazione annuale (c.d omissione totale);
- b) la presentazione oltre il termine di tolleranza di 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto dalla norma tributaria.

Per la configurabilità di tale fattispecie è richiesto il superamento della soglia di punibilità individuata in euro cinquantamila con riferimento a "taluna delle singole imposte". Tale locuzione implica che la valutazione in merito all'avvenuto superamento della soglia debba essere effettuata in maniera specifica, non potendo operare una sommatoria tra le imposte sui redditi e quella sull'Iva, anche qualora il contribuente abbia presentato un'unica dichiarazione.

L'omessa dichiarazione può essere altresì ravisata nel caso di presentazione di dichiarazione incompleta, nonostante la stessa sia tempestiva rispetto ai termini, qualora essa sia talmente generica e carente da risultare priva di quei requisiti minimi prescritti dalle norme tributarie.

La norma in commento ha natura di reato istantaneo, pertanto, si consuma allo spirare del termine di 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto dalla normativa tributaria per la presentazione delle dichiarazioni senza che le medesime vengano presentate.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, il reato in commento è punito a titolo di dolo specifico, essendo espressamente richiesto il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, dovendosi pertanto escludere dall'alveo applicativo della fattispecie le condotte di natura colposa.

Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n.75, di recepimento alla Direttiva (UE) 2017/1371, c.d. Direttiva PIF relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha introdotto tale fattispecie nel catalogo dei reati presupposto, prevedendo che le condotte assumano rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001 qualora esse siano poste in essere nell'ambito di un sistema fraudolento transnazionale (connesso al territorio di due o più Stati Membri) al fine di



evadere l’Imposta sul valore aggiunto (c.d. IVA) per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro.

Per la definizione di reati gravi rilevanti ai fini della Direttiva PIF e del D.Lgs 231/2001 si rinvia al commento dell’art. 2 D.lgs 27/2000.Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.Lgs. 74/2000)

1. *E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*
2. *Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*
3. *2-bis Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

Il bene giuridico tutelato dalla norma coincide con l’interesse dell’Erario alla corretta percezione del tributo.

Il delitto è configurabile da chiunque emetta fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili; la fattispecie criminosa, infatti, non prevede alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti.

La condotta criminosa, consiste nell’emettere o rilasciare fatture (o documenti equipollenti) per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. Poiché si possa concretizzare la fattispecie di reato in oggetto, è necessario che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell’emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso.

Il reato in esame, si pone all'inizio di un percorso che porterà, nella maggior parte dei casi, all'utilizzo di tali documenti falsi e quindi al concretizzarsi del reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000. I due reati, sono legati dall'unicità del fine, nel senso che il primo (art. 8) costituisce il mezzo normale per realizzare il secondo (art. 2): nella prassi accade che chi emette la fattura falsa, intestandola a un certo soggetto (il potenziale utilizzatore) si è prima accordato con l'utilizzatore stesso, ovvero ha accolto la sua istigazione.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art.10 D.Lgs. 74/2000)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari*

Il bene giuridico tutelato dalla norma coincide con l’interesse Interesse fiscale dello Stato o anche con la trasparenza intesa come esigenza del Fisco a conoscere esattamente quanto il contribuente deve pagare per imposte.



Il delitto è configurabile da chiunque occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione non consentendo o rendendo difficoltosa la ricostruzione delle operazioni da parte degli organi verificatori.

Il reato è considerato perfezionato nel momento in cui l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione provocano, come effetto diretto, l'impossibilità di ricostruire la situazione reddituale o la ricostruzione del volume d'affari dell'ente.

Al riguardo, si riporta qui di seguito una esemplificazione di modalità attuativa del reato: un dipendente della società, occulta o distrugge scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi ed evadere le imposte.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)

1. *E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cincquantamila euro.*
2. *E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cincquantamila euro.*

Il bene giuridico tutelato dalla norma in commento è rappresentato dall'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo.

I soggetti attivi possono essere solo i contribuenti che, in sede di versamento unitario (compilazione del Mod. F. 24) sono legittimi a compensare le imposte, i contributi o qualunque altra somma dovuta in favore dello Stato, delle Regioni o degli Enti Previdenziali, con eventuali crediti allo stesso a sua volta spettanti nei confronti di predetti soggetti.

La condotta, di natura omissione, pertanto, si realizza con il mancato versamento di somme dovute all'Erario a titolo di imposte o contributi, utilizzando in compensazione crediti di imposta non spettanti (ponendo in essere un comportamento riconducibile all'infedeltà) ovvero fittizi in quanto inesistenti (ponendo in essere un comportamento ricollegabile alla fraudolenza). Il mancato versamento dell'imposta non è per ciò solo sufficiente a integrare il reato, occorrendo che a monte sia posta in essere una compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti.

Per crediti "non spettanti" devono intendersi quei crediti effettivamente e giuridicamente esistenti in capo al contribuente, ma che non possono essere frui in compensazione, esulando da quelli cui la normativa tributaria consente la compensazione; per crediti "inesistenti" devono intendersi quei crediti del tutto fittizi, che non esistono giuridicamente e che trovano supporto in documentazione materialmente e giuridicamente falsa, frutto di una artificiosa creazione del contribuente (ad esempio, crediti Iva risultanti da fatture per operazioni inesistenti).

La norma incriminatrice prevede, tanto nel comma 1, quanto nel comma 2, una soglia di punibilità di euro 50.000. La condotta di indebita compensazione assume pertanto rilevanza penale qualora il soggetto passivo di imposta (soggetto attivo del reato), in sede di compilazione del Mod. F.24, utilizzi crediti inesistenti o non spettanti il cui ammontare sia superiore a predetta somma per ogni singola



annualità di imposta. Tale ammontare è riferibile non alla singola imposta, bensì al cumulo di tutte le somme oggetto dell'omesso versamento.

Il reato in esame si perfeziona al momento della presentazione del Mod. F. 24 con il quale viene effettuata l'indebita compensazione, tuttavia la condotta può essere a formazione progressiva, nel caso in cui, nel corso dello stesso periodo di imposta, siano state effettuate compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti per importi inferiori alla soglia, ma che sommati determinino il superamento della medesima.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, il presente reato è punito a titolo di dolo generico, che si declina nella coscienza e volontà, all'atto di versamento, di porre in essere la condotta criminosa, risultando del tutto irrilevante il fine perseguito dal contribuente.

Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n.75, di recepimento alla Direttiva (UE) 2017/1371, c.d. Direttiva PIF ha introdotto tale fattispecie nel catalogo dei reati presupposto, prevedendo che le condotte assumano rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001 qualora esse siano poste in essere nell'ambito di un sistema fraudolento transnazionale (connesso al territorio di due o più Stati Membri) al fine di evadere l'Imposta sul valore aggiunto (c.d. IVA) per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro.

Per la definizione di reati gravi rilevanti ai fini della Direttiva PIF e del D.Lgs 231/2001 si rinvia al commento dell'art. 2 D.lgs 27/2000.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11 D.Lgs. 74/2000)

1. *E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*
2. *E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi finti per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

Il bene giuridico tutelato dalla norma coincide con il corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva in relazione al diritto di credito dell'Erario (si tratta solo di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte).

Il delitto è configurabile esclusivamente da coloro che siano già qualificati come debitori d'imposta.

La condotta criminosa può consistere:

nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni (quindi un'attività di materiale sottrazione di disponibilità, comma 1);



nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2).

Al riguardo, si riporta qui di seguito una esemplificazione di modalità attuativa del reato: allo scopo di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi, il personale che agisce in nome e per conto della società aliena simulatamente alcuni *asset* aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.



3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01

[OMISSION]



4 SISTEMA DEI CONTROLLI

4.1 PREMESSA

[OMISSIS]

4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

[OMISSIS]

4.3 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO GENERALI

[OMISSIS]

4.4 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI

[OMISSIS]



5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, della presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale sia conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'OdV.

I Destinatari, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a inviare all'OdV i documenti richiesti dall'organismo in apposito documento riassuntivo dei flussi.

In particolare, AEPE dovrà garantire l'invio all'OdV dei seguenti **flussi informativi periodici**:

- a) sottoscrizione/rinnovo di contratti *intercompany/intracompany*;
- b) predisposizione del c.d. "Dossier transfer pricing" previsto dalla normativa fiscale;
- c) elenco delle operazioni con soggetti aventi sede in Paesi inseriti nelle "black list" previste dalla normativa fiscale;
- d) l'avvenuto deposito di dichiarazione di imposte dirette e IVA.

AEPE dovrà garantire altresì l'invio all'OdV delle seguenti **segnalazioni**:

- ogni violazione presunta o effettiva delle prescrizioni normative o procedurali ovvero di quelle di cui al presente paragrafo;
- richieste di informazioni/inizio di ispezioni delle Autorità di vigilanza;
- qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, agli organi di controllo (Collegio Sindacale ed, eventualmente, Società di revisione) e/o a loro appartenenti ovvero a soggetti ad essi collegati.

Per uno **scambio di informazioni**, si terranno ove necessario, semestralmente riunioni congiunte con la partecipazione di un Rappresentante Legale, dell'Organismo di vigilanza, del Collegio Sindacale e del Responsabile della Funzione deputata alla tenuta della contabilità e alla predisposizione del bilancio.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'OdV qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, individuando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L'OdV richiede ai Destinatari di comunicare il rispetto dei principi e dei protocolli di controllo sanciti nella presente Parte Speciale nello svolgimento dei compiti assegnati.

Lo strumento da comunicare è rappresentato da un messaggio di posta elettronica corredata dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione, da inviarsi, a cura dell'interessato, all'indirizzo di posta elettronica appositamente creato per tale fine.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE S.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale – Sezione G: Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”



Indice

1	PREMESSA	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO	4
2.1	I REATI PRESUPPOSTO	4
3	LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01 [<i>Omissis</i>].....	11
4	SISTEMA DEI CONTROLLI [<i>Omissis</i>]	12
4.1	PREMESSA [<i>Omissis</i>].....	12
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO [<i>Omissis</i>]	12
4.3	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO GENERALI [<i>Omissis</i>]	12
4.4	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI [<i>Omissis</i>].....	12
5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	13



1 PREMESSA

Come precisato nella “Parte Generale” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, **Modello**) ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito, **Decreto**) la Società è responsabile qualora determinati soggetti commettano *taluni specifici reati*.

Tutti i destinatari del Modello (di seguito, **Destinatari**), così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati a osservare i principi e le linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

La presente Sezione si occupa, in particolare, dei cosiddetti **reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** e costituisce parte integrante del Modello di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari individuati nella “Parte Generale” del Modello, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AEPE adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure e le linee di condotta interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.



2 LE FATTISPECIE DI REATO

2.1 I REATI PRESUPPOSTO

Di seguito si riporta il testo degli articoli del codice penale che descrivono i reati presupposto relativi all'art. 25-quater del Decreto.

Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)

1. *Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*
2. *Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.*
3. *Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis. c. p.)

1. *Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*
2. *Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*
3. *Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.*
4. *Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

Assistenza agli associati (Art. 270-ter, c. p.)

1. *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.*
2. *La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.*
3. *Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.*



Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater, c. p.)

1. *Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*
2. *Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni¹.*

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Art. 270-quater.1, c. p.²)

1. *Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaga viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.*

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies, c. p.)

1. *Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies³.*
2. *Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici⁴.*

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-quinquies.1, c. p.⁵)

1. *Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.*
2. *Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

¹ Comma inserito dall'art. 1, d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv. con modif, in l. 17 aprile 2015, n. 43 che, in sede di conversione ha aumentato la pena della reclusione dagli originali "da tre ai sei anni" fino alla attuale.

² Articolo inserito dall'art. 1, d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modif, in l. 17 aprile 2015, n. 43. In sede di conversione sono state aggiunte le parole "in territorio estero" ed è stata aumentata la pena della reclusione dagli originali "da tre ai sei anni".

³ L'art. 1, d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43, ha inserito, l'ultimo periodo in fine al comma, e ha inserito la parola "univocamente" in sede di conversione.

⁴ Comma inserito dall'art. 1, d.l. n. 7 del 2015, conv., con modif., in l. 17 aprile 2015, n. 43. In sede di conversione sono state aggiunte le parole "di chi addestra o istruisce".

⁵ Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lettera a) della l. 28 luglio 2016 n. 153.



Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270-quinquies.2, c. p.⁶)

1. *Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.*

Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies, c.p.)

1. *Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.*

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280, c.p.)

1. *Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.*
2. *Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.*
3. *Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.*
4. *Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.*
5. *Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.*

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis, c.p.)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.*
2. *Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.*

⁶ Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), l. 28 luglio 2016, n. 153.



3. *Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.*
4. *Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.*
5. *Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.*

Atti di terrorismo nucleare (Art. 280-ter, c.p.⁷)

1. *È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:*
 - i. procura a se' o ad altri materia radioattiva;
 - ii. crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.
2. *È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:*
 - iii. utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
 - iv. utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.
3. *Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.*

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-bis, c. p.)

1. *Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*
2. *Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*
3. *Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*
4. *Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.*
5. *Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

⁷ Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. c) l. 28 luglio 2016, n. 153.



Sequestro di persona a scopo di coazione (Art. 289-ter, c.p. – già artt. 3 e 4 della legge 26 novembre 1985, n. 718⁸)

1. *Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*
2. *Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.*
3. *Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.*

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (Art. 302, c. p.)

1. *Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici⁹.*
2. *Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.*

Cospirazione politica mediante accordo (Art. 304 c.p.)

1. *Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni¹⁰.*
2. *Per i promotori la pena è aumentata.*
3. *Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo [308]¹¹.*

⁸ Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha sostituito gli artt. 3 e 4 della legge 26 novembre 1985, n. 718, contestualmente abrogati dall'art. 7, comma 1, lett. g) del d.lgs. cit. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, «[d]alla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto». Detta tabella indica, fra l'altro, la relazione di corrispondenza fra gli abrogati artt. 3 e 4 della legge 26 novembre 1985, n. 718 e l'art. 289-ter c.p.

⁹ L'art. 2, d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif. in l. 17 aprile 2015, n. 43, ha aggiunto l'ultimo periodo.

¹⁰ Il delitto in esame costituisce una deroga al principio stabilito dall'art. 115, secondo cui il mero accordo a commettere un reato non costituisce reato, salvo che la legge disponga diversamente. Si tratta dunque di un'eccezione alla non punibilità degli atti preparatori, in quanto eleva a reato un comportamento che incarna una forma evanescente di pericolo per le istituzioni. Si ricordi però che il presente reato si differenzia dalla cospirazione mediante associazione (305) perché è caratterizzato dal mero accordo, e non dalla presenza permanente di un'organizzazione associativa.

¹¹ Si tratta di una circostanza aggravante speciale a carattere misto, oggettivo e soggettivo, in quanto investe sia l'oggetto dell'azione che l'intensità del dolo. Possono esistere anche delitti di diversa specie, purché diretti contro la personalità dello Stato.



Cospirazione politica mediante associazione (Art. 305 c.p.)

1. Quando tre o più persone si associano¹² al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
3. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
4. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati [308]

Banda armata: formazione e partecipazione (Art. 306 c. p.)

1. Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata¹³, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.
2. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.
3. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori¹⁴.

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (Art. 307 c. p.)

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento¹⁵, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni¹⁶.
2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente [308, 309].
3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto¹⁷.

¹² La fattispecie ripete il modello generale dell'associazione per delinquere semplice (416), rispetto alla quale si differenzia per la natura dei delitti scopo e per la diversità del bene tutelato. A sua volta si distingue dalla fattispecie di cospirazione cui all'art. 304, in quanto è richiesto un numero minimo di tre persone

¹³ In assenza di una definizione legislativa, all'interno del concetto di banda armata sono stati ricondotti diversi gruppi armati. Tendenzialmente viene comunque definita come un gruppo di persone tra cui intercorre un vincolo di permanente collegamento al fine specifico di commettere reati con armamento, organizzato in modo idoneo alla scopo e soggetto al comando di uno o più capi.

¹⁴ Sono previste due autonome ipotesi delittuose: la formazione di una banda armata (comma 1), un reato plurisoggettivo, e la partecipazione alla banda armata (comma 2), un reato monosoggettivo. In questo ultimo caso, essendo caratterizzato dalla non essenzialità del partecipe all'esistenza dell'associazione, se si hanno una pluralità di partecipi, al contempo si realizzano altrettanti distinti reati di partecipazione.

¹⁵ Il delitto in esame si differenzia dal concorso nei reati di cui agli artt. 305 e 306 relativamente al destinatario dell'aiuto. Infatti gli articoli richiamati si applicano qualora l'aiuto è prestato al singolo nell'interesse dell'intera associazione o banda. Se invece tale aiuto è rivolto al singolo associato o membro della banda o comunque ad una pluralità di soggetti singolarmente intesi trova applicazione la disposizione in esame.

¹⁶ Si tratta di una norma a più fattispecie, in quanto le condotte sono tra loro in rapporto di alternatività formale, quindi la loro contemporanea realizzazione non configura un concorso di reati, bensì un unico delitto.

¹⁷ L'aver commesso il fatto in favore di un prossimo congiunto costituisce una causa personale di esenzione da pena, quindi non estendibile ai concorrenti. A tal proposito si ricordi che la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità costituzionale relativamente alla parte in cui la disposizione in esame non include nella nozione di prossimo congiunto la donna convivente more uxorio con l'imputato, da cui ha avuto un figlio (sen. 18 novembre 1986, n. 237).



4. *Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole¹⁸.*

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (Art. 1. Decreto Legge 15 dicembre 1979, n. 625 (convertito con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1980, n. 15))

1. *Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.*
2. *Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.*
3. *Quando la circostanza aggravante prevista dal primo comma concorre con una o più circostanze attenuanti, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 69 del codice penale, nemmeno rispetto ad altre eventuali circostanze aggravanti, e la diminuzione di pena si opera sulla pena conseguente all'applicazione delle circostanze aggravanti.*

Art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo conclusa a New York il 9 dicembre 1999 (Ratificata dall'Italia con Legge 14.01.2003, n° 7)

1. *Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:*
 - a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
 - b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.
2. *Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.*
3. *Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.*

¹⁸ Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6.



3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01

[OMISSION]



4 SISTEMA DEI CONTROLLI

4.1 PREMESSA

[OMISSION]

4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

[OMISSION]

4.3 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO GENERALI

[OMISSION]

4.4 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI

[OMISSION]



5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, della presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale sia conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'OdV.

I Destinatari, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a inviare all'OdV i documenti richiesti dall'organismo in apposito documento riassuntivo dei flussi.

In particolare, AEPE dovrà garantire l'invio all'OdV dei seguenti **flussi informativi periodici**:

- esiti delle verifiche e ispezioni da parte delle Autorità competenti;
- apertura e chiusura di procedimenti;
- i flussi previsti nella Parte Speciale A del Modello.

AEPE dovrà garantire altresì l'invio all'OdV delle seguenti **segnalazioni**:

- ogni eventuale operazione con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle Liste o i quali siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle Liste medesime;
- ogni violazione presunta o effettiva delle prescrizioni normative o procedurali ovvero di quelle di cui al presente paragrafo;
- il verificarsi di eventi dannosi/incidenti rilevanti ai fini della applicazione della normativa sui reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- le segnalazioni previste nella Parte Speciale A del Modello.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'OdV qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, individuando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L'OdV richiede ai Destinatari di comunicare il rispetto dei principi e dei protocolli di controllo sanciti nella presente Parte Speciale nello svolgimento dei compiti assegnati.

Lo strumento da comunicare è rappresentato da un messaggio di posta elettronica corredata dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione, da inviarsi, a cura dell'interessato, all'indirizzo di posta elettronica appositamente creato per tale fine.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE S.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale – Sezione H: Reati transnazionali

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”



Indice

1	PREMESSA	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO	4
2.1	I REATI PRESUPPOSTO	5
3	LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01 [<i>Omissis</i>].....	10
4	SISTEMA DEI CONTROLLI [<i>Omissis</i>]	11
4.1	PREMESSA [<i>Omissis</i>].....	11
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO [<i>Omissis</i>]	11
4.3	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO GENERALI [<i>Omissis</i>]	11
4.4	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI [<i>Omissis</i>].....	11
5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	12



1 PREMESSA

Come precisato nella “Parte Generale” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, **Modello**) ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito, **Decreto**) la Società è responsabile qualora determinati soggetti commettano *taluni specifici reati*.

Tutti i destinatari del Modello (di seguito, **Destinatari**), così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati a osservare i principi e le linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

La presente Sezione si occupa, in particolare, dei cosiddetti **reati transnazionali** previsti dall’art 10 della Legge n. 146/2006 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”) e costituisce parte integrante del Modello di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari individuati nella “Parte Generale” del Modello, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AEPE adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure e le linee di condotta interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.



2 LE FATTISPECIE DI REATO

La Legge 16 marzo 2006, n. 146, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*”, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di c.d. “criminalità organizzata transnazionale”.

In particolare, l’art. 10 (*Responsabilità amministrativa* degli enti) della citata legge prevede l'estensione della disciplina del d.lgs. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrono le condizioni di cui all’art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo - nell'ultimo comma che “agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231”.

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, ratificata dalla Legge n. 146/2006, si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione tra Stati al fine di prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace.

La menzionata Convenzione richiede che ogni Stato parte della stessa adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato.

La Convenzione ha lo scopo di armonizzare gli ordinamenti interni di tutti i Paesi affinché si possa affermare con certezza che un reato resti tale in qualsiasi Paese.

Il nucleo centrale della convenzione è costituito dalla **nozione di reato transnazionale** (art. 3): è tale il reato che (i) travalica, sotto uno o più aspetti (preparatorio, commissivo od effettuale), i confini di un singolo Stato, (ii) è commesso da un'organizzazione criminale e (iii) è caratterizzato da una certa gravità (esso deve essere punito nei singoli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni).

Ciò che rileva non è pertanto il reato occasionalmente transnazionale, ma il **reato frutto di un'attività organizzativa dotata di stabilità e prospettiva strategica**, dunque suscettibile di essere ripetuto nel tempo.

In particolare, per “**gruppo criminale organizzato**”, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende “*un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale*”.

Quale conseguenza della commissione dei reati transnazionali elencati nella disposizione richiamata, è prevista l'applicazione all'ente delle sanzioni amministrative sia pecuniarie che interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

I. I reati che, qualora transnazionali, implicano una responsabilità amministrativa per l'ente sono:



- II. associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- III. associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- IV. associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del DPR 23 gennaio 1973 n. 43);
- V. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309);
- VI. traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- VII. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- VIII. favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

AEPE è dunque responsabile per i seguenti reati, se compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio, qualora presentino il carattere di transnazionalità come definito sopra, ad eccezione dei seguenti reati che, alla luce dell'attività svolta dall'Ente, si ritengono irrilevanti:

- Associazione finalizzata al contrabbando dei tabacchi esteri (art. 291-quater D.P.R. 23.1.1973 n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3-bis, 3- ter, 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286).

2.1 I REATI PRESUPPOSTO

Di seguito si riporta il testo dei reati presupposto relativi agli articoli della Legge n. 146/2006 rilevanti per AEPE.

Associazione per delinquere (Art. 416, c. p.¹)

- 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
- 2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
- 3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
- 4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
- 5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
- 6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della

¹ Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs.. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7¹, L. 31 maggio 1965, n. 575.



legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma².

7. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma³.*

L'art. 416, primo comma, c.p.⁴, ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti⁵.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di entrare a far parte di un'associazione, cioè di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo, e quindi del programma criminoso, in modo stabile e permanente.

La fattispecie in esame si realizza anche quando l'associazione a delinquere è finalizzata (art. 416, sesto comma, c.p.) alla commissione dei seguenti reati: riduzione o al mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998.

² Comma aggiunto dall'art. 4 l. 11 agosto 2003, n. 228, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 5, della l. 15 luglio 2009, n. 94, che ha sostituito le parole «600, 601 e 602», con le parole: «600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». Da ultimo, comma modificato dall'articolo 2, comma 1, della l. 11 dicembre 2016, n. 236 che ha inserito, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601» la seguente: «, 601-bis» e dopo le parole: «25 luglio 1998, n. 286,» le seguenti: «nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91.». Il riferimento a tale ultima disposizione è oggi da intendersi all'art. 601-bis c.p., ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

³ Comma aggiunto dall'art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172.

⁴ Art. 416, 1° comma, c.p.: "Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni".

⁵ Caratteristiche della partecipazione all'associazione sono la permanenza nel reato, ossia l'affidamento che l'associazione può fare sulla presenza costante del partecipe, e l'affectio societatis, cioè l'adesione al programma associativo e la volontà di realizzarlo.



Associazioni di tipo mafioso anche straniere⁶ (Art. 416-bis, c. p. ⁷)

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni⁸.
2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni⁹.
3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali¹⁰.
4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma¹¹.
5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego¹².

⁶ Rubrica sostituita dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. La rubrica precedente recitava: «Associazione di tipo mafioso».

⁷ Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs.. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7¹ L. 31 maggio 1965, n. 575.

⁸ I limiti edittali previsti dal presente comma, originariamente fissati in tre e sei anni, sono stati innalzati dall'art. 1 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 a cinque e dieci anni, successivamente a sette e dodici anni dall'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv., con modif., dalla legge n. 125, cit. e a dieci e quindici anni dall'art. 5 della legge 27 maggio 2015, n. 69.

⁹ I limiti edittali stabiliti del presente comma, originariamente fissati in quattro e nove anni, sono stati una prima volta innalzati a sette e dodici anni dalla legge n. 251, cit., successivamente portati a nove e quattordici anni dal d.l. n. 92, cit., conv., con modif. dalla legge n. 125, cit. e a dodici e diciotto anni dall'art. 5 della legge 27 maggio 2015, n. 69.

¹⁰ Comma modificato dall'art. 11-bis d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356.

¹¹ Le parole «sette» e «quindici» sono state sostituite rispettivamente alle parole «quattro» e «dieci» e le parole «dieci» e «ventiquattro» sono state sostituite rispettivamente alle parole «cinque» e «quindici» dall'art. 1 l. n. 251, cit. Successivamente l'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv. con modif. dalla legge n. 125, cit., ha sostituito le parole «da sette» con le parole «da nove» e le parole «da dieci» con le parole «da quindici». L'art. 5 della legge 27 maggio 2015, n. 69 ha sostituito le parole «da nove a quindici» e le parole «da dodici a ventiquattro» rispettivamente con le parole «da dodici a venti» e «da quindici a ventisei».

¹² Comma modificato dall'art. 362l. 19 marzo 1990, n. 55.



8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta¹³ e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere¹⁴, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Il reato, introdotto dall'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646, rientra fra i delitti contro l'ordine pubblico e costituisce una situazione di pericolo per la libera espansione delle attività socio-economiche, insita nel particolare vincolo associativo.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

La fattispecie si applica a tutte le associazioni, comunque localmente denominate, ed anche straniere, che agiscono secondo le metodiche descritte nel paragrafo che precede e perseguono scopi corrispondenti.

Per i delitti associativi di cui agli artt. 416 e 416 bis, c.p., l'art. 10 della legge di ratifica dispone che all'ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote e, nei casi di condanna, le **sanzioni interdittive** previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001 (per una durata non inferiore ad un anno).

Qualora, poi, l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati associativi sopra elencati, l'ente sarà sottoposto alla sanzione amministrativa dell'**interdizione definitiva** dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. n. 231/2001. Peraltra, considerato che il settore in cui opera l'Ente è sottoposto al controllo e all'autorizzazione della Vigilanza Bancaria, non sembra in alcun modo immaginabile che essa possa essere stata costituita appositamente in funzione o quale strumento di un'associazione per delinquere.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere

¹³ Le parole «, alla 'ndrangheta» sono state aggiunte dall'art. 6 del d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, conv., con modif. dalla l. 31 marzo 2010, n. 50. Tale articolo 6 del d.l. n. 4 del 2010, risulterebbe abrogato dall'art. 120, comma 1, lett. c, del d.lg. 6 settembre 2011, n. 159.

¹⁴ Le parole «anche straniere» sono state aggiunte dall'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv. con modif. dalla legge n. 125, cit.



dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere .

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità .

Per tale reato si rinvia alla Parte Speciale A.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

1. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a cinquecentosedici euro.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità (ovvero di organi della Corte penale internazionale) o a sottrarsi alle ricerche di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

E' necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità.



3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01

[OMISSION]



4 SISTEMA DEI CONTROLLI

4.1 PREMESSA

[OMISSIONS]

4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

[OMISSIONS]

4.3 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO GENERALI

[OMISSIONS]

4.4 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI

[OMISSIONS]



5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, della presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale sia conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'OdV.

I Destinatari, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a inviare all'OdV i documenti richiesti dall'organismo in apposito documento riassuntivo dei flussi.

In particolare, AEPE dovrà garantire l'invio all'OdV dei seguenti **flussi informativi periodici**:

- verifiche e ispezioni da parte delle Autorità competenti;
- apertura e chiusura di procedimenti.

AEPE dovrà garantire altresì l'invio all'OdV delle seguenti **segnalazioni**:

- ogni violazione presunta o effettiva delle prescrizioni normative o procedurali ovvero di quelle di cui al presente paragrafo;
- il verificarsi di eventi dannosi/incidenti rilevanti ai fini della applicazione della normativa sui reati transnazionali.

Trovano altresì applicazione le previsioni sui flussi informativi contenute nelle seguenti Parti Speciali del Modello:

- Sezione C
- Sezione F
- Sezione G
- Sezione J
- Sezione L

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'OdV qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, individuando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L'OdV richiede ai Destinatari di comunicare il rispetto dei principi e dei protocolli di controllo sanciti nella presente Parte Speciale nello svolgimento dei compiti assegnati.

Lo strumento da comunicare è rappresentato da un messaggio di posta elettronica corredata dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione, da inviarsi, a cura dell'interessato, all'indirizzo di posta elettronica appositamente creato per tale fine.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE S.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale – Sezione I: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”



Indice

1	PREMessa	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO	4
2.1	DEFINIZIONI.....	4
2.2	I REATI PRESUPPOSTO.....	5
3	LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01 [OMISSIS].....	7
4	SISTEMA DEI CONTROLLI [OMISSIS]	8
4.1	PREMESSA [OMISSIS].....	8
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO [OMISSIS]	8
4.3	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO GENERALI [OMISSIS]	8
4.4	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI [OMISSIS].....	8
5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	9



1 PREMESSA

COME PRECISATO NELLA “PARTE GENERALE” DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (DI SEGUITO, **MODELLO) AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 (DI SEGUITO, **DECRETO**) LA SOCIETÀ È RESPONSABILE QUALORA DETERMINATI SOGGETTI COMMETTANO TALUNI SPECIFICI REATI.**

TUTTI I DESTINATARI DEL MODELLO (DI SEGUITO, **DESTINATARI), COSÌ COME INDIVIDUATI NELLA PARTE GENERALE DEL MEDESIMO, SONO CHIAMATI A OSSERVARE I PRINCIPI E LE LINEE DI CONDOTTA DI SEGUITO INDICATI, NONCHÉ AD ADOTTARE, CIASCUNO IN RELAZIONE ALLA FUNZIONE IN CONCRETO ESERCITATA, COMPORTAMENTI CONFORMI AD OGNI ALTRA NORMA E/O PROCEDURA CHE REGOLI IN QUALESIASI MODO ATTIVITÀ RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO.**

LA PRESENTE SEZIONE SI OCCUPA, IN PARTICOLARE, DEI COSIDDETTI **REATI CONNESSI CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO DI CUI LA SOCIETÀ SI È DOTATA AL FINE DI SODDISFARE LE ESIGENZE PREVENTIVE DI CUI AL DECRETO.**

OBIETTIVO DELLA PRESENTE SEZIONE È CHE TUTTI I DESTINATARI INDIVIDUATI NELLA “PARTE GENERALE” DEL MODELLO, ADOTTINO REGOLE DI CONDOTTA CONFORMI A QUANTO PRESCRITTO DALLA STESSA AL FINE DI IMPEDIRE IL VERIFICARSI DEGLI ILLECITI IN ESSA CONSIDERATI.

NELLO SPECIFICO, LA PRESENTE SEZIONE HA LO SCOPO DI:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AEPE ADOTTA, IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO CONTENUTE NELLA PRESENTE SEZIONE, LE PROCEDURE E LE LINEE DI CONDOTTA INTERNE ED I PRESIDI ORGANIZZATIVI ATTI ALLA PREVENZIONE DEI REATI DI SEGUITO DESCRITTI.

SI RINVIA ALLE DEFINIZIONI DI CUI ALLA PARTE GENERALE, FATTE SALVE LE ULTERIORI DEFINIZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE PARTE SPECIALE.



2 LE FATTISPECIE DI REATO

L'ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO PREVEDE LA PUNIBILITÀ DELLA SOCIETÀ CON RIFERIMENTO ALLA COMMISSIONE DEI SEGUENTI REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO:

- a) Omicidio colposo;
- b) Lesioni personali colpose gravi e gravissime;

SEMPRE CHE DALLA LORO COMMISSIONE DERIVI UN INTERESSE O UN VANTAGGIO PER LA MEDESIMA.

2.1 DEFINIZIONI

"DATORE DI LAVORO" E/O **"TITOLARE"** INDICA IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL LAVORATORE O, COMUNQUE, IL SOGGETTO CHE, SECONDO IL TIPO E L'ASSETTO DELL'ORGANIZZAZIONE NEL CUI AMBITO IL LAVORATORE PRESTA LA PROPRIA ATTIVITÀ, HA LA RESPONSABILITÀ, DELL'ORGANIZZAZIONE STESSA O DEL SINGOLO SETTORE IN QUANTO ESERCITA I POTERI DECISIONALI E DI SPESA.

"DECRETO SICUREZZA" INDICA IL D. LGS. N. 81/2008, RECANTE "ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO".

"LAVORATORI" INDICA LE PERSONE CHE, INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE, SVOLGONO UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ.

"MEDICO COMPETENTE" INDICA IL MEDICO IN POSSESSO DI UNO DEI TITOLI E DEI REQUISITI FORMALI E PROFESSIONALI INDICATI NEL DECRETO SICUREZZA CHE COLLABORA CON IL DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E AL FINE DI EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA ED ADEMPIERE TUTTI GLI ALTRI COMPITI DI CUI AL DECRETO SICUREZZA.

"RLS" INDICA IL SOGGETTO ELETTO O DESIGNATO PER RAPPRESENTARE I LAVORATORI IN RELAZIONE AGLI ASPETTI DELLA SALUTE E SICUREZZA DURANTE IL LAVORO.

"RSPP" INDICA IL SOGGETTO IN POSSESSO DELLE CAPACITÀ E DEI REQUISITI PROFESSIONALI INDICATI NEL DECRETO SICUREZZA, DESIGNATO DAL DATORE DI LAVORO, A CUI RISPONDE, PER COORDINARE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.

"SORVEGLIANZA SANITARIA" INDICA L'INSIEME DEGLI ATTI MEDICI FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLO STATO DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI IN RELAZIONE ALL'AMBIENTE DI LAVORO, AI FATTORE DI RISCHIO PROFESSIONALI ED ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA.

"SSL" SIGNIFICA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI.

"TERZE PARTI CONTRAENTI" APPALTATORI, FORNITORI, PARTNER COMMERCIALI, LAVORATORI AUTONOMI, COLLABORATORI CHE, ANCHE SE NON DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ, SVOLGONO ATTIVITÀ LAVORATIVE E/O ALTRI SERVIZI PER LA STESSA E RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI PERTINENZA DEL DECRETO SICUREZZA.



2.2 I REATI PRESUPPOSTO

DI SEGUITO SI RIPORTA IL TESTO DEGLI ARTICOLI DEL CODICE PENALE ED UNA BREVE DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE DI REATO “PRESUPPOSTO” DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ, IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

1. *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*
2. *Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*
3. *Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.*
4. *Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

LA FATTISPECIE IN ESAME SI REALIZZA QUANDO SI CAGIONA PER COLPA LA MORTE DI UNA PERSONA CON VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO.

LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590, COMMA 3 C.P.)

1. *Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.*
2. *Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.*
3. *Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*
4. *Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.*
5. *Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*
6. *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

LA FATTISPECIE IN ESAME SI REALIZZA QUANDO SI CAGIONA AD ALTRI, PER COLPA, UNA LESIONE PERSONALE GRAVE O GRAVISSIMA CON VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO.



IL DELITTO, LIMITATAMENTE AI FATTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO O RELATIVE ALL'IGIENE DEL LAVORO O CHE ABBIANO DETERMINATO UNA MALATTIA PROFESSIONALE, È PERSEGUIBILE D'UFFICIO.

AI SENSI DELL'ART. 583 C.P., LA LESIONE PERSONALE È:

a) grave se:

- I. *DAL FATTO DERIVA UNA MALATTIA CHE METTA IN PERICOLO LA VITA DELLA PERSONA OFFESA, OVVERO UNA MALATTIA O UN'INCAPACITÀ DI ATTENDERE ALLE ORDINARIE OCCUPAZIONI PER UN TEMPO SUPERIORE AI QUARANTA GIORNI;*
- II. *IL FATTO PRODUCE L'INDEBOLIMENTO PERMANENTE DI UN SENSO O DI UN ORGANO;*

b) gravissima se dal fatto deriva:

- III. *UNA MALATTIA CERTAMENTE O PROBABILMENTE INSANABILE;*
- IV. *LA PERDITA DI UN SENSO;*
- V. *LA PERDITA DI UN ARTO, O UNA MUTILAZIONE CHE RENDA L'ARTO INSERVIBILE, OVVERO LA PERDITA DELL'USO DI UN ORGANO O DELLA CAPACITÀ DI PROCREARE, OVVERO UNA PERMANENTE E GRAVE DIFFICOLTÀ DELLA FAVELLA;*
- VI. *LA DEFORMAZIONE, OVVERO LO SFREGIO PERMANENTE DEL VISO.*

A COMPLETAMENTO DEL CORPO NORMATIVO, DELINEATO DALLE SPECIFICHE MISURE DI PREVENZIONE PRESCRITTE DALLE LEGGI IN MATERIA, SI COLLOCA LA PIÙ GENERALE PREVISIONE DI CUI ALL'ART. 2087 C.C., IN FORZA DEL QUALE IL DATORE DI LAVORO DEVE ADOTTARE LE MISURE CHE SECONDO L'ESPERIENZA, LA TECNICA E LA PARTICOLARITÀ DEL LAVORO SONO NECESSARIE PER TUTELARE L'INTEGRITÀ FISICA E MORALE DEI LAVORATORI.



3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01

[Omissis]



4 SISTEMA DEI CONTROLLI

4.1 PREMESSA

[OMISSION]

4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

[OMISSION]

4.3 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO GENERALI

[OMISSION]

4.4 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI

[OMISSION]



5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

AL FINE DI FORNIRE ALL'OdV GLI STRUMENTI PER ESERCITARE LE SUE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA DELL'EFFICACE ESECUZIONE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI PREVISTI DAL MODELLO E, IN PARTICOLARE, DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE È NECESSARIO CHE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINATE NELLA PRESENTE PARTE SPECIALE SIA CONSERVATA DA CIASCUN DESTINATARIO COINVOLTO NEL PROCESSO PER LE ATTIVITÀ DI PROPRIA COMPETENZA E MESSA A DISPOSIZIONE, SU RICHIESTA DELL'OdV.

I DESTINATARI, SULLA BASE DELLE VERIFICHE EFFETTUATE, PROVVEDONO A INVIARE ALL'OdV I DOCUMENTI RICHIESTI DALL'ORGANISMO IN APPOSITO DOCUMENTO RIASSUNTIVO DEI FLUSSI.

IN PARTICOLARE, I DIRIGENTI DELEGATI DOVRANNO ASSICURARE I SOTTO INDICATI FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA:


- piano di audit e sicurezza e consuntivo delle attività svolte e delle risultanze emerse;
- indice di infortuni e indice di gravità degli stessi, con analitica descrizione di eventuali infortuni mortali e gravi o gravissimi (da comunicarsi comunque al verificarsi dell'evento) e casi di denuncia di malattia professionale;
- esiti di eventuali ispezioni di Autorità Amministrative o Giudiziarie ed elenco delle sanzioni comminate a seguito di violazioni in materia di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- piano di formazione ed esiti documentali dello stesso;
- organigrammi, deleghe e procure inerenti all'antinfortunistica e la tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e indicazione dei luoghi presso i quali sono disponibili, per loro verifica, il documento di valutazione dei rischi e i relativi aggiornamenti;
- verbali delle riunioni di sicurezza ai sensi dell'articolo 35 del Decreto legislativo n. 81/2008;
- prospetto riepilogativo degli appalti affidati dalla Società e, a richiesta dell'Organismo di vigilanza, copia del relativo contratto integrato del piano di sicurezza e coordinamento;
- evidenza dei provvedimenti disciplinari e delle sanzioni irrogate a seguito delle violazioni della presente Sezione della Parte speciale e/o della normativa aziendale in materia di salute e sicurezza.

I DESTINATARI SONO TENUTI A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALL'OdV QUALSIASI ECCEZIONE COMPORTAMENTALE O QUALSIASI EVENTO INUSUALE, INDIVIDUANDO LE RAGIONI DELLE DIFFORMITÀ E DANDO ATTO DEL PROCESSO AUTORIZZATIVO SEGUITO.

L'OdV RICHIEDE AI DESTINATARI DI COMUNICARE IL RISPETTO DEI PRINCIPI E DEI PROTOCOLLI DI CONTROLLO SANCITI NELLA PRESENTE PARTE SPECIALE NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNAZI.

LO STRUMENTO DA COMUNICARE È RAPPRESENTATO DA UN MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CORREDATO DAL FLUSSO INFORMATIVO CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE, DA INVIARSI, A CURA DELL'INTERESSATO, ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA APPositamente CREATO PER TALE FINE.

È ALTRESÌ ATTRIBUITO ALL'OdV IL POTERE DI ACCEDERE O DI RICHIEDERE AI PROPRI DELEGATI DI ACCEDERE A TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E A TUTTI I SITI AZIENDALI RILEVANTI PER LO SVOLGIMENTO DEI PROPRI COMPITI.



AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE S.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale – Sezione J: Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”



Indice

1	PREMESSA	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO	4
2.1	I REATI PRESUPPOSTO	5
3	LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01 [<i>Omissis</i>].....	9
4	SISTEMA DEI CONTROLLI [<i>Omissis</i>]	10
4.1	PREMESSA [<i>Omissis</i>].....	10
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO [<i>Omissis</i>]	10
4.3	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO GENERALI [<i>Omissis</i>]	10
4.4	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI [<i>Omissis</i>].....	10
5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	11



1 PREMESSA

Come precisato nella “Parte Generale” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, **Modello**) ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito, **Decreto**) la Società è responsabile qualora determinati soggetti commettano taluni specifici reati.

Tutti i destinatari del Modello (di seguito, **Destinatari**), così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati a osservare i principi e le linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

La presente Sezione si occupa, in particolare, dei cosiddetti **reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio** e costituisce parte integrante del Modello di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari individuati nella “Parte Generale” del Modello, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AEPE adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure e le linee di condotta interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.



2 LE FATTISPECIE DI REATO

Preliminarmente si fa presente che con il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della cd. “IV Direttiva Antiriciclaggio” e dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n.125, di attuazione della “V Direttiva Antiriciclaggio”, recante modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2007/70/CE e attuazione del Regolamento (UE) 2015/847 – il legislatore ha dato attuazione alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

La Società, infatti, è punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente “nazionale”¹ – *sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo* – con la previsione di una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, che diviene da 400 a 1.000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto (cd. “principale”) per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni prevedono, altresì, nel caso di condanna della Società, l’applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

La finalità del menzionato Decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale tutela è attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti (banche, intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili, P.A., ecc.).

L’inadempimento a siffatti obblighi è sanzionato dal Decreto con la previsione di illeciti amministrativi e di reati penali (cd. “reati-ostacolo”) tendenti ad impedire che la progressione criminosa giunga alla realizzazione delle condotte integranti ricettazione, riciclaggio o impiego di capitali illeciti.

Come già precisato, la responsabilità amministrativa dell’ente per i reati previsti dagli art. 648, 648-bis e 648-ter, c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso **nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo**.

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (cd. “reati comuni”), si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell’interesse o vantaggio vada escluso ogni volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l’attività d’impresa esercitata dall’ente.

Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell’ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di **utilizzazione di capitali illeciti per investimenti aziendali**, ecc.

Le fattispecie criminose rilevanti sono le seguenti:

- ricettazione (art. 648 del codice penale);
- riciclaggio (art. 648-bis del codice penale);

¹La previsione relativa ai reati di riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita aventi carattere di transnazionalità (introdotta dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2006, n. 85 – Suppl. Ord. n. 91) è stata abrogata dal D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007.



- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (*art. 648-ter del codice penale*);
- autoriciclaggio (*art. 648-ter.1 del codice penale*)

Come è noto, per effetto delle modifiche apportate all'art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001 dall'art. 3, comma 5, lett. b), L. 15 dicembre 2014, n. 186², la responsabilità dell'ente si estende oggi anche alla fattispecie di autoriciclaggio, introdotta dalla medesima Legge n. 186/2014, che ha inserito nel codice penale l'articolo 648-ter.1

2.1 I REATI PRESUPPOSTO

Di seguito si riporta il testo dei sopra citati articoli del codice penale ed una breve descrizione delle fattispecie di reato “presupposto” della responsabilità amministrativa della Società, in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da Euro 516 a Euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.
2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino ad euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.
3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Per acquisto deve intendersi l'effetto di un'attività latu sensu negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere indica, invece, ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento, infine, deve intendersi l'attività posta in essere al fine di celare l'esistenza del bene ricevuto, in quanto proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento del bene; la condotta che viene in rilievo va intesa come ogni attività di mediazione tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

²L'art. 25-octies è stato successivamente sostituito dall'articolo 72, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90. La formulazione della norma è tuttavia rimasta identica alla versione risultante dalla novella di cui alla Legge n. 186/2014.



La ratio sottesa alla fattispecie de qua si identifica con l'interesse della vittima di un reato a non veder consolidato il pregiudizio economico subito, nonché nell'interesse dell'amministrazione della Giustizia all'accertamento dei reati e all'individuazione dei colpevoli.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

1. *Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 25.000*
2. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
3. *La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*
4. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.*

La struttura del reato mira a tutelare, oltre agli interessi di natura patrimoniale, altresì, l'ordine economico in senso più ampio, in relazione ai turbamenti che l'attività di riciclaggio può generare quanto ad una libera e corretta gestione delle attività economiche e del mercato.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque e la concreta punibilità del fatto è subordinata alla effettiva coscienza e volontà, da parte dell'agente, di compiere una qualche attività di sostituzione, trasferimento ovvero una c.d. operazione di "ripulitura" del bene provento di reato.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

1. *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 25.000.*
2. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
3. *La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648 c.p.*
4. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.*

Si tratta di una fattispecie che si differenzia dalla ipotesi del riciclaggio poiché, mentre quest'ultimo prevede la sostituzione, il trasferimento od operazioni di ostacolo alle identificazioni delle provenienze illecite, la figura in esame punisce l'impiego delle stesse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire anche quelle "attività mediate" che non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da alcuni gravi delitti, ma che contribuiscono in ogni caso alla "ripulitura" dei capitali acquisiti illecitamente, colpendo in tal modo una serie di attività di investimento apparentemente legali, ma che, in realtà, costituiscono un bacino in cui far confluire il denaro proveniente da attività criminose.

Comunque, la natura sussidiaria della norma ne rende difficile l'applicazione, posto che nella maggior parte dei casi l'impiego di denaro o valori di provenienza delittuosa è preceduto dal riciclaggio degli stessi.



Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Con tale previsione, il legislatore ha inteso sanzionare una serie indeterminata di condotte volte a produrre gravi effetti distorsivi in campo economico e sociale. In particolare, sono state introdotte due distinte fattispecie di autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.):

- a) una punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, punito con reclusione pari o superiore a cinque anni, sostituisce, trasferisce o impiega in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- b) l'altra punisce la medesima condotta, allorché posta in essere da chi sia concorso in un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Rimangono, ad ogni modo, espressamente escluse dalla sfera di operatività della norma "le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale".

Costituisce, invece, un'aggravante l'aver commesso il fatto nell'esercizio di una attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.

Per ciò che concerne l'addebito di responsabilità nei confronti dell'ente a seguito del perfezionamento di una condotta di autoriciclaggio, l'esigenza di salvaguardare principi cardine quali quelli di legalità e tassatività posti a fondamento della disciplina cristallizzata nel D.Lgs 231/2001, e in conformità con quanto affermato nelle linee guida pubblicate da Confindustria nel giugno del 2021,



è opportuno perimetrare sotto il profilo ermeneutico l'elenco dei possibili reati non colposi idonei a determinare tale addebito di responsabilità a quelli già contemplati nel catalogo dei reati presupposto enucleati nel D.Lgs 231/2001.



3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01

[OMISSIS]



4 SISTEMA DEI CONTROLLI

4.1 PREMESSA

[OMISSIS]

4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

[OMISSIS]

4.3 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO GENERALI

[OMISSIS]

4.4 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI

[OMISSIS]



5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all’OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell’efficace esecuzione delle procedure e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, della presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell’ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale sia conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell’OdV.

I Destinatari, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a inviare all’OdV i documenti richiesti dall’organismo in apposito documento riassuntivo dei flussi.

In particolare, AEPE dovrà garantire l’invio all’OdV dei seguenti **flussi informativi periodici**:

- relazione annuale predisposta dalla funzione Anti Money-Laundering
- sottoscrizione/rinnovo di contratti intercompany/intracompany;
- predisposizione del cd. “Dossier transfer pricing” previsto dalla normativa fiscale;
- elenco delle operazioni con soggetti aventi sede in Paesi inseriti nelle “black list” previste dalla normativa fiscale.

AEPE dovrà garantire l’invio all’OdV delle **seguenti segnalazioni**, in aggiunta a quelle già previste nelle sezioni F e H della Parte Speciale del presente Modello:

- ogni violazione presunta o effettiva delle prescrizioni normative o procedurali ovvero di quelle di cui al presente paragrafo;
- inoltro di segnalazioni per operazioni sospette di riciclaggio;
- l’avvenuto deposito di dichiarazione di imposte dirette e IVA.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all’OdV qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, individuando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L’OdV richiede ai Destinatari di comunicare il rispetto dei principi e dei protocolli di controllo sanciti nella presente Parte Speciale nello svolgimento dei compiti assegnati.

Lo strumento da comunicare è rappresentato da un messaggio di posta elettronica corredata dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione, da inviarsi, a cura dell’interessato, all’indirizzo di posta elettronica appositamente creato per tale fine.

È altresì attribuito all’OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE S.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale – Sezione K: Reati in materia di violazione del diritto d'autore

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”



Indice

1	PREMESSA	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO	4
2.1	I REATI PRESUPPOSTO	4
3	LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01 [<i>Omissis</i>].....	9
4	SISTEMA DEI CONTROLLI [<i>Omissis</i>]	10
4.1	PREMESSA [<i>Omissis</i>].....	10
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO [<i>Omissis</i>]	10
4.3	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO GENERALI [<i>Omissis</i>]	10
4.4	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI [<i>Omissis</i>].....	10
5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	11



1 PREMESSA

COME PRECISATO NELLA “**PARTE GENERALE**” DEL **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO** (DI SEGUITO, **MODELLO**) AI SENSI DEL **DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001** (DI SEGUITO, **DECRETO**) LA SOCIETÀ È RESPONSABILE QUALORA DETERMINATI SOGGETTI COMMETTANO TALUNI SPECIFICI REATI.

TUTTI I DESTINATARI DEL MODELLO (DI SEGUITO, **DESTINATARI**), COSÌ COME INDIVIDUATI NELLA **PARTE GENERALE DEL MEDESIMO**, SONO CHIAMATI A OSSERVARE I PRINCIPI E LE LINEE DI CONDOTTA DI SEGUITO INDICATI, NONCHÉ AD ADOTTARE, CIASCUNO IN RELAZIONE ALLA FUNZIONE IN CONCRETO ESERCITATA, COMPORTAMENTI CONFORMI AD OGNI ALTRA NORMA E/O PROCEDURA CHE REGOLI IN QUALSIASI MODO ATTIVITÀ RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO.

LA PRESENTE SEZIONE SI OCCUPA, IN PARTICOLARE, DEI COSIDDETTI **REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE** E COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO DI CUI LA SOCIETÀ SI È DOTATA AL FINE DI SODDISFARE LE ESIGENZE PREVENTIVE DI CUI AL DECRETO.

OBIETTIVO DELLA PRESENTE SEZIONE È CHE TUTTI I DESTINATARI INDIVIDUATI NELLA “**PARTE GENERALE**” DEL MODELLO, ADOTTINO REGOLE DI CONDOTTA CONFORMI A QUANTO PRESCRITTO DALLA STESSA AL FINE DI IMPEDIRE IL VERIFICARSI DEGLI ILLECITI IN ESSA CONSIDERATI.

NELLO SPECIFICO, LA PRESENTE SEZIONE HA LO SCOPO DI:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AEPE ADOTTA, IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO CONTENUTE NELLA PRESENTE SEZIONE, LE PROCEDURE E LE LINEE DI CONDOTTA INTERNE ED I PRESIDI ORGANIZZATIVI ATTI ALLA PREVENZIONE DEI REATI DI SEGUITO DESCRITTI.

SI RINVIA ALLE DEFINIZIONI DI CUI ALLA PARTE GENERALE, FATTE SALVE LE ULTERIORI DEFINIZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE PARTE SPECIALE.



2 LE FATTISPECIE DI REATO

L'ART. 25 NOVIES DEL DECRETO PREVEDE LA PUNIBILITÀ DEGLI ENTI CON RIFERIMENTO ALLA COMMISSIONE DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE PREVISTI DALLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633.

2.1 I REATI PRESUPPOSTO

DI SEGUITO SI RIPORTA IL TESTO DEI REATI PRESUPPOSTO DELL'ARTICOLO 25 NOVIES.

ART. 171 C. 1 LETT. A-BIS) E C. 3 DELLA L. 22 APRILE 1941, N. 633

1. *Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*
 - a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
 - a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
 - b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
 - c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
 - d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
 - e) Omissis (Lettera abrogata dall'art. 3, l. 29 luglio 1981, n. 406)
 - f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
2. *Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.*
3. *La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.*



TALE REATO POTREBBE AD ESEMPIO ESSERE COMMESSO NELL'INTERESSE DI AEPE QUALORA VENISSERO CARICATI SUI SITI INTERNET DELL'ENTE O DEL GRUPPO DEI CONTENUTI COPERTI DAL DIRITTO D'AUTORE.

ART. 171-BIS DELLA L. 22 APRILE 1941, N. 633

1. *Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.*

PER I SOFTWARE, È PREVISTA LA RILEVANZA PENALE DELL'ABUSIVA DUPLICAZIONE NONCHÉ DELL'IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA E DETENZIONE A SCOPO COMMERCIALE O IMPRENDITORIALE E LOCAZIONE DI PROGRAMMI "PIRATA".

IL REATO IN IPOTESI SI CONFIGURA NEL CASO IN CUI CHIUNQUE ABUSIVAMENTE DUPLICA, PER TRARNE PROFITTO, PROGRAMMI PER ELABORATORE O AI MEDESIMI FINI IMPORTA, DISTRIBUISCE, VENDE, DETIENE A SCOPO COMMERCIALE O IMPRENDITORIALE O CONCEDE IN LOCAZIONE PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNAI DALLA SIAE.

IL FATTO È PUNITO ANCHE SE LA CONDOTTA HA AD OGGETTO QUALSIASI MEZZO INTESO UNICAMENTE A CONSENTIRE O FACILITARE LA RIMOZIONE ARBITRARIA O L'ELUSIONE FUNZIONALE DI DISPOSITIVI APPLICATI A PROTEZIONE DI UN PROGRAMMA PER ELABORATORI.

IL SECONDO COMMA PUNISCE INOLTRE CHIUNQUE, AL FINE DI TRARNE PROFITTO, SU SUPPORTI NON CONTRASSEGNAI SIAE RIPRODUCE, TRASFERISCE SU ALTRO SUPPORTO, DISTRIBUISCE, COMUNICA, PRESENTA O DIMOSTRA IN PUBBLICO IL CONTENUTO DI UNA BANCA DATI OVVERO ESEGUE L'ESTRAZIONE O IL REIMPIEGO DELLA BANCA DATI OVVERO DISTRIBUISCE, VENDE O CONCEDE IN LOCAZIONE UNA BANCA DATI.

SUL PIANO SOGGETTIVO, PER LA CONFIGURABILITÀ DEL REATO È SUFFICIENTE LO SCOPO DI LUCRO, SICCHÉ ASSUMONO RILEVANZA PENALE ANCHE TUTTI QUEI COMPORTAMENTI CHE NON SONO SORRETTI DALLO SPECIFICO SCOPO DI CONSEGUIRE UN GUADAGNO DI TIPO PRETTAMENTE ECONOMICO (COME NELL'IPOTESI DELLO SCOPO DI PROFITTO).

TALE REATO POTREBBE AD ESEMPIO ESSERE COMMESSO NELL'INTERESSE DELL'ENTE QUALORA VENISSERO UTILIZZATI, PER SCOPI LAVORATIVI, PROGRAMMI NON ORIGINALI AI FINE DI RISPARMIARE IL COSTO DERIVANTE DALLA LICENZA PER L'UTILIZZO DI UN SOFTWARE ORIGINALE.

ART. 171-TER DELLA L. 22 APRILE 1941, N. 633

1. *È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:*
 - a) *abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero*



- ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
 - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
 - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
 - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;



a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. *La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

4. *La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

ART. 171-SEPTIES DELLA L. 22 APRILE 1941, N. 633

1. *La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

ART. 171-OCTIES DELLA L. 22 APRILE 1941, N. 633

1. *Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.*

2. *Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

3. *La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.*



ART. 174-QUINQUIES, DELLA L. 22 APRILE 1941, N. 633

1. *Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.*
2. *Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.*
3. *In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o della autorizzazione allo svolgimento dell'attività.*
4. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione o postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.*



3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01

[OMISSION]



4 SISTEMA DEI CONTROLLI

4.1 PREMESSA

[OMISSIONS]

4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

[OMISSIONS]

4.3 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO GENERALI

[OMISSIONS]

4.4 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI

[OMISSIONS]



5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, della presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale sia conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'OdV.

I Destinatari, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a inviare all'OdV i documenti richiesti dall'organismo in apposito documento riassuntivo dei flussi.

In particolare, AEPE dovrà garantire altresì l'invio all'OdV delle seguenti **segnalazioni**:

- ogni violazione presunta o effettiva delle prescrizioni normative o procedurali ovvero di quelle di cui al presente paragrafo;
- il verificarsi di eventi dannosi/incidenti rilevanti ai fini della applicazione della normativa sui reati in materia di violazione del diritto d'autore.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'OdV qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, individuando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L'OdV richiede ai Destinatari di comunicare il rispetto dei principi e dei protocolli di controllo sanciti nella presente Parte Speciale nello svolgimento dei compiti assegnati.

Lo strumento da comunicare è rappresentato da un messaggio di posta elettronica corredata dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione, da inviarsi, a cura dell'interessato, all'indirizzo di posta elettronica appositamente creato per tale fine.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE S.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale – Sezione L: Reati Ambientali

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”



Indice

1	PREMESSA	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO	4
2.1	I REATI PRESUPPOSTO	4
3	LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01 [<i>Omissis</i>].....	18
4	SISTEMA DEI CONTROLLI [<i>Omissis</i>]	19
4.1	PREMESSA [<i>Omissis</i>].....	19
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO [<i>Omissis</i>]	19
4.3	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO GENERALI [<i>Omissis</i>]	19
4.4	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI [<i>Omissis</i>].....	19
5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	20



1 PREMESSA

Come precisato nella “Parte Generale” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, **Modello**) ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito, **Decreto**) la Società è responsabile qualora determinati soggetti commettano *taluni specifici reati*.

Tutti i destinatari del Modello (di seguito, **Destinatari**), così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati a osservare i principi e le linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

La presente Sezione si occupa, in particolare, dei cosiddetti **reati ambientali** e costituisce parte integrante del Modello di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari individuati nella “Parte Generale” del Modello, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AEPE adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure e le linee di condotta interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.



2 LE FATTISPECIE DI REATO

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante “*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni*” ha previsto, attraverso l’inserimento nel Decreto dell’articolo 25-undecies, l’estensione delle responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali.

I “reati ambientali” considerati presupposto per l’applicazione della responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 sono individuati dall’**articolo 25-undecies**¹ di detto Decreto. Il novero dei reati-presupposto è stato successivamente esteso ai cc.dd. “ecoreati” introdotti all’interno del Titolo VI bis – “*Dei delitti contro l’ambiente*” del Libro II del Codice penale, per effetto della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

2.1 I REATI PRESUPPOSTO

Di seguito si riporta l’elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa della Società in materia ambientale ai sensi dell’articolo 25-undecies del Decreto.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

1. *È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*
 - 1) *delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
 - 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*
2. *Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

La condotta causativa della compromissione ambientale deve avvenire “abusivamente”, vale a dire in violazione di norme di legge statale o regionale o di prescrizioni amministrative vigenti in materia.

Il reato è punibile a titolo di dolo, e dunque con consapevolezza e volontà del fatto tipico, ivi compresa l’abusività della condotta. La fattispecie si ritiene comunque compatibile con il dolo eventuale (che implica la mera accettazione del rischio della causazione dell’inquinamento).

Se l’inquinamento riguarda un’area naturale protetta o vincolata, ovvero specie animali o vegetali protette, si configura una circostanza aggravante ad effetto comune.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

1. *Fuoridai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

¹ Introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.



- 1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
 - 2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
 - 3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*
2. *Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

È richiesta l’”abusività” della condotta, clausola di illiceità speciale che allude alla violazione della disciplina di settore, sia di fonte legislativa, regolamentare o avente natura provvedimentale.

La fattispecie è punibile a titolo di dolo: valgano sul punto le considerazioni svolte in relazione all’art. 452-bis c.p.

Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinques c.p.)

1. *Se taluno dei fatti di cui agli articoli 4z52-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*
2. *Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

Le fattispecie descritte ai punti che precedono, pertanto, sono sanzionate anche se commesse per inosservanza di norme a contenuto cautelare, siano esse generiche (fuori cioè dagli ambiti specificamente disciplinati da leggi o autorizzazioni ambientali), o specifiche (quali ad esempio i casi di inosservanza di prescrizioni che dettino regole modali o divieti volti a prevenire il rischio di contaminazione ambientale).

Il secondo comma dell’articolo prevede un’ipotesi attenuata, che si configura se dalla commissione dei suddetti fatti colposi deriva – non già il danno, bensì – il pericolo di inquinamento o di disastro ambientale.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
2. *Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*
3. *Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*



4. *Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.*

L'art. 452-octies c.p., rubricato "Circostanze aggravanti", prevede un inasprimento sanzionatorio per i casi in cui taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI-bis del Libro secondo del Codice penale (non soltanto le ipotesi di per sé rilevanti ai sensi dell'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001, quali ad esempio l'inquinamento o il disastro ambientale, ma tutti gli eco-reati di matrice codicistica) costituisca la finalità – esclusiva o concorrente – propria di un'associazione a delinquere (art. 416 c.p.) o di un'associazione a delinquere di stampo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.).

Inoltre, nel caso dell'associazione di stampo mafioso, l'ipotesi di cui all'art. 452-octies si configura anche se il sodalizio è finalizzato all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale.

Se delle suddette associazioni fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio con competenze in materia ambientale, la pena è ulteriormente aumentata.

Per ciò che concerne la descrizione delle ipotesi associative previste dagli artt. 416 e 416-bis c.p., si rinvia a quanto illustrato nell'ambito della **Sezione C - Reati di criminalità organizzata**, del presente Modello.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*
2. *La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*
 - 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
 - 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*
3. *Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.*

Tale fattispecie, configurabile salvo che il fatto costituisca più grave reato, è realizzata da chiunque compie taluno degli atti di gestione o di abbandono di materiale ad alta radioattività² descritti dalla norma, sempre che la condotta sia commessa "abusivamente", e cioè in assenza di regolari autorizzazioni amministrative o comunque in difformità dalla legge.

È altresì punito chi si disfa illegittimamente del medesimo materiale.

Il reato è punibile a titolo di dolo.

² In assenza di definizioni normative di "materiale ad alta radioattività", cfr. sul punto la Guida tecnica n. 26 dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – Dipartimento Nucleare, rubricata "Gestione dei rifiuti radioattivi".



È prevista una circostanza aggravante se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, o della biodiversità floro-faunistica.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

1. *Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*
2. *Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*
3. *Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.*
4. *Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.*
5. *È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.*

Il delitto di traffico organizzato di rifiuti punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

La sanzione colpisce qualunque attività riconducibile alla nozione di gestione dei rifiuti, effettuata su ingenti quantitativi di essi, attraverso la predisposizione di una struttura imprenditoriale a ciò preposta, su base continuativa, con condotta caratterizzata da "abusività" – intesa quale difformità dal perimetro normativo od autorizzatorio vigente nella disciplina di settore – e perseguendo la finalità di conseguire un ingiusto profitto, apprezzabile anche quale risparmio di spesa conseguente alla illegittima gestione ambientale.

Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dal secondo comma della norma.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727-bis c.p.)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*



2. *Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.*

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis cod.pen., per “*specie animali o vegetali selvatiche protette*” si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011). Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (articolo 733-bis, c.p.)

1. *Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a tremila euro.*

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis cod.pen. per “*habitat all'interno di un sito protetto*” si intende “qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437/CE”³.

³ La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il “Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il “Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il “Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”, come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l’ “Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”



Sanzioni penali (Art. 137, Comma 2, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

Sanzioni penali (Art. 137, Comma 3, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

Sanzioni penali (Art. 137, Comma 5, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*

Sanzioni penali (Art. 137, Comma 11, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.*

Sanzioni penali (Art. 137, Comma 13, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, Comma 1, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*
 - a) *con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
 - b) *con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*



Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le “*attività di trasporto*” non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti – tra cui anche il Produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un “concorso colposo nel reato doloso”.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, Comma 3, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

Il comma terzo della presente disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di Discarica non rientrano “*gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno*”.

La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che deve considerarsi “discarica” anche la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258).

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

- a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;
- b) il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché
- c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti.



Ai fini della configurabilità della “gestione abusiva”, infine, si deve dar luogo ad un’attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichì l’attivazione di un’organizzazione di mezzi e persone voltì al funzionamento della Discarica stessa.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, Comma 5, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all’art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, Comma 6, primo periodo, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecunaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*

Si precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell’elenco esemplificativo previsto dall’Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179”;
- b) siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall’art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

Bonifica dei siti (Art. 257, Comma 1, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

- il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);



- la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro (l'omessa bonifica, appunto), sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR"), che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Non è punito, pertanto, l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto. In proposito, la Suprema Corte ha precisato che «*la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) ma la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242. Infatti l'art. 257 prevede ora che la bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di bonifica così superando la formulazione dell'art. 51-bis del D. Lgs. n. 22/1997 che si limitava a prevedere la bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257» (Cass. penale, sez. III, 9 giugno 2010 (ud. 13 aprile 2010), n. 22006).*

Bonifica dei siti (Art. 257, Comma 2, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258, Comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire: (a) aderendo su base volontaria o obbligatoria – ai sensi dell'art. 188 ter Cod. Amb. - al sistema SISTRI, ovvero (b) adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb.

Si precisa che la fattispecie di reato in oggetto si riferisce a tutte le imprese ed enti produttori di rifiuti che, non avendo aderito al SISTRI, sono obbligati a tenere i suddetti registri e formulari.



Traffico illecito di rifiuti (Art. 259, Comma 1, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1° febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis Comma 6, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis, Comma 7, secondo e terzo periodo, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis, Comma 8, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*



Sanzioni (Art. 279, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006)

1. *Nei casi previsti dal comma 2 [Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione] si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Art. 3, comma 6, Legge 549/1993)

1. *Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

Divieto d'importazione di animali e vegetali appartenenti a specie protette (art. 1, commi 1 e 2, L. 150/92)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*
 - a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b) omverte di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolinità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
 - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
 - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio,



del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. *In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.*

Divieto d'importazione di animali e vegetali appartenenti a specie protette (art. 2, commi 1 e 2, L. 150/92)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*
- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omverte di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. *In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.*



Sanzioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, ed altri atti (art. 3-bis, comma 1, L. 150/92)

- 1 *Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 66, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.*

Divieto di detenzione di esemplari vivi di mammiferi o rettili che possano costituire pericolo per la salute e l'incolinità pubblica (art. 6, comma 4, L. 150/92)

1. *Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 168 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.*

Inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/07)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*
2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*

Inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/07)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*
2. *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

In relazione ai Reati Ambientali di cui all'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001 sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di circa Euro 40.000 ad un massimo di circa Euro 1.250.000.

Le sanzioni interdittive temporanee sono previste, ai sensi dell'art. 25-*undecies* comma 7 del D.Lgs. 231/2001 solo per determinate fattispecie di reato (ad es. lo scarico di acque reflue industriali, la discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, il traffico illecito di rifiuti) e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Ai sensi dell'art. 25-*undecies*, comma 1-bis, come modificato dalla Legge n. 68/2015, in relazione alle ipotesi di inquinamento e disastro ambientale, commesse in forma dolosa, le sanzioni interdittive sono applicabili per la durata prevista in via generale dall'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001, quanto al



delitto di cui all'art. 452-quater c.p., e sino al limite di un anno, quanto al reato previsto dall'art. 452-bis c.p.

La sanzione interdittiva definitiva è prevista se l'ente ha come scopo unico o prevalente quello di consentire o agevolare le attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p., tale dovendosi intendere il riferimento all'abrogato art. 260 Codice Ambiente) e per il reato di inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 9 D. Lgs. 202/2007).

In linea generale, si osserva infine che, così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità dell'ente (v. altre Parti speciali del Modello), anche i reati sopra richiamati devono essere commessi *nell'interesse o a vantaggio dell'impresa*.



3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01

[OMISSION]



4 SISTEMA DEI CONTROLLI

4.1 PREMESSA

[OMISSIONS]

4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

[OMISSIONS]

4.3 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO GENERALI

[OMISSIONS]

4.4 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI

[OMISSIONS]



5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all’OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell’efficace esecuzione delle procedure e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, della presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell’ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale sia conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell’OdV.

I Destinatari, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a inviare all’OdV i documenti richiesti dall’organismo in apposito documento riassuntivo dei flussi.

In particolare, AEPE dovrà garantire l’invio all’OdV dei seguenti **flussi informativi periodici**:

- verifiche e ispezioni da parte delle Autorità competenti;
- apertura e chiusura di procedimenti.

AEPE dovrà garantire altresì l’invio all’OdV delle seguenti **segnalazioni**:

- ogni violazione presunta o effettiva delle prescrizioni normative o procedurali ovvero di quelle di cui al presente paragrafo;
- il verificarsi di eventi dannosi/incidenti rilevanti ai fini della applicazione della normativa sui reati ambientali.

I Destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all’OdV qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, individuando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L’OdV richiede ai Destinatari di comunicare il rispetto dei principi e dei protocolli di controllo sanciti nella presente Parte Speciale nello svolgimento dei compiti assegnati.

Lo strumento da comunicare è rappresentato da un messaggio di posta elettronica corredata dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione, da inviarsi, a cura dell’interessato, all’indirizzo di posta elettronica appositamente creato per tale fine.

È altresì attribuito all’OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE S.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale – Sezione M: Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”



Indice

1	PREMESSA	3
2	LE FATTISPECIE DI REATO	4
2.1	I REATI PRESUPPOSTO	4
3	LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01 [<i>Omissis</i>].....	6
4	SISTEMA DEI CONTROLLI [<i>Omissis</i>]	7
4.1	PREMESSA [<i>Omissis</i>].....	7
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO [<i>Omissis</i>]	7
4.3	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO GENERALI [<i>Omissis</i>]	7
4.4	PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI [<i>Omissis</i>].....	7
5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	8



1 PREMESSA

Come precisato nella “Parte Generale” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, **Modello**) ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito, **Decreto**) la Società è responsabile qualora determinati soggetti commettano *taluni specifici reati*.

Tutti i destinatari del Modello (di seguito, **Destinatari**), così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati a osservare i principi e le linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

La presente Sezione si occupa, in particolare, dei cosiddetti **reati contro la personalità individuale e di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare** e costituisce parte integrante del Modello di cui la Società si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto.

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Destinatari individuati nella “Parte Generale” del Modello, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

AEPE adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Sezione, le procedure e le linee di condotta interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.



2 LE FATTISPECIE DI REATO

L'art. 2 del D. Lgs 16 Luglio 2012, n.109, che regolamenta l'attuazione della direttiva 2009/52/CE, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*duodecies* rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", ampliando la lista dei Reati presupposto con l'inserimento del reato previsto dall'art. 22, comma 12 e 12-bis, del D. Lgs 286/98.

2.1 I REATI PRESUPPOSTO

Di seguito si riportano i testi del D. Lgs. 286/98 richiamati dall'art. 25-*duodecies* del Decreto, che costituisce il reato "presupposto" della responsabilità amministrativa della Società.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, commi 12 e 12-bis D.Lgs. 286/98)

12. *Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".*

12-bis. *Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

Pertanto, è punito l'ente il quale occupa alle proprie dipendenze, alternativamente, lavoratori stranieri:

- a) privi del permesso di soggiorno;
- b) il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo;
- c) il cui permesso sia stato revocato;
- d) il cui permesso sia stato annullato.

Il 27 settembre 2017 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il Disegno di Legge di modifica del Codice Antimafia che ha esteso il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Il novellato art. 25-*duodecies* del Decreto, infatti, prevede a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote per il reato di trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter D. Lgs. 286/1998) e da 100 a 200 quote per il reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998).

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3 bis e 3 ter D.lgs. n. 286 del 1998)

3. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo*



di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive¹.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata².

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto³.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 5 D.lgs. n. 286 del 1998)

5. *Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*

¹ Comma sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, modificato dall'articolo 1-ter, comma 1, lettera b), del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 novembre 2004 n. 271 e, da ultimo, sostituito dall'articolo 1, comma 26, lettera b), della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

² Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), della Legge 30 luglio 2002, n. 189; successivamente, modificato dall'articolo 1-ter, comma 1, lettera c), del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 novembre 2004 n. 271e, da ultimo, sostituito dall'articolo 1, comma 26, lettera c), della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

³ Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), della Legge 30 luglio 2002, n. 189 e, successivamente, modificato dall'articolo 1-ter, comma 1, lettera d), del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 novembre 2004 n. 271e, da ultimo, sostituito dall'articolo 1, comma 26, lettera e), della Legge 15 luglio 2009, n. 94.



American Express Payments Europe S.L. – Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Speciale – Sezione M:
Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Pagina 6 di 8

3 LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/01

[OMISSION]



4 SISTEMA DEI CONTROLLI

4.1 PREMESSA

[OMISSIONS]

4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

[OMISSIONS]

4.3 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO GENERALI

[OMISSIONS]

4.4 PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI

[OMISSIONS]



5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica dell'efficace esecuzione delle procedure e dei controlli previsti dal Modello e, in particolare, della presente Parte Speciale è necessario che tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente Parte Speciale sia conservata da ciascun Destinatario coinvolto nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta dell'OdV.

I Destinatari, sulla base delle verifiche effettuate, provvedono a inviare all'OdV i documenti richiesti dall'organismo in apposito documento riassuntivo dei flussi.

In particolare, AEPE dovrà garantire l'invio all'OdV dei seguenti **flussi informativi periodici**:

- formalizzazione di contratti con fornitori che impiegano personale di paesi terzi con indicazione delle clausole di salvaguardia
- assunzione di cittadini di paesi terzi

AEPE dovrà garantire altresì l'invio all'OdV delle seguenti **segnalazioni**:

- ogni eventuale violazione delle clausole di salvaguardia
- ogni eventuale anomalia rilevata nella gestione del personale utilizzato dal partner o dai collaboratori esterni.

In via generale, l'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici ovvero violazioni sostanziali delle procedure, policy/linee di condotta e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

